

1814 - DIRITTI INTERNAZIONALI

Provvedimento n. 27656

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 aprile 2019;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui all'articolo 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE);

VISTA la propria delibera adottata in data 19 luglio 2017, con la quale è stata avviata, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, un'istruttoria nei confronti delle società Media Partners & Silva Limited, MP Silva S.r.l. in liquidazione, MP & Silva Holding S.A., IMG Media UK Limited, IMG Worldwide LLC, B4 Capital SA e B4 Italia S.r.l. in liquidazione, per accertare l'esistenza di violazioni della concorrenza ai sensi dell'articolo 101 TFUE;

VISTA la domanda in forma orale di non imposizione delle sanzioni ai sensi della Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, presentata dalle società IMG Media Limited e IMG Worldwide LLC in data 5 ottobre 2017, successivamente integrata in data 7 novembre 2017, 21 dicembre 2017, 28 dicembre 2017 e 9 aprile 2018;

VISTE le istanze di partecipazione al procedimento presentate, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 217/98, in data 28 luglio 2017, dall'associazione Altroconsumo, in data 10 agosto 2017, dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, in data 30 agosto 2017 dalle società Torino F.C. S.p.A. e ACF Fiorentina S.p.A., in data 8 settembre 2017, dalla società A.S. Roma S.p.A.;

VISTA la documentazione trasmessa in data 25 maggio 2018, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento (CE) n. 1/2003, da parte della Commissione europea;

VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, inviata alle Parti in data 4 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTE le memorie presentate dalle società Media Partners & Silva Limited, MP Silva S.r.l. in liquidazione, MP & Silva Holding S.A., IMG Media UK Limited, IMG Worldwide LLC, B4 Capital SA e B4 Italia S.r.l. in liquidazione e Torino F.C. S.p.A. e dall'associazione Lega Nazionale Professionisti Serie A;

SENTITI in audizione finale, in data 13 settembre 2018, i rappresentanti delle società Media Partners & Silva Limited, MP Silva S.r.l. in liquidazione, MP & Silva Holding S.A., IMG Media UK Limited, IMG Worldwide LLC, B4 Capital SA e B4 Italia S.r.l. in liquidazione, A.S. Roma S.p.A., Torino F.C. S.p.A. e ACF Fiorentina S.p.A. e della Lega Nazionale Professionisti Serie A, che ne avevano fatto richiesta;

VISTO il proprio provvedimento n. 27371, del 3 ottobre 2018, con cui l'Autorità ha deliberato che la Direzione Comunicazioni – Concorrenza procedesse ad approfondimenti istruttori;

VISTO il provvedimento n. 27378, del 10 ottobre 2018, con cui l'Autorità ha deliberato di estendere procedimento nei confronti della società BE4 Sarl e di prorogare il termine di chiusura del procedimento al 30 aprile 2019;

VISTA la Nuova Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, inviata alle Parti in data 22 febbraio 2019, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTE le memorie presentate dalle società Media Partners & Silva Limited, MP Silva S.r.l. in liquidazione, MP & Silva Holding S.A., IMG Media UK Limited, IMG Worldwide LLC, B4 Capital SA, B4 Italia S.r.l. in liquidazione e dall'associazione Lega Nazionale Professionisti Serie A;

SENTITI in audizione finale, in data 2 aprile 2019, i rappresentanti delle società Media Partners & Silva Limited, MP Silva S.r.l. in liquidazione, MP & Silva Holding S.A., IMG Media UK Limited, IMG Worldwide LLC, B4 Capital SA, A.S. Roma S.p.A., Torino F.C. S.p.A. e ACF Fiorentina S.p.A. e della Lega Nazionale Professionisti Serie A, che ne avevano fatto richiesta;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. Sulla base di documentazione trasmessa in data 22 maggio 2017 dalla Procura della Repubblica di Milano¹, è emerso che la partecipazione alle gare per l'acquisizione dei diritti audiovisivi per la trasmissione in territori diversi dall'Italia (c.d. diritti internazionali) delle partite di calcio delle competizioni organizzate in Italia dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A e delle partite del campionato italiano di Serie B e la loro commercializzazione all'estero sarebbe stata oggetto, a partire dal 2009, di un'intesa restrittiva della concorrenza posta in essere da alcuni operatori che hanno partecipato alle gare indette per la vendita di tali diritti audiovisivi agli intermediari indipendenti.

2. In particolare, Media Partners & Silva Limited, MP Silva S.r.l. in liquidazione, MP & Silva Holding S.A., IMG Worldwide LLC, IMG Media UK Limited, B4 Capital SA e B4 Italia S.r.l., che hanno presentato offerte nelle gare indette dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, avrebbero posto in essere, direttamente o attraverso società controllate o collegate, comportamenti idonei ad alterare l'esito finale delle gare al fine di evitare la concorrenza in sede di gara e ripartire i successivi proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti ottenuti.

II. LE PARTI

a) Parti dell'intesa

i) Il Gruppo MP SILVA

3. Media Partners & Silva Limited (di seguito anche "MP Silva Limited"), con sede a Dublino, è una società del gruppo MP Silva, attiva in diversi Paesi europei ed extra-europei nella produzione, gestione, commercializzazione e distribuzione di diritti relativi alla trasmissione di eventi sportivi per conto dei soggetti che ne sono titolari, quali federazioni sportive nazionali, Leghe di squadre di calcio e singoli club sportivi².

4. MP Silva S.r.l. in liquidazione (di seguito, anche "MP Silva Italia") è una società con sede in Italia il cui oggetto sociale è rappresentato dalla gestione e commercializzazione di diritti e contenuti sportivi per *internet*, telefonia mobile e fissa, televisione e altri mezzi di comunicazione. Il capitale sociale di MP Silva Italia è interamente detenuto da MP & Silva Holding S.A.³

5. MP & Silva Holding S.A. (di seguito anche "MP & Silva Holding") è una società con sede in Lussemburgo a capo del gruppo MP Silva ed è attiva nella produzione e distribuzione televisiva di eventi sportivi⁴.

6. Di seguito, le tre società sopra descritte Parti del presente procedimento saranno denominate anche unitariamente "MP Silva" in quanto riconducibili al medesimo gruppo attivo nella commercializzazione di diritti e contenuti sportivi per *internet*, telefonia mobile e fissa, televisione e altri mezzi di comunicazione.

ii) Il Gruppo IMG

7. IMG Media UK Limited (di seguito, anche "IMG Limited", o "IMG"), società con sede a Londra, è attiva in diversi Paesi europei ed extra-europei nella gestione e commercializzazione dei diritti di immagine legati a eventi sportivi, anche con riferimento alla promozione dei diritti di ritrasmissione televisiva⁵.

8. IMG Worldwide LLC (di seguito, anche "IMG Worldwide"), società di diritto statunitense con sede nel Delaware, è attiva a livello mondiale nella gestione e commercializzazione dei diritti di immagine legati a eventi sportivi, anche con riferimento alla promozione dei diritti di ritrasmissione televisiva⁶.

9. Di seguito, le due società sopra descritte come Parti del presente procedimento saranno denominate anche unitariamente "IMG" in quanto riconducibili al medesimo gruppo attivo nella commercializzazione di diritti e contenuti sportivi per *internet*, telefonia mobile e fissa, televisione e altri mezzi di comunicazione.

iii) B4 Capital e BE4 Sarl/B4 Italia

10. B4 Capital SA, (di seguito, anche "B4 Capital"), è una società costituita il 23 aprile 2010 con sede in Lussemburgo, attiva in diversi Paesi europei ed extra-europei nella distribuzione televisiva di eventi *live* relativi ad avvenimenti sportivi organizzati da Federazioni e Leghe sportive.

Sulla base delle informazioni fornite da B4 Capital⁷, il capitale sociale della predetta società risulta suddiviso fra tre società finanziarie, per il 61%, e tre persone fisiche, per il residuo 39%.

In particolare, il capitale sociale di B4 Capital SA risulta essere così suddiviso:

a) Società finanziarie:

¹ [Cfr. Doc. PI.1.]

² [Fonte: <https://www.mpsilva.com/>.]

³ [Fonte: Telemaco.]

⁴ [Fonte: <https://www.bloomberg.com/profiles/companies/1408992D:SW-mp-&-silva-holding-sa.>]

⁵ [Fonte: <http://img.com/offices/>.]

⁶ [Fonte: <http://img.com/offices/>.]

⁷ [Doc. istr. 94.]

21% Elgar Limited Partnership;
21% Infides Limited, trustee di Bionhearth Trust con sede in Nuova Zelanda;
19% Fondo Rainbow Finance SA Luxembourg.

b) Persone fisiche:

19% una persona fisica di nome MB;
17% una persona fisica di nome RP;
3% una persona fisica di nome EV.

11. Con nota del 12 febbraio 2019⁸, B4 Capital ha rappresentato di essere stata posta in liquidazione a partire dal 28 dicembre 2018. Dalla documentazione notarile depositata in allegato si desume che sono stati nominati liquidatori MB, RP e FDS.

12. BE4 Sarl Luxembourg (di seguito, anche "BE4 Sarl") è una società con sede in Lussemburgo, a capo del gruppo B4, il cui oggetto sociale è rappresentato dall'acquisizione e gestione, anche per conto di terzi, di diritti di utilizzazione e sfruttamento di avvenimenti sportivi e in genere di qualunque attività connessa allo spettacolo⁹.

Sulla base di quanto indicato da B4 Italia S.r.l. in liquidazione, società controllata da BE4 Sarl, il capitale di quest'ultima società risulta suddiviso integralmente fra tre persone fisiche. In particolare, il capitale sociale di BE4 Sarl è così suddiviso: 400 quote – MB; 220 quote FDS; 180 quote BDD. BE4 Sarl sarebbe ancora esistente "seppure in avanzata fase di liquidazione"¹⁰.

13. B4 Italia S.r.l. in liquidazione (di seguito, anche "B4 Italia") è una società con sede in Italia, il cui oggetto sociale è rappresentato dall'acquisizione e gestione, anche per conto di terzi, di diritti di utilizzazione e sfruttamento di avvenimenti sportivi e in genere di qualunque attività connessa allo spettacolo. Il capitale sociale di quest'ultima è detenuto al 100% da BE4 Sarl, a capo dell'omonimo gruppo specializzato nella gestione dei diritti sportivi.

14. Posto che BE4 Sarl e B4 Italia fanno parte del medesimo gruppo, nella presente comunicazione delle risultanze istruttorie saranno congiuntamente denominate anche come BE4 Sarl/B4 Italia.

b) Parti intervenienti

15. La Lega Nazionale Professionisti Serie A (di seguito, anche "Lega Serie A", "Lega Calcio" o "LNPA") è l'associazione a carattere privatistico delle società calcistiche iscritte ai Campionati di Serie A.

La sua funzione istituzionale è rappresentata dall'organizzazione e gestione amministrativa dei Campionati nazionali di calcio di Serie A, del torneo di Coppa Italia, di alcuni campionati a carattere giovanile e della squadra di calcio rappresentativa della stessa Lega, nonché di un evento di coppa, rappresentato dalla gara di Supercoppa di Lega.

La Lega Calcio, in qualità di organizzatore delle competizioni suddette, ai sensi del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (c.d. Decreto Melandri), è contitolare, insieme alle società sportive che partecipano agli eventi, dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni che organizza. Secondo le previsioni del suddetto decreto e della lettera k) dell'articolo 1, comma 3, dello Statuto-Regolamento, la Lega Calcio è il soggetto preposto alla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni che organizza¹¹.

16. A.S. Roma S.p.A. è una società italiana attiva nell'ambito dello sport professionistico, in particolare gestendo l'omonima squadra di calcio con le connesse attività di compravendita di calciatori e di offerta di diritti di trasmissione audiovisiva delle manifestazioni calcistiche.

17. Torino F.C. S.p.A. è una società italiana attiva nell'ambito dello sport professionistico, in particolare gestendo l'omonima squadra di calcio con le connesse attività di compravendita di calciatori e di offerta di diritti di trasmissione audiovisiva delle manifestazioni calcistiche.

18. ACF Fiorentina S.p.A. è una società italiana attiva nell'ambito dello sport professionistico, in particolare gestendo l'omonima squadra di calcio con le connesse attività di compravendita di calciatori e di offerta di diritti di trasmissione audiovisiva delle manifestazioni calcistiche.

19. L'Associazione Altroconsumo è un'associazione di consumatori senza fini di lucro iscritta al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, con sede sociale a Milano e circa 300.000 associati.

III. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

A) Il provvedimento di avvio del procedimento

20. Sulla base dei predetti elementi, in data 19 luglio 2017, l'Autorità ha proceduto ad avviare un'istruttoria nei confronti di Media Partners & Silva Limited, MP Silva S.r.l. in liquidazione, MP & Silva Holding S.A., IMG Worldwide LLC, IMG Media UK Limited, B4 Capital SA e B4 Italia S.r.l. in liquidazione per accertare una violazione dell'articolo 101 del TFUE.

⁸ [Doc. istr. 296.]

⁹ [Fonte: Telemaco.]

¹⁰ [Doc. Istr. 95.]

¹¹ [L'articolo 1, comma 3, dello Statuto-Regolamento, nella versione approvata dall'Assemblea in data 1° luglio 2010, intitolato "Natura e attribuzioni", disciplina nel dettaglio i compiti della Lega Calcio.]

21. Nella delibera di avvio del 19 luglio 2017 (di seguito, "delibera di avvio"), è stato ipotizzato che l'assegnazione dei predetti diritti internazionali non discendesse da un confronto competitivo fra gli operatori interessati, ma fosse piuttosto il risultato di condotte concordate fra i partecipanti alle gare.

22. In particolare, i soggetti indicati nella delibera di avvio avrebbero coordinato le proprie offerte economiche in vista dell'assegnazione finale operata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A. Successivamente, a seguito dell'assegnazione, i tre soggetti avrebbero proceduto a ripartire i ricavi derivanti dalla vendita all'estero dei diritti TV per le competizioni organizzate in Italia dalla Lega Serie A.

23. Nella delibera di avvio è stato rappresentato che MP Silva Italia in liquidazione, MP & Silva Holding, IMG Worldwide e B4 Italia in liquidazione erano Parti del procedimento in quanto società appartenenti ai medesimi gruppi di società, coinvolti nella conclusione dell'intesa oggetto della presente valutazione.

24. Nel provvedimento di avvio è stata dunque ipotizzata un'intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere dalle società destinatarie dello stesso, in violazione dell'articolo 101, comma 1, del TFUE, volta ad alterare il confronto competitivo nelle procedure indette dalla Lega Serie A per l'assegnazione dei diritti TV per la visione delle competizioni di calcio italiane nei territori diversi dall'Italia, e a ripartire gli utili derivanti dalla commercializzazione dei predetti diritti e le aree geografiche di distribuzione.

B) L'iter del procedimento

25. In data 27 luglio 2017, sono stati svolti accertamenti ispettivi presso le sedi delle società MP Silva S.r.l. in liquidazione, B4 Italia S.r.l., soggetti parti del procedimento, nonché presso le sedi della Lega Nazionale Professionisti Serie A, organizzatore delle gare per la vendita dei c.d. diritti internazionali, e della società Infront Italy S.p.A. (di seguito, anche "Infront"), *advisor* della LNPA.

26. In data 28 luglio 2017, è pervenuta l'istanza di partecipazione al procedimento da parte dell'associazione Altroconsumo¹². La predetta istanza è stata accolta con comunicazione del 28 agosto 2017¹³.

27. In data 10 agosto 2017, è pervenuta l'istanza di partecipazione da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie A¹⁴. La predetta istanza è stata accolta con comunicazione del 5 settembre 2017¹⁵.

28. In data 30 agosto 2017, sono pervenute le istanze di partecipazione delle società Torino F.C. S.p.A. e ACF Fiorentina S.p.A.¹⁶ Le predette istanze sono state accolte con comunicazioni del 5 settembre 2017¹⁷.

29. In data 8 settembre 2017, è pervenuta l'istanza di partecipazione da parte della società A.S. Roma S.p.A.¹⁸ La predetta istanza è stata accolta con comunicazione del 12 settembre 2017¹⁹.

30. Con nota dell'11 settembre 2017²⁰, la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha presentato istanza di restituzione di alcuni documenti acquisiti nel corso dell'attività ispettiva svolta in data 27 luglio 2017 presso la sede del predetto ente. Gli Uffici hanno dato riscontro in data 19 settembre 2017²¹, procedendo alla restituzione dei documenti oggetto della richiesta, come da verbale del 13 ottobre 2017²².

31. Con nota del 19 settembre 2017²³, Infront Italy S.p.A. ha presentato istanza di restituzione di alcuni documenti acquisiti nel corso dell'attività ispettiva svolta in data 27 luglio 2017 presso la sede della predetta società. Gli Uffici hanno dato riscontro in data 28 settembre 2017²⁴, procedendo alla restituzione dei documenti oggetto della richiesta, come da verbale del 13 ottobre 2017²⁵.

32. Successivamente alla delibera di avvio del procedimento e all'attività ispettiva svolta in data 27 luglio 2017, in data 5 ottobre 2017 IMG Media Limited e IMG Worldwide LLC, Parti del presente procedimento, hanno presentato una domanda semplificata in forma orale di non imposizione (o di riduzione) della sanzione ai sensi dell'articolo 15 della

¹² [Doc. Istr. 3.]

¹³ [Doc. Istr. 16.]

¹⁴ [Doc. Istr. 7.]

¹⁵ [Doc. Istr. 22.]

¹⁶ [Doc. Istr. 17 e 18.]

¹⁷ [Doc. Istr. 23-24.]

¹⁸ [Doc. Istr. 27.]

¹⁹ [Doc. Istr. 29.]

²⁰ [Doc. Istr. 28.]

²¹ [Doc. Istr. 31.]

²² [Doc. Istr. 47.]

²³ [Doc. Istr. 32.]

²⁴ [Doc. Istr. 34.]

²⁵ [Doc. Istr. 48.]

legge 10 ottobre 1990, n. 287²⁶. La domanda è stata successivamente integrata in data 7 novembre 2017²⁷, 21 dicembre 2017²⁸, 28 dicembre 2017²⁹ e 9 aprile 2018³⁰, (di seguito, "domanda di clemenza").

33. In data 15 novembre 2017³¹, è stata formulata una richiesta di informazioni alla Lega Nazionale Professionisti Serie A al fine di acquisire informazioni in merito all'assegnazione dei diritti internazionali relativi alle competizioni organizzate dalla LNPA per le stagioni 2010/2011 e 2011/2012, nei trienni 2012/2015, 2015/2018 e 2018/2021, per ciascun evento organizzato dalla LNPA (Campionato Serie A e Serie B, Coppa Italia e Supercoppa). La Lega Nazionale Professionisti Serie A ha dato riscontro alla richiesta in data 14 dicembre 2017³².

34. In data 11 dicembre 2017³³, sono state richieste informazioni in merito ai dati di fatturato realizzati dalle società Parti del procedimento e indicate nella delibera di avvio. MP Silva ha fornito riscontro alla predetta richiesta con note del 29 dicembre 2017³⁴ e del 16 gennaio 2018³⁵; B4 Italia e B4 Capital hanno presentato le informazioni richieste in data 23 gennaio 2018³⁶; IMG ha trasmesso la propria risposta alla richiesta di informazioni in data 5 febbraio 2018³⁷, successivamente integrata in data 18 aprile 2018³⁸.

35. In data 4 gennaio 2018³⁹, sono stati acquisiti alcuni documenti del fascicolo SR5 – *Lega Calcio-Linee guida D.Lgs. 9/2008*.

36. In data 5 febbraio 2018, MP Silva ha depositato una memoria difensiva⁴⁰. Inoltre, in accoglimento dell'istanza presentata dalla stessa MP Silva, questa è stata sentita in audizione in data 20 febbraio 2018⁴¹.

37. In data 25 maggio 2018⁴², ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento (CE) n. 1/2003 sono stati trasmessi alcuni documenti da parte della Commissione europea.

38. In data 4 giugno 2018 è stata notificata alle Parti la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie (di seguito, anche CRI), a seguito della delibera dell'Autorità del 29 maggio 2018.

39. In data 8 giugno 2018⁴³, gli Uffici hanno proceduto a dare lettura delle dichiarazioni rese in sede di domanda di clemenza e a consegnare la documentazione ad essa relativa nella versione accessibile.

40. Con note pervenute in data 13 giugno 2018⁴⁴, MP Silva e B4 Capital hanno presentato richiesta di rendere integralmente accessibili alcuni documenti del fascicolo parzialmente, riservati in ragione delle esigenze rappresentate dalle Parti interessate nel corso del procedimento.

41. In particolare, MP Silva e B4 Capital hanno presentato richiesta di rendere disponibili la versione integrale delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta da IMG in sede di presentazione della domanda di non imposizione/riduzione della sanzione.

42. Inoltre, nella medesima nota del 13 giugno 2018⁴⁵, le società del gruppo MP Silva hanno presentato richiesta di rendere integralmente accessibili alcuni documenti acquisiti nel corso dell'attività ispettiva svolta presso la sede della società Infront Italia S.p.a. e della Lega Nazionale Professionisti Serie A in data 27 luglio 2017.

43. In data 14 giugno 2018⁴⁶, sono state inviate comunicazioni a IMG, Infront Italia S.p.a. e alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, in merito alle predette istanze di accesso di MP Silva e B4 Capital.

²⁶ [Doc. L1.]

²⁷ [Doc. L3.]

²⁸ [Doc. L6.]

²⁹ [Doc. L8.]

³⁰ [Doc. L9.]

³¹ [Doc. istr. 52 – Richiesta di informazioni a Lega Nazionale Professionisti Serie A.]

³² [Doc. Istr. 68 – Risposta con allegati alla richiesta di informazioni alla Lega Nazionale Professionisti Serie A del 15 e 20/11/2017.]

³³ [Doc. Istr. da 61 a 67.]

³⁴ [Doc. Istr. 79.]

³⁵ [Doc. istr. 90.]

³⁶ [Doc. Istr. 94 e 95.]

³⁷ [Doc. Istr. 101.]

³⁸ [Doc. istr. 116.]

³⁹ [Doc. Istr. 80.]

⁴⁰ [Doc. Istr. 102.]

⁴¹ [Doc. Istr. 108.]

⁴² [Doc. Istr. 118.]

⁴³ [Doc. Istr. 145.]

⁴⁴ [Doc. Istr. 148-149.]

⁴⁵ [Cfr. Doc. Istr. 149 cit.]

⁴⁶ [Doc. Istr. 153-154-155.]

44. IMG ha fornito riscontro con nota del 21 giugno 2018⁴⁷, consentendo una maggiore ostensibilità dei documenti oggetto della richiesta di accesso di MP Silva e B4 Capital.

45. A seguito del nuovo regime di riservatezza accordato alla documentazione prodotta da IMG, in data 26 giugno 2018⁴⁸, MP Silva, B4 Capital e B4 Italia hanno avuto accesso alle dichiarazioni rese e alla documentazione prodotta in sede di presentazione della domanda di clemenza da parte di IMG nella nuova versione che ha tenuto conto del confronto avvenuto a seguito dell'istanza di accesso presentata.

46. Con successiva nota pervenuta in data 13 luglio 2018⁴⁹, MP Silva ha reiterato l'istanza di accesso alla versione integrale alle dichiarazioni rese e alla documentazione prodotta in sede di presentazione della domanda di non imposizione/riduzione della sanzione da parte di IMG. In data 23 luglio 2018⁵⁰, gli Uffici hanno provveduto a comunicare il rigetto della stessa. Successivamente, in data 27 luglio 2018⁵¹, MP Silva ha ripresentato la medesima istanza cui gli Uffici hanno replicato con una nota di rigetto in data 7 agosto 2018⁵².

47. In merito all'istanza di accesso alla documentazione acquisita nel corso dell'attività ispettiva svolta in data 27 luglio 2017 presso le sedi della società Infront Italia S.p.a. e della Lega Professionisti Serie A, con nota pervenuta in data 21 giugno 2018⁵³, Infront Italia ha rappresentato la propria opposizione all'ostensibilità dei documenti interessati dalla richiesta di MP Silva, cui gli Uffici hanno replicato con nota del 26 giugno⁵⁴; la Lega Professionisti Serie A, con nota del 26 giugno 2018⁵⁵, ha invece consentito un maggiore ostensibilità dei documenti interessati.

48. A seguito dell'interlocuzione con i soggetti interessati, avvenuta con nota degli Uffici del 27 giugno 2018, indirizzata alla LNPA⁵⁶, che ha dato riscontro in data 28 giugno 2018⁵⁷, e del 4 luglio 2018⁵⁸, indirizzata alla società Infront Italia S.p.a., che ha dato riscontro con comunicazione del 4 luglio 2018⁵⁹, e del conseguente nuovo regime di riservatezza accordato alla documentazione prodotta, in data 5 luglio 2018⁶⁰, MP Silva, B4 Capital, B4 Italia e IMG hanno avuto accesso ai documenti ispettivi acquisiti in data 27 luglio 2017 nella nuova versione che ha tenuto conto del confronto avvenuto con le predette Parti del procedimento a seguito dell'istanza di accesso presentata da MP Silva.

49. A seguito delle istanze di MP Silva e B4 Capital, formulate contestualmente alle menzionate istanze di accesso agli atti del 13 giugno 2008⁶¹, il termine infra-procedimentale di conclusione della fase di acquisizione degli elementi probatori è stato prorogato al 13 settembre 2018, con comunicazione trasmessa alle Parti del Procedimento in data 21 giugno 2018⁶².

50. In data 4 luglio 2018⁶³, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha trasmesso la richiesta di archiviazione del 19 aprile 2018 del procedimento penale n. 5268.

51. In data 7 settembre 2018, sono pervenute le memorie conclusive delle società Media Partners & Silva Limited, MP Silva S.r.l. in liquidazione, MP & Silva Holding S.A.⁶⁴, IMG Media UK Limited, IMG Worldwide LLC⁶⁵ e della Lega Nazionale Professionisti Serie A⁶⁶. In data 10 settembre sono pervenute le memorie delle società B4 Capital SA⁶⁷, B4 Italia S.r.l. in liquidazione⁶⁸ e Torino F.C. S.p.A.⁶⁹, trasmesse dalle Parti in data 7 settembre 2018.

⁴⁷ [Doc. Istr. 159.]

⁴⁸ [Doc. Istr. 175-176-177.]

⁴⁹ [Doc. Istr. 148-149 cit.]

⁵⁰ [Doc. Istr. 197.]

⁵¹ [Doc. Istr. 198.]

⁵² [Doc. Istr. 199.]

⁵³ [Doc. Istr. 171.]

⁵⁴ [Doc. Istr. 174.]

⁵⁵ [Doc. Istr. 178.]

⁵⁶ [Doc. Istr. 180.]

⁵⁷ [Doc. Istr. 182.]

⁵⁸ [Doc. Istr. 185.]

⁵⁹ [Doc. Istr. 183.]

⁶⁰ [Doc. Istr. 186-187-188-189.]

⁶¹ [Doc. Istr. 148-149 cit.]

⁶² [Doc. Istr. da 160 a 168.]

⁶³ [Doc. Istr. 184.]

⁶⁴ [Doc. Istr. 208.]

⁶⁵ [Doc. Istr. 210.]

⁶⁶ [Doc. Istr. 209.]

⁶⁷ [Doc. Istr. 211.]

⁶⁸ [Doc. Istr. 213.]

⁶⁹ [Doc. Istr. 212.]

52. In data 13 settembre 2018⁷⁰, sono stati sentiti in audizione finale innanzi al Collegio i rappresentanti delle società Media Partners & Silva Limited, MP Silva S.r.l. in liquidazione, MP & Silva Holding S.A., IMG Media UK Limited, IMG Worldwide LLC, B4 Capital SA, A.S. Roma S.p.A., Torino F.C. S.p.A. e ACF Fiorentina S.p.A. e della Lega Nazionale Professionisti Serie A.

C) La delibera di supplemento istruttoria e l'ulteriore attività svolta

53. In data 3 ottobre 2018, l'Autorità ha deliberato che, alla luce delle obiezioni sollevate dalle Parti nelle proprie memorie e in sede di audizione finale, la Direzione Comunicazioni – Concorrenza provvedesse a chiarire le posizioni delle società B4 Capital SA e B4 Italia S.r.l. in liquidazione, anche rispetto ai rapporti con BE4 Sarl Luxembourg che, alla data del 3 ottobre 2018, non era Parte del presente procedimento, eventualmente anche al fine di verificare e accertare la sussistenza di elementi per pervenire a una diversa configurazione della fattispecie contestata, provvedendo a trasmettere alle Parti una nuova Comunicazione delle Risultanze Istruttorie al fine di consentire alle stesse il pieno esercizio del diritto di difesa.

54. In data 10 ottobre 2018, l'Autorità ha deliberato di estendere il procedimento avviato in data 19 luglio 2017 nei confronti della società BE4 Sarl Luxembourg e di prorogare il termine di chiusura del procedimento al 30 aprile 2019.

55. In data 17 ottobre 2018⁷¹, sono state richieste informazioni in merito ai dati di fatturato realizzati dalle società Parti del procedimento e con riferimento ai contratti di sub-licenza, consulenza o a qualunque titolo stipulati per la commercializzazione dei diritti oggetto dell'istruttoria.

56. Con nota pervenuta in data 31 ottobre 2018⁷², IMG ha fornito riscontro alla richiesta del 17 ottobre 2018. Con nota del 7 novembre 2018⁷³, B4 Capital ha trasmesso i dati di bilancio richiesti e copia degli accordi intercorrenti con le società Parti del procedimento. Con nota del 7 novembre 2018⁷⁴, B4 Italia ha trasmesso le informazioni richieste, depositando il bilancio e copia di un accordo intercorrente fra B4 Italia e BE4 Sarl.

57. Infine, in data 17 dicembre 2018⁷⁵, oltre il termine di 20 giorni indicato nella richiesta degli Uffici, MP Silva ha fornito risposta alla predetta richiesta del 17 ottobre 2018, fornendo un prospetto dei contratti intercorrenti con le società Parti del procedimento. Nella medesima nota del 17 dicembre 2018, MP Silva ha formulato ulteriori istanze istruttorie cui gli Uffici hanno dato riscontro con una nota del 21 dicembre 2018⁷⁶.

58. In data 9 novembre 2018⁷⁷, è stata acquisita al procedimento istruttorio copia di alcune pagine del sito *internet* <https://b4capital.com/>. In data 20 novembre 2018⁷⁸, sono state richieste informazioni a B4 Capital SA in merito al titolo sulla base del quale essa propone commercialmente le partite del Campionato di "Serie A" e per quali anni, producendo copia della documentazione pertinente. In data 26 novembre 2018⁷⁹, B4 Capital SA ha fornito riscontro alla predetta richiesta di informazioni.

59. In accoglimento di un'istanza formulata in data 20 novembre 2018⁸⁰, in data 11 dicembre 2018⁸¹ si è svolta l'audizione dei rappresentanti di IMG. Nell'ambito della predetta audizione, è stata formulata una richiesta di informazioni in merito: a) alle persone fisiche che per conto di IMG e di ciascuna altra parte controparte contrattuale hanno proceduto alla sottoscrizione dei contratti con il predetto operatore e di coloro che hanno condotto la trattativa; b) all'andamento della vendita dei diritti internazionali per le stagioni 2018/2021 e alle modalità di commercializzazione adottate dal Gruppo IMG per la vendita a *broadcaster* esteri nonché sui rapporti contrattuali con la LNPA.

Con nota del 21 gennaio 2018, IMG ha fornito le informazioni richieste depositando anche la relativa documentazione a supporto⁸².

60. In data 14 dicembre 2018⁸³, sono state richieste informazioni alla Lega Nazionale Professionisti Serie A in merito all'andamento della vendita dei diritti internazionali per le stagioni 2018/2021 e alle modalità di commercializzazione

⁷⁰ [Doc. Istr. 226.]

⁷¹ [Doc. Istr. 247-250.]

⁷² [Doc. Istr. 251.]

⁷³ [Doc. Istr. 252.]

⁷⁴ [Doc. Istr. 253.]

⁷⁵ [Doc. Istr. 272.]

⁷⁶ [Doc. Istr. 275.]

⁷⁷ [Doc. Istr. 254.]

⁷⁸ [Doc. Istr. 257.]

⁷⁹ [Doc. Istr. 261 e 262.]

⁸⁰ [Doc. Istr. 258.]

⁸¹ [Doc. Istr. 268.]

⁸² [Doc. Istr. 278.]

⁸³ [Doc. Istr. 270.]

adottate dal Gruppo IMG per la vendita a *broadcaster* esteri nonché sui rapporti contrattuali con il predetto assegnatario.

Nella medesima nota, è stato richiesto di precisare i rapporti allo stato intercorrenti con la società B4 Capital SA e di produrre i *report* forniti in merito ai soggetti (intermediari e *broadcaster*) attraverso cui è avvenuta la commercializzazione dei diritti internazionali relativi a eventi organizzati dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A sia per il Campionato che per la Coppa Italia e la Supercoppa.

Con nota del 21 gennaio 2018, la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha fornito le informazioni richieste depositando anche la relativa documentazione a supporto⁸⁴.

61. Le menzionate richieste a IMG e Lega Nazionale Professionisti Serie A sono anteriori all'istanza formulata in tal senso da MP Silva con nota presentata in data 17 dicembre 2018⁸⁵, in cui la Parte ha reiterato anche l'istanza di dissecrezione formulata nei medesimi termini nel corso dell'istruttoria. Gli Uffici hanno dato riscontro alle indicate istanze istruttorie e di accesso con una comunicazione del 21 dicembre 2018⁸⁶ e soddisfatto l'ulteriore richiesta pervenuta in data 31 gennaio 2019⁸⁷.

62. In data 7 febbraio 2019⁸⁸ sono state richieste informazioni a B4 Capital in merito ai mutamenti del capitale sociale e degli organi di amministrazione della stessa, nonché agli incarichi ricoperti da taluni soggetti anche in altre società. Con nota del 12 febbraio 2019⁸⁹, B4 Capital ha fornito alcune delle informazioni richieste.

63. BE4 Sarl risulta aver ricevuto il provvedimento di estensione soggettiva del procedimento e di proroga del termine di chiusura del procedimento in data 15 ottobre 2018 (oltre che copia della delibera di avvio, della Comunicazione delle Risultanze Istruttorie del 21 giugno 2018 e della Delibera di supplemento d'istruttoria). Tale soggetto, al momento dell'adozione della presente comunicazione, non ha prodotto alcuna memoria di difesa, né ulteriori elementi di valutazione.

64. Con nota del 7 febbraio 2019⁹⁰, gli Uffici hanno richiesto a B4 Italia informazioni sulle modalità di trasmissione della presente Nuova Comunicazione delle Risultanze Istruttorie (di seguito, anche NCRI) alla società *holding* BE4 Sarl con sede in Lussemburgo. B4 Italia ha fornito un riscontro con una nota del 12 febbraio 2019⁹¹, producendo documentazione relativa a una sede secondaria sita a Lugano della BE4 Sarl. Tale risposta è stata rettificata da B4 Italia successivamente in data 14 febbraio 2019⁹², fornendo indicazioni relative alla sede in Lussemburgo.

65. In data 22 febbraio 2019 è stata notificata alle Parti la Nuova Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, a seguito della delibera dell'Autorità del 20 febbraio 2019.

66. In data 28 febbraio 2019⁹³, MP Silva ha presentato un'istanza contestuale di proroga del termine infraprocedimentale e di dissecrezione di alcuni documenti del fascicolo istruttorio.

In data 8 marzo 2019⁹⁴, è stata comunicata alla Parte il rigetto dell'istanza deliberato dall'Autorità nell'adunanza del 7 marzo 2019.

In merito alla richiesta di dissecrezione, gli Uffici hanno fornito riscontro con una comunicazione del 19 marzo 2019⁹⁵, ove relativamente ai documenti presenti nel fascicolo istruttorio prima del 3 ottobre 2018, data della delibera di supplemento dell'Autorità, hanno reiterato le valutazioni già svolte nelle precedenti comunicazioni.

67. In ordine ai documenti acquisiti dopo il 3 ottobre 2018, aventi ad oggetto i documenti depositati in allegato da Lega Nazionale Professionisti Serie A⁹⁶ e dalle società del gruppo IMG⁹⁷, in risposta a richieste di informazioni degli Uffici, gli Uffici hanno rappresentato che l'istanza non poteva essere accolta in quanto la versione dei documenti resa

⁸⁴ [Doc. Istr. 278.]

⁸⁵ [Doc. Istr. 272.]

⁸⁶ [Doc. Istr. 276.]

⁸⁷ [Doc. Istr. 282.]

⁸⁸ [Doc. Istr. 293.]

⁸⁹ [Doc. Istr. 296.]

⁹⁰ [Doc. Istr. 294.]

⁹¹ [Doc. Istr. 297.]

⁹² [Doc. Istr. 299.]

⁹³ [Doc. Istr. 321.]

⁹⁴ [Doc. Istr. 324.]

⁹⁵ [Doc. Istr. 341.]

⁹⁶ [Si tratta in particolare degli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 a doc. istr. 279 - Risposta, con allegati, alla richiesta di informazioni alla Lega Nazionale Professionisti Serie A del 14/12/2018.]

⁹⁷ [Si tratta in particolare degli allegati 2 e seguenti a doc. istr. 278 - Risposta, con allegati, alla richiesta di informazioni formulata nel corso dell'audizione di IMG Media Limited e IMG Worldwide LLC dell'11/12/2018. Si rappresenta che nella nota del 28 febbraio 2019 delle società in indirizzo sia stato erroneamente indicato il doc. istr. 280 - Risposta a istanza di riservatezza a Studio Legale Nctm per Lega Nazionale Professionisti Serie A. Tale ultimo documento è infatti integralmente accessibile alla Parte in indirizzo e risulta consegnato con verbale del 22 febbraio 2019 (cfr. doc. istr.318- Verbale di accesso agli atti di Media Partners & Silva Limited, MP Silva in liquidazione e MP & Silva Holding con delega).]

accessibile era idonea a contemperare le esigenze di difesa delle Parti in indirizzo con quelle di riservatezza prospettate dai soggetti interessati, formulate in sede di produzione della documentazione⁹⁸ e nell'ambito di osservazioni formulate da tali soggetti⁹⁹ a seguito delle comunicazioni di riscontro degli Uffici¹⁰⁰. Nella medesima comunicazione del 19 marzo 2019, è stato rappresentato che erano state rese accessibili le informazioni relative alla procedura di gara del triennio 2018/2021 aventi una specifica attinenza all'oggetto del procedimento, contenute nella nota di risposta della Lega Nazionale Professionisti Serie A pervenuta in data 5 febbraio 2018¹⁰¹.

68. In data 13 marzo 2019¹⁰², B4 Capital ha fornito le ulteriori informazioni richieste con la nota degli Uffici del 7 febbraio 2019.

69. In data 28 marzo 2019, sono pervenute le memorie conclusive delle società Media Partners & Silva Limited, MP Silva S.r.l. in liquidazione, MP & Silva Holding S.A.¹⁰³, IMG Media UK Limited, IMG Worldwide LLC¹⁰⁴, B4 Italia in liquidazione¹⁰⁵, B4 Capital SA¹⁰⁶ e della Lega Nazionale Professionisti Serie A¹⁰⁷.

70. In data 2 aprile 2019¹⁰⁸, sono stati sentiti in audizione finale innanzi al Collegio i rappresentanti delle società Media Partners & Silva Limited, MP Silva S.r.l. in liquidazione, MP & Silva Holding S.A., IMG Media UK Limited, IMG Worldwide LLC, B4 Capital SA, A.S. Roma S.p.A., Torino F.C. S.p.A. e ACF Fiorentina S.p.A. e della Lega Nazionale Professionisti Serie A.

IV. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

IV.I Premessa: le fonti della documentazione acquisita nel corso del procedimento

71. Gli elementi analizzati nella presente sezione riguardano la documentazione acquisita nel fascicolo istruttorio da cinque fonti principali nel corso dell'istruttoria e del successivo supplemento deliberato in data 3 ottobre 2018.

72. In primo luogo, numerosi documenti al fascicolo sono stati trasmessi dalla Procura della Repubblica di Milano. In secondo luogo, l'Autorità ha svolto attività ispettive in data 27 luglio 2017. In terzo luogo, altri documenti sono stati forniti da IMG successivamente alla delibera di avvio nell'ambito di una domanda semplificata in forma orale di non imposizione (o di riduzione) della sanzione ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Ulteriore documentazione è stata fornita dalla Commissione ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento (CE) n. 1/2003. Infine, altri elementi sono stati acquisiti attraverso richieste di informazioni indirizzate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, oltre che alle società Parti del presente procedimento.

73. Quanto ai documenti trasmessi dalla Procura della Repubblica di Milano, si fa presente che quest'ultima ha condotto un'indagine relativa a ipotesi di reato poste in essere da diverse persone fisiche, fra cui il rappresentante di MP Silva, società Parte del presente procedimento, o che hanno ricoperto cariche sociali in Infront Italy S.p.A., *advisor* della Lega Serie A.

74. In particolare, nell'ambito di un rapporto di collaborazione con la Procura, sono state trasmesse all'Autorità copia della richiesta del 13 marzo 2017 di applicazione di una misura cautelare emessa nei confronti di B e GC, ex amministratori di Infront, e di RS, amministratore di MP Silva Limited, e dell'ordinanza di rigetto di tale richiesta emessa dal giudice delle indagini preliminari di Milano in data 4 aprile 2017. Nei predetti provvedimenti trasmessi in data 22 maggio 2017¹⁰⁹ e nella documentazione delle indagini condotte dalla Procura di Milano, trasmessa in data 14 giugno 2017¹¹⁰, emergevano elementi utili al fine di verificare la sussistenza di fattispecie restrittive della concorrenza in violazione dell'articolo 101 del TFUE.

75. Quanto alla documentazione fornita da IMG, si osserva che essa ha presentato una domanda semplificata in forma orale di non imposizione (o di riduzione) della sanzione ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287¹¹¹.

⁹⁸ [Cfr. docc. istr. 278 e 279 cit.]

⁹⁹ [Cfr. doc. istr. 283 - Osservazioni sulla risposta all'istanza di riservatezza della Lega Nazionale Professionisti Serie A del 30/1/2019 e doc. istr. 284 - Osservazioni sulla risposta all'istanza di riservatezza di IMG Worldwide LLC e IMG Media Limited del 30/1/2019.]

¹⁰⁰ [Cfr. doc. istr. 280 - Risposta a istanza di riservatezza a Studio Legale Nctm per Lega Nazionale Professionisti Serie A e doc. istr. 281 - Risposta a istanza di riservatezza a Studio Legale Baker & McKenzie per IMG Worldwide LLC e IMG Media Limited.]

¹⁰¹ [Cfr. doc. istr. 103 - Trasmissione delle nuove versioni non confidenziali dei documenti inviati dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A in data 14 dicembre 2017 in risposta alla richiesta di informazioni degli Uffici del 15 novembre 2017.]

¹⁰² [Doc. Istr. 329.]

¹⁰³ [Doc. Istr. 345.]

¹⁰⁴ [Doc. Istr. 343.]

¹⁰⁵ [Doc. Istr. 346.]

¹⁰⁶ [Doc. Istr. 347.]

¹⁰⁷ [Doc. Istr. 348.]

¹⁰⁸ [Doc. Istr. 370.]

¹⁰⁹ [Cfr. Doc. PI.1.]

¹¹⁰ [Cfr. Doc. PI.3.]

¹¹¹ [Doc. L1.]

La domanda è stata successivamente integrata in data 7 novembre 2017¹¹², 21 dicembre 2017¹¹³, 28 dicembre 2017¹¹⁴ e 9 aprile 2018¹¹⁵. Nell'ambito di tale procedura, IMG ha prodotto diverse evidenze, talune delle quali già agli atti del fascicolo, che verranno esaminate nel seguito.

76. La Commissione europea ha prodotto documenti acquisiti nel corso di accertamenti ispettivi e ulteriore documentazione relativa a contratti per la commercializzazione dei diritti internazionali in singoli territori, oltre che *mail* intercorrenti fra i soggetti rappresentanti delle società Parti del presente procedimento. Tali documenti sono di contenuto analogo a quelli depositati da IMG in sede di domanda di clemenza.

77. Infine, a completamento del quadro istruttorio, oltre ad essere state svolte ispezioni in data 27 luglio 2017, sono state formulate richieste di informazioni alla LNPA in merito alle gare indette per i diritti internazionali nel periodo di interesse del presente procedimento dal 2008 sino all'ultima gara relativa al Campionato di Serie A per il periodo 2018/2021 e alle altre Parti del procedimento per ricostruire il quadro dei rapporti contrattuali fra loro intercorrenti e puntualizzare alcuni aspetti degli elementi già agli atti del procedimento. Ulteriori contratti sono stati depositati da MP Silva in allegato alle memorie finali pervenute in data 7 settembre 2018.

78. Di seguito, per ciascuna delle gare interessate dalle presenti valutazioni, si procederà a illustrare le principali evidenze in atti.

IV.II Le procedure di vendita dei diritti audiovisivi internazionali delle competizioni organizzate dalla Lega Calcio dal 2008 al 2015

79. Come sopra accennato, la LNPA ha proceduto a diversi inviti a offrire, distinti, oltre che in base alle stagioni calcistiche, a seconda degli eventi interessati disputati nel territorio italiano, quali i campionati di calcio di Serie A e B, da un lato, e la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana, dall'altro.

80. Di seguito si procederà a illustrare le principali evidenze emerse rispetto a ciascuna delle procedure di gara. Per ogni procedura di gara, dopo averne indicato i passaggi ufficiali, quali la pubblicazione dell'invito a offrire, il termine per la sua assegnazione, i soggetti partecipanti e l'impresa alla fine risultata assegnataria sulla base della delibera assembleare adottata dalla LNPA, si descriveranno le evidenze circa gli accordi intercorsi di volta in volta fra MP Silva, IMG, BE4 Sarl/B4 Italia e B4 Capital, precedenti o coevi alla formulazione delle offerte, dei contatti intercorsi fra tali soggetti, come evincibili dalla documentazione trasmessa dalla Procura di Milano e dalle evidenze fornite in sede di domanda di clemenza da IMG, oltre che degli ulteriori elementi raccolti nel corso dell'istruttoria e del successivo supplemento deliberato dall'Autorità in data 3 ottobre 2018.

i) Le gare del 2008 relative alla Coppa Italia 2008/2010 e alla Supercoppa Italiana 2008

81. In data 31 luglio 2008, la LNPA ha pubblicato un invito a presentare offerte per i diritti internazionali relativi alle stagioni 2008/2009 e 2009/2010 della Coppa Italia e all'evento 2008 della Supercoppa Italiana, avviando successivamente una fase di trattativa privata¹¹⁶.

La Gara del 2008 relativa alla Coppa Italia 2008/2010

82. Per ciò che concerne la Coppa Italia, il termine di presentazione delle offerte era fissato per il 21 agosto 2008 alle ore 12.00¹¹⁷. Gli unici due partecipanti alla procedura di gara sono state le imprese IMG e BE4 Sarl¹¹⁸. Il soggetto aggiudicatario della gara è stato BE4 Sarl, laddove la LNPA non ha aderito all'offerta formulata da IMG¹¹⁹.

83. Secondo la documentazione presentata da IMG, il 20 agosto 2008 (giorno precedente alla scadenza del 21 agosto 2008 per la presentazione delle offerte), IF, dirigente di IMG, inviava una *mail* ad alcuni dipendenti della stessa società nella quale, in ragione della scadenza del termine per la presentazione delle offerte del giorno successivo, IMG stava considerando due offerte alternative: *[omissis]**¹²⁰.

84. Nella medesima *mail* il dipendente di IMG descriveva i contatti tenuti con MB, al tempo dirigente di BE4 Sarl e B4 Italia. In tale *mail* MB dirigente di BE4 Sarl/B4 Italia fornisce informazioni sul prezzo da proporre alla Lega Nazionale Professionisti Serie A *[omissis]*. Il dipendente di IMG riconosceva di aver concordato con BE4 Sarl/B4 Italia che, sulla

¹¹² [Doc. L3.]

¹¹³ [Doc. L6.]

¹¹⁴ [Doc. L8.]

¹¹⁵ [Doc. L9.]

¹¹⁶ [Doc. Istr. 80-Verbale acquisizione documentazione fascicolo SR5 - Lega Calcio-Linee Guida D.Lgs. 9/2008.]

¹¹⁷ [Doc. Istr. 80-Verbale acquisizione documentazione fascicolo SR5 - Lega Calcio-Linee Guida D.Lgs. 9/2008.]

¹¹⁸ [Doc. Istr. 80-Verbale acquisizione documentazione fascicolo SR5 - Lega Calcio-Linee Guida D.Lgs. 9/2008.]

¹¹⁹ [Cfr. Doc. Istr. 80-Verbale acquisizione documentazione fascicolo SR5 - Lega Calcio-Linee Guida D.Lgs. 9/2008-Allegato 1-Documento n. 9, lettere a e b.]

* [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

¹²⁰ [Allegato 168 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 168 al doc. L3) e dichiarazioni in L3. In particolare, nella email si legge: *[omissis]*.]

base dell'offerta prevista, nel caso di vincita le due imprese co-distribuiranno i diritti e divideranno in parti uguali i profitti, dividendo le aree di vendita. In cambio di ciò, IMG avrebbe ritirato l'offerta [omissis]¹²¹.

85. Inoltre, il dipendente di IMG aggiungeva che BE4 Sarl/B4 Italia stava preparando un contratto e, una volta firmato e controfirmato, IMG avrebbe inviato l'offerta più bassa¹²². Il contenuto dell'accordo è stato concordato tra le due società mediante uno scambio di *email* tra il 20 e il 21 agosto 2008 alle ore 10.34¹²³. Il termine di presentazione delle offerte finali era previsto per il medesimo giorno alle ore 12.00. [Omissis]¹²⁴.

86. IMG ha depositato nel fascicolo istruttorio la bozza finale del contratto con data 26 agosto 2008 stipulato con BE4 Sarl/B4 Italia per la licenza dei diritti internazionali relativi alla Coppa Italia ove nelle premesse si indica che BE4 Sarl/B4 Italia era stata assegnataria degli stessi con la specifica indicazione dei predetti importi¹²⁵.

La Gara del 2008 relativa alla Supercoppa Italiana 2008

87. Quanto alla procedura di vendita dei diritti relativi alla Supercoppa Italiana, il termine di presentazione delle offerte era fissato per il 13 agosto 2008 ore 12.00. All'assegnazione dei diritti audiovisivi relativi alla Supercoppa, dapprima era pervenuta in data 6 agosto 2008, l'unica offerta di BE4 Sarl/B4 Italia per l'importo di euro 211.000¹²⁶. Successivamente, in fase di trattativa privata, erano pervenute le offerte di IMG e BE4 Sarl/B4 Italia, quest'ultima aggiudicataria dei diritti¹²⁷, per euro 130.000¹²⁸, ossia una cifra più bassa di quella offerta nella prima fase di gara. In data 12 agosto 2008, IMG aveva invece formulato un'offerta pari a Euro 100.000, declinata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A¹²⁹.

88. In tale contesto di gara, si osserva che una email interna del 12 agosto 2008 di IMG mostra come ci fosse uno scambio di informazioni in merito all'offerta formulata da BE4 Sarl/B4Italia nella prima fase di gara: [omissis]¹³⁰. Infatti, uno scambio di *mail* tra FDS (BE4) e MM (IMG) del 12 agosto 2008¹³¹, quindi precedente alla scadenza, si pattuiva una collaborazione e suddivisione dei ricavi ed oneri derivanti dall'acquisizione diritti in maniera paritaria [omissis]. Nel medesimo documento, le Parti concordavano la necessità di decidere il prezzo prima di presentare le offerte alla Lega e di scegliere congiuntamente la procedura più conveniente per l'invio alla LNPA dell'offerta vincente.

89. In una successiva *mail* interna di IMG del 12 agosto 2008, un dipendente di IMG informa di aver parlato con BE4 Sarl/B4 Italia, la quale ha proposto una collaborazione per mantenere il prezzo (*fee*) di acquisto basso [omissis]¹³², [omissis]¹³³. A tale *mail*, seguiva una comunicazione interna ad IMG, sempre del 12 agosto 2008¹³⁴, in cui si riassumevano le informazioni principali dell'accordo con BE4 indicando che: [omissis]. In particolare, M di IMG inviava una mail ad un gruppo di destinatari interni ad IMG e ad un indirizzo email con dominio @muymanero.com illustrando i termini concordati con BE4 Sarl/B4 Italia nei seguenti termini [omissis]¹³⁵.

IMG ha poi proceduto a redigere una bozza di accordo di sub-licenza, datata 15 agosto 2008, in virtù del quale IMG sarebbe stata nominata quale rappresentante-agente di BE4 Sarl/B4 Italia per la commercializzazione dei diritti¹³⁶

ii) La gara per la Supercoppa Italiana 2009

90. La LNPA ha assegnato, in data 21 luglio 2009, mediante trattativa privata a B4 Italia i diritti relativi alla trasmissione della finale di Supercoppa Italiana 2009. Alla trattativa privata risulta aver partecipato la società B4

¹²¹ [Allegato 168 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 168 al doc. L3) e dichiarazioni in L3 cit.]

¹²² [Allegato 168 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 168 al doc. L3). In particolare, nella mail si legge: [omissis].]

¹²³ [Allegato 170 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 170 al doc. L3).]

¹²⁴ [Allegato 170 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 170 al doc. L3).]

¹²⁵ [Allegato 172 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 172 al doc. L3).]

¹²⁶ [Doc. Istr. 80-Verbale acquisizione documentazione fascicolo SR5 - Lega calcio-Linee Guida d.Igs. 9/2008-Allegato 1-Documento n. 2.]

¹²⁷ [Doc. Istr. 80-Verbale acquisizione documentazione fascicolo SR5 - Lega calcio-Linee Guida d.Igs. 9/2008-Allegato 1-Documento n.8, lettere a e b.]

¹²⁸ [Doc. Istr. 80-Verbale acquisizione documentazione fascicolo SR5 - Lega calcio-Linee Guida d.Igs. 9/2008-Allegato 1-Documento n.8, lettera a.]

¹²⁹ [Doc. Istr. 80-Verbale acquisizione documentazione fascicolo SR5 - Lega calcio-Linee Guida d.Igs. 9/2008-Allegato 1-Documento n.9, lettere a e b.]

¹³⁰ [Allegato 167 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 167 al doc. L3).]

¹³¹ [Allegato 163 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 163 al doc. L6). In particolare, si legge: [omissis].]

¹³² [Allegato 167 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 167 al doc. L3).]

¹³³ [Allegato 167 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 167 al doc. L3). In particolare si legge: [omissis].]

¹³⁴ [Allegato 163 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 163 al doc. L6). In particolare: [omissis].]

¹³⁵ [Allegato 164 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 164 al doc. L3).]

¹³⁶ [Allegato 174 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 174 al doc. L3).]

Italia¹³⁷, attraverso il proprio legale rappresentante FDS, dirigente anche di BE4 Sarl. La procedura era stata avviata dalla LNPA nel giugno 2009¹³⁸.

91. Sulla base dei documenti prodotti da IMG, precedentemente a tale assegnazione, il 26 giugno 2009 (prima del termine di conclusione della procedura di gara), FDS di BE4 Sarl/B4 Italia inviava una *mail* a MM, dirigente di IMG, confermando, *[omissis]*¹³⁹. In particolare, in tale email del 26 giugno 2009¹⁴⁰ si stabiliva: *i*) la ripartizione costi e benefici in ragione paritaria tra le due società, *ii*) la definizione di un *range* di prezzo (tra 150 e 165 mila euro); *iii*) la previsione riguardante la necessità di stabilire il prezzo prima di presentare le offerte (*[omissis]*¹⁴¹); *iv*) la previsione riguardante la necessità di stabilire congiuntamente le modalità di invio dell'offerta vincente (*[omissis]*¹⁴²). Peraltro, tale email aveva un contenuto sostanzialmente uguale alla email del 12 agosto 2008¹⁴³ analizzata *supra* e relativa alla gara per la Supercoppa 2008.

92. Ai sensi dell'accordo tra IMG e BE4 Sarl/B4 Italia, quest'ultima acquisiva i diritti della Supercoppa 2009 dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A *[omissis]*¹⁴⁴. Tale ammontare rispecchia la cifra menzionata nella già richiamata *email* del 27 luglio 2009 che faceva riferimento a tale importo come cifra concordata da IMG e BE4 Sarl/B4 Italia (cfr. nota 103)¹⁴⁵.

iii) La gara del 2009 relativa ai Campionati di Serie A e Serie B biennio 2010/2011 e 2011/2012

93. In data 12 ottobre 2009, la LNPA ha pubblicato l'Invito ad Offrire per i Diritti Audiovisivi Internazionali dei Campionati di Serie A e Serie B Stagioni 2010-2011 e 2011-2012". Il termine di presentazione delle offerte era fissato per il 2 novembre 2009¹⁴⁶.

94. L'assemblea della LNPA ha assegnato, in data 6 novembre 2009¹⁴⁷, i predetti diritti a MP & Silva Limited che aveva presentato un'offerta in data 2 novembre 2009 pari a euro 181.500.000¹⁴⁸. Alla gara risultano partecipare IMG, attraverso la società IMG Media UK LTD, con un'offerta presentata in data 1° novembre 2009, pari a euro 151.000.000¹⁴⁹, e B4 Italia con un'offerta presentata in data 30 ottobre 2009, pari a euro 157.000.000¹⁵⁰, oltre ad altri sei diversi operatori (Mediaproducción S.r.l., Kentaro AG, Sportfive International S.a.r.l., S.C. Telesport Intermedia S.r.l., Multimesh Broadcasting Company Limited e Tring TV S.p.A.).

95. Secondo quanto emerso dalla documentazione trasmessa dalla Procura, in data 29 settembre 2009¹⁵¹ (prima della pubblicazione dell'invito ad offrire da parte della LNPA), BE4 Sarl Luxembourg e MP & Silva Limited hanno sottoscritto un contratto con la premessa di "stabilire una collaborazione commerciale per l'acquisizione dei suddetti diritti nei confronti della Lega Nazionale Professionisti e la successiva loro commercializzazione nei confronti di agenzie e operatori media internazionali", con i seguenti obiettivi e condizioni:

- "l'obiettivo che le parti intendono conseguire, ricorrendone le condizioni, è la gestione congiunta dell'Attività identificata in premessa, nei termini e alle condizioni previsti dalla presente intesa";

¹³⁷ [Cfr. Doc. Istr. 80-Verbale acquisizione documentazione fascicolo SR5-All.3. (.)]

¹³⁸ [Cfr. Doc. Istr. 80-Verbale acquisizione documentazione fascicolo SR5 - Lega Calcio-Linee Guida d.lgs. 9/2008-Allegato 2.]

¹³⁹ [Allegato 203 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 203 al doc. L6). Il 27 luglio 2009 TC, dirigente IMG, inviava una mail a MM, dirigente di IMG, dando istruzioni per la predisposizione di un accordo con BE4 Sarl/B4 [omissis].]

¹⁴⁰ [Cfr. Allegato 204 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 204 al doc. L6).]

¹⁴¹ [Cfr. Allegato 204 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 204 al doc. L6).]

¹⁴² [Cfr. Allegato 204 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 204 al doc. L6).]

¹⁴³ [Allegato 163 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 163 al doc. L6).]

¹⁴⁴ [Clausola numero 1 dell'accordo Allegato 205 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 205 al doc. L6).]

¹⁴⁵ [Cfr. Allegato 204 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 204 al doc. L6).]

¹⁴⁶ [Doc. istr. 68- Risposta con allegati alla richiesta di informazioni alla Lega Nazionale Professionisti Serie A del 15 e 20/11/2017.

Le versioni accessibili della richiesta e degli allegati sono contenute nel Doc. Istr. 103- Trasmissione delle nuove versioni non confidenziali dei documenti inviati dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A in data 14 dicembre 2017 in risposta alla richiesta di informazioni degli Uffici del 15 novembre 2017.]

¹⁴⁷ [Allegato 14 a Doc. Istr. 103 (doc. istr. 68).]

¹⁴⁸ [Allegato 5 a Doc. Istr. 103 (doc. istr. 68). In particolare, MP Silva ha offerto euro 90.500.000 per la stagione 2010/2011 e euro 91.000.000 per la stagione 2011/2012.]

¹⁴⁹ [Allegato 10 a Doc. Istr. 103 (doc. istr. 68). In particolare, IMG ha offerto euro 75.000.000 per la stagione 2010/2011 e euro 75.500.000 per la stagione 2011/2012.]

¹⁵⁰ [Allegato 7 a Doc. Istr. 103 (doc. istr. 68). In particolare, B4 Italia ha offerto euro 76.000.000 per la stagione 2010/2011 e euro 81.000.000 per la stagione 2011/2012.]

¹⁵¹ [Il testo integrale dell'accordo è contenuto nell'Allegato 118 del doc. PF6-50 Relazione dei consulenti tecnici datata 28/7/2016 con allegato DVD.]

- "le parti concordano che MP SILVA parteciperà, direttamente o mediante società collegate o consociate, alla procedura competitiva indetta dalla Lega Calcio per l'assegnazione dei Diritti, rispondendo al relativo Invito, secondo i termini finanziari che saranno discussi e previamente concordati tra le parti"¹⁵².

96. Nell'accordo è espressamente convenuta la gestione congiunta dei c.d. diritti internazionali, con la previsione di discutere e concordare i termini finanziari di risposta all'invito ad offrire e di ripartizione degli impegni finanziari e dei ricavi derivanti dallo sfruttamento "in ragione del 50% (cinquantapercento)". Vi è inoltre l'espressa previsione che gli accordi sulla ripartizione dei ricavi troveranno piena e integrale applicazione anche nel caso in cui BE4 Sarl Luxembourg risultasse assegnataria dei diritti stessi eventualmente anche attraverso società da essa controllate¹⁵³.

97. Sulla base delle evidenze prodotte da IMG in sede di presentazione della domanda di clemenza, il 16 ottobre 2009 (precedentemente al termine per la presentazione delle offerte), MP Silva ha stipulato altri due accordi paralleli e complementari, stavolta con IMG. Il primo prevedeva che, qualora i diritti posti in vendita fossero stati aggiudicati a MP Silva, la stessa accettava di nominare IMG quale consulente esclusivo per la commercializzazione di alcuni di essi¹⁵⁴. Nel secondo, si prevedeva che, qualora IMG si fosse aggiudicata i diritti della Serie A, quest'ultima avrebbe concesso in licenza tali diritti a MP Silva [omissis]¹⁵⁵, ossia un importo pari a quello indicato nell'offerta presentata alla LNPA da IMG

98. Gli accordi reciproci di sub-licenza erano preordinati a definire un meccanismo tale da far sì che IMG fosse scoraggiata dal presentare un'offerta economica maggiore rispetto al corrispettivo indicato nell'accordo con MP Silva. Infatti, nel caso IMG si fosse aggiudicata i diritti audiovisivi pagando alla LNPA [omissis], sarebbe stata obbligata comunque a cedere i diritti a MP Silva per tale cifra e quindi avrebbe subito una perdita economica

iv) Le gare del 2010 relative alla Coppa Italia 2010-2012

99. In data 9 giugno 2010, la LNPA ha pubblicato l'"Invito a Offrire per i Diritti Audiovisivi Internazionali della Fase Finale della Coppa Italia Stagioni 2010-2011 e 2011-2012", il cui termine di presentazione delle offerte era fissato per il 18 giugno 2010 ore 12.00¹⁵⁶. Le offerte pervenute per questa gara sono state esclusivamente quelle di IMG e B4 Capital.

100. In data 1° luglio 2010, l'assemblea della LNPA ha deliberato di accettare l'offerta più alta tra quelle ricevute, ossia quella presentata da B4 Capital¹⁵⁷, sottoscritta da MB in data 21 giugno 2010.

101. Quanto al coordinamento avvenuto in tale occasione, sulla base di quanto rappresentato da IMG in sede di integrazione della domanda di clemenza¹⁵⁸, in una mail del 9 giugno 2010, il giorno stesso della pubblicazione del suddetto invito a offrire, un rappresentante di IMG comunicava ad alcuni suoi colleghi di aver intenzione di comunicare

¹⁵² [Nel testo dell'accordo si legge altresì che "Nel caso in cui i Diritti risulteranno effettivamente assegnati dalla Lega Calcio a MP Silva, MP Silva e BE4 gestiranno congiuntamente l'Attività, ripartendo tra di esse in misura paritaria relativi oneri e proventi. Conseguentemente:

(i) gli impegni finanziari necessari per l'acquisizione dei Diritti (...) e la successiva gestione dei Diritti saranno sostenuti da ciascuna parte in ragione del 50% (cinquantapercento); pertanto, in relazione a ciascun pagamento dovuto da MP Silva, BE4 sarà tenuta a versare a MP SILVA (...) l'importo corrispondente al 50% dell'importo dovuto da MP Silva;

(ii) allo stesso modo, saranno sostenuti in misura paritaria da entrambe le parti altri impegni o obblighi conseguenti all'assegnazione dei Diritti (...) che siano ulteriori e diversi rispetto al versamento dei corrispettivi dovuti alla Lega Calcio; a titolo esemplificativo, se MP Silva sarà tenuta a consegnare una fideiussione alla Lega Calcio, BE4 sarà tenuta a consegnare a MP Silva in tempo utile (...) fideiussione del medesimo tipo a garanzia di importo corrispondente al 50% dell'importo che dovrà essere garantito da MP Silva;

(iii) le parti elaboreranno congiuntamente un piano di marketing tenendo conto delle specifiche competenze di ciascuna nei vari territori in cui avverrà la commercializzazione dei Diritti (...);

(v) al termine di ciascuna stagione, le parti effettueranno un rendiconto circa il risultato economico dell'Attività, in ragione delle commercializzazioni da esse rispettivamente effettuate, in vista della ripartizione dei ricavi (...)."

"Al termine di ciascuna stagione sportiva le parti ripartiranno in misura del 50% (cinquantapercento) i ricavi utili che deriveranno dall'Attività stessa, a prescindere dall'entità e dai risultati del contributo prestato da ciascuna parte (...). Per "ricavi utili" ai fini della presente clausola devono intendersi tutti i proventi effettivamente incassati in esito alla commercializzazione dei Diritti effettuata da alcuna delle parti, con riferimento alla stagione sportiva di riferimento, al netto dei costi di acquisizione degli stessi, nonché dei costi di gestione tecnica necessari per dare esecuzione ai contratti stipulati con terzi (ad es. spese per distribuzione segnali ecc.). Eventuali ulteriori costi sostenuti da alcuna delle parti (quali, a titolo esemplificativo, provvigioni ad agenti, compensi di distribuzione, ecc.), dovranno essere preventivamente concordati ai fini della loro detrazione dai ricavi."

"Allo stesso modo, in caso di mancati ricavi utili derivanti dall'Attività, ciascuna parte sarà tenuta a partecipare alle perdite risultanti in sede di rendiconto in misura paritaria del 50% (cinquantapercento)."

"I Diritti dovranno essere licenziati per il territorio del Medio Oriente all'operatore "Al Jazeera" a fronte del corrispettivo di Euro 48 milioni per le due stagioni di durata dell'accordo. Il corrispettivo relativo a tale accordo sarà rinegoziato nel caso in cui vengano reperite sul mercato offerte scritte per importo superiore alla suddetta somma.".]

¹⁵³ ["Le previsioni del presente accordo troveranno piena e integrale applicazione anche nel caso in cui fosse BE4 a partecipare, direttamente o mediante società collegate o consociate, alla procedura competitiva indetta dalla Lega Calcio per l'assegnazione dei Diritti e risultasse assegnataria dei diritti stessi.".]

¹⁵⁴ [Allegato 75 a Doc. Istr. 189 (Versione accessibile dell'allegato 75 a al doc.L3).]

¹⁵⁵ [Allegato 76 a Doc. Istr. 189 (Versione accessibile dell'allegato 76 a doc.L3).]

¹⁵⁶ [Allegato 17 a doc. istr. 103 (doc. istr. 68).]

¹⁵⁷ [Allegato 21 a doc. istr. 103 (doc. istr. 68).]

¹⁵⁸ [Cfr. doc. L3.]

con B4 [Capital]¹⁵⁹, indicata anche rispetto a tale ciclo di gara come "BE4", denominazione riconducibile a BE4 Sarl/B4 Italia¹⁶⁰. In una ulteriore *mail* del 14 giugno 2010, lo stesso dipendente di IMG dichiara che, considerando che nella precedente assegnazione vi erano stati dei "rumors" sull'accordo tra BE4 e IMG, BE4 avrebbe voluto avere un accordo formalmente meno rischioso di quello precedente con il medesimo risultato della collaborazione nelle offerte e ripartizione in parti uguali dei profitti¹⁶¹. In una *email* del 14 giugno 2010 delle 9.16, IMG indica i passi da compiere, tra i quali vi è quello di concordare con "BE4" le offerte¹⁶². Si osservi che, benché IMG faccia riferimento a BE4 Sarl/B4 Italia, il soggetto partecipante alla procedura di gara ed anche agli accordi di sublicenza successiva è B4 Capital.

102. Nel medesimo giro di mail, si fa riferimento al fatto che a MP Silva sarebbe andato bene e che "BE4" avrebbe venduto i territori secondo quanto già fatto nella precedente assegnazione della Coppa Italia ([*omissis*])¹⁶³.

103. Il 18 giugno 2010, circolava una *mail* tra alcuni dipendenti di IMG contenente i documenti d'offerta e una bozza dell'accordo di licenza con BE4 Sarl/B4 Italia¹⁶⁴. Inoltre, il 2 luglio 2010 MM confermava che "BE4" si era aggiudicata i diritti per la Coppa Italia¹⁶⁵. Anche in tale caso, benché nella documentazione IMG faccia riferimento con l'utilizzo della denominazione a "BE4", il soggetto partecipante alla procedura di gara ed anche agli accordi di sub-licenza successiva, come confermato anche dalle indicazioni fornite da IMG, è B4 Capital¹⁶⁶

v) *Le gare per la Supercoppa Italiana 2010-2011*

104. Il 15 luglio 2010, la Lega Nazionale Professionisti pubblicava un invito a presentare offerte per i diritti audiovisivi internazionali della Supercoppa Italiana 2010 e 2011¹⁶⁷. Il termine ultimo per presentare le offerte era il 26 luglio 2010. L'unica offerta presentata è quella di B4 Capital, pervenuta alla LNPA in data 20 luglio 2010¹⁶⁸. L'apertura delle buste avviene in data 26 luglio 2010¹⁶⁹.

105. In data 4 agosto 2010, la LNPA comunica l'accettazione dell'offerta al seguente indirizzo: "B4 Capital SA c/o B4 Italia S.r.l. Via F.P. de Calboli, 54 - 0195 - Roma", portandola all'attenzione di EV che oggi avrebbe una partecipazione di minoranza in B4 Capital insieme a MB, sulla base delle indicazioni fornite dalla stessa B4 Capital¹⁷⁰.

106. IMG ha identificato alcune email intercorrenti tra IMG e B4 Capital relative ad accordi, di simile tenore rispetto ai precedenti, per la Supercoppa Italiana edizioni 2010 e 2011¹⁷¹. Sulla base di quanto precisato da IMG in data 21 gennaio 2018¹⁷², gli accordi sono stati negoziati da TC e IF, per IMG, e da LM e RP per B4 Capital.

107. Il 26 luglio 2010, MM, al tempo dipendente di IMG, inviava una *mail* a diversi dipendenti di IMG, fra cui IF e TC, in cui scriveva [*omissis*]¹⁷³. [*Omissis*].

108. IMG rileva che il fatto che MM di IMG abbia suggerito, lo stesso giorno in cui scadeva il termine per la presentazione delle offerte, che (i) B4 Capital si sarebbe verosimilmente aggiudicata i diritti e (ii) che IMG e B4 Capital avrebbero congiuntamente distribuito tali diritti, sembrerebbe poter indicare che IMG fosse a conoscenza dell'entità economica dell'offerta di B4 Capital per questi diritti e/o potesse aver concluso un accordo per condividere informazioni sensibili e raggiungere un coordinamento su di essi, sebbene IMG non abbia trovato prove chiare a conferma di tale circostanza¹⁷⁴.

109. Il 29 luglio 2010, MS, dipendente di IMG inviava una *mail* ad alcuni colleghi di IMG scrivendo [*omissis*]¹⁷⁵. Si osservi nuovamente che benché IMG faccia riferimento a BE4 Sarl/B4 Italia, attraverso l'utilizzo della denominazione "BE4", il soggetto partecipante alla procedura di gara ed anche agli accordi di sublicenza successiva è B4 Capital.

¹⁵⁹ [Si adopera la denominazione "B4" riportata in sede di presentazione della domanda di clemenza.]

¹⁶⁰ [Allegato 187 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 187 al doc. L3). In particolare, si legge: [*omissis*].]

¹⁶¹ [Allegato 189 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 189 al doc. L3). In particolare, si legge: [*omissis*]. Vedi anche Allegati 190-191 al Doc. Istr. 169 (Versioni accessibili degli Allegati 190-191 al doc. L3).]

¹⁶² [Allegato 189 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 189 al doc. L3): [*omissis*].]

¹⁶³ [Allegato 189 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 189 al doc. L3).]

¹⁶⁴ [Allegati 192-194-195-196 a Doc. Istr. 169 (Versioni accessibili degli Allegati 192-194-195-196 al doc. L3).]

¹⁶⁵ [Allegato 202 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 202 al doc. L3), ove MM di IMG scriveva: [*omissis*].]

¹⁶⁶ [Doc. Istr. 278 Allegato 1.]

¹⁶⁷ [Doc. Istr. 103 (Versione accessibile doc. istr. 68).]

¹⁶⁸ [Allegato 27 a Doc. Istr. 103 (Versione accessibile dell'Allegato 27 a doc. istr. 68)]

¹⁶⁹ [Allegati 25-26 a Doc. Istr. 103 (Versione accessibile degli Allegati 25-26 a doc. istr. 68)]

¹⁷⁰ [Cfr. doc. istr. 94 cit.]

¹⁷¹ [Doc. L9.]

¹⁷² [Doc Istr. 278 Allegato 1.]

¹⁷³ [Allegato 229 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 229 al doc. L6).]

¹⁷⁴ [Il 29 luglio 2010, MM, di IMG, inviava una mail ad alcuni colleghi in cui affermava [*omissis*]. Allegato 230 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 230 al doc. L9).]

¹⁷⁵ [Allegato 231 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 231 al doc. L9).]

110. Un accordo tra IMG e B4 [Capital] per lo sfruttamento congiunto dei diritti della Supercoppa Italiana 2010 e 2011 veniva sottoscritto il o intorno al 2 agosto 2010. Per completezza IMG chiarisce che B4 [Capital] aveva acquisito i diritti prima di stipulare il menzionato accordo di sfruttamento congiunto con IMG. Intorno al novembre 2010, B4 [Capital] ha cercato di rinegoziare tale accordo. Sembra tuttavia che tale proposta sia stata respinta da IMG¹⁷⁶.

111. IMG rileva come le prove raccolte suggeriscano che IMG e B4 [Capital] abbiano concluso un accordo per condividere informazioni sensibili e coordinarsi su tali diritti. Questo alla luce dei seguenti elementi:

- IMG e B4 [Capital] hanno stipulato accordi per la condivisione di informazioni sensibili sull'entità economica delle offerte e per il potenziale coordinamento di tali offerte in relazione alle gare per l'aggiudicazione dei diritti di Supercoppa Italiana e Coppa Italia sia precedenti che successive a quella in discussione, [omissis];

- alcune mail indicano che quantomeno a partire dal 26 luglio 2010 IMG riteneva che B4 [Capital] si sarebbe aggiudicata i diritti per la Supercoppa 2010 e 2011 e che vi fosse un accordo tra IMG e B4 [Capital] in merito alla distribuzione congiunta di tali diritti. Questo suggerisce che IMG fosse a conoscenza dell'entità economica dell'offerta di B4 [Capital] per questi diritti e/o che potrebbe aver raggiunto un accordo per la condivisione di informazioni sensibili e il coordinamento in relazione ad essi¹⁷⁷;

- i termini dell'accordo per lo sfruttamento in comune prevedevano una divisione degli utili netti al 50/50, previsione descritta come simile al precedente accordo concluso tra IMG e BE4 Sarl/B4 Italia in relazione alla Supercoppa 2009. [omissis], apparentemente vi era un accordo per la condivisione di informazioni sensibili sulle condizioni economiche delle offerte e un coordinamento delle stesse tra IMG e BE4 Sarl/B4 Italia rispetto ai diritti di Supercoppa 2009, e tale accordo prevedeva lo sfruttamento in comune dei diritti e la ripartizione degli utili al 50/50. IMG e B4 [Capital] potrebbero aver raggiunto un accordo simile in relazione ai diritti di Supercoppa 2010 e 2011.

112. Dalla lettura della mail del 29 luglio 2010 da MM a TC, oltre che ad altri dipendenti di IMG, alla domanda di TC [omissis]¹⁷⁸.

113. Nell'ambito della documentazione prodotta dalla Commissione in data 25 maggio 2018, vi è uno scambio di mail interno da cui emerge che il 27 settembre 2011, IMG e B4 Capital hanno sottoscritto un accordo relativo anche all'edizione 2011 della Supercoppa Italiana¹⁷⁹.

vi) La gara del 2011 relativa ai Campionati di Serie A e di Serie B

114. In data 15 novembre 2011, la LNPA ha pubblicato l'"Invito a Presentare Offerte Diritti Audiovisivi Internazionali dei Campionati di Serie A e Serie B Stagioni 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015", il cui termine per la presentazione delle offerte era fissato al 25 novembre 2011¹⁸⁰.

115. L'assemblea della LNPA ha assegnato, in data 28 novembre 2011, i diritti audiovisivi internazionali ancora una volta a MP Silva Limited, aderendo all'offerta presentata in data 25 novembre 2011, pari a euro 351.000.000¹⁸¹. Alla gara risultano partecipare di nuovo IMG, attraverso IMG Media UK LTD, che ha presentato anch'essa l'offerta in data 25 novembre 2011, per un importo complessivo pari a euro 277.500.000¹⁸², e la società B4 Capital, con un'offerta pari a euro 288.000.000¹⁸³, oltre ad altri quattro operatori (Sportfive International S.A., Kentaro LTD, Pitch International LLP e UFA Sports GmbH).

116. Quanto alla procedura competitiva in esame, sulla base della documentazione prodotta dalla Procura della Repubblica, in una data antecedente alla formulazione delle offerte, prima del termine per l'invio delle offerte MP Silva Limited e IMG Limited hanno sottoscritto due accordi, aventi ad oggetto rispettivamente l'uno la licenza dei diritti oggetto della futura assegnazione e l'altro un rapporto di consulenza. Tali accordi, formalmente distinti, sono fra loro collegati dalla condizione della futura assegnazione a uno dei due soggetti contraenti dei diritti internazionali della gara in esame.

117. In particolare:

a) un accordo del 14 novembre 2011¹⁸⁴ (prima della pubblicazione dell'invito ad offrire) tra IMG e MP Silva Limited prevede che esso entri in vigore tra le Parti a condizione che IMG (o sue controllate, collegate, affiliate o controllanti)

¹⁷⁶ [Allegato 232 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 232 al doc. L9).]

¹⁷⁷ [Allegato 232 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 231 al doc. L9).]

¹⁷⁸ [Allegato 230 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 230 al doc. L9) cit]

¹⁷⁹ [Doc. istr. 118-Allegato 19-R_ contratto super coppa italiana 2011.eml e Allegato 25-RE_ contratto super coppa italiana 2011.eml.]

¹⁸⁰ [Doc. Istr. 68.]

¹⁸¹ [Allegato 32 a doc. istr. 103 (doc. istr. 68). Più precisamente, l'offerta di MP Silva era di Euro 114.000.000 per la stagione 2012/2013; euro 117.000.000 per la stagione 2013/2014; euro 120.000.000 per la stagione 2014/2015.]

¹⁸² [Allegato 34 a doc. istr. 103 (doc. istr. 68). Più precisamente, l'offerta di IMG era di Euro 92.000.000 per la stagione 2012/2013; euro 92.500.000 per la stagione 2013/2014; euro 93.000.000 per la stagione 2014/2015.]

¹⁸³ [L'offerta di B4 risulta presentata in data 24 novembre 2011. Cfr. Allegato 33 a doc. istr. 103 (doc. istr. 68). Più precisamente, l'offerta di B4 era di Euro 96.000.000 per ogni stagione del triennio.]

¹⁸⁴ [Il testo integrale dell'accordo è contenuto nell'Allegato 121 del doc. PF6-50 Relazione dei consulenti tecnici datata 28/7/2016 con allegato DVD.]

acquisiscano i diritti di trasmissione e di distribuzione del Campionato di Serie A – esercitabili in tutto il mondo fuorché in Italia, San Marino e Città del Vaticano – per le stagioni sportive 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 (“*This Agreement shall enter into force and effect between the Parties upon the condition that IMG or any of its controlled, affiliated, parent or subsidiary company [...] acquire broadcast and distribution rights exercisable worldwide outside Italy, San Marino and Vatican City for the Italian Football League Serie A and Serie B.*”). In particolare IMG si impegna irrevocabilmente a concedere in licenza a MP & Silva Limited i medesimi diritti, per un corrispettivo pari a € 93 milioni a stagione (cioè a un corrispettivo appena più elevato di quello che IMG Limited avrebbe offerto alla Lega Nazionale Professionisti Serie A di lì a pochi giorni, pari a € 92,5 milioni a stagione¹⁸⁵). L’articolo 3 dell’accordo precisa che la concessione dei diritti da IMG Limited a favore di MP Silva Limited sarebbe avvenuta alle medesime condizioni di licenza previste dal contratto che la LNPA avrebbe stipulato con l’assegnataria IMG e che nessuno dei diritti inclusi nel pacchetto sarebbe stato trattenuto da IMG, dal momento che ognuno di essi, nella loro totalità, sarebbe stato assegnato a MP Silva Limited¹⁸⁶;

b) un accordo del 18 novembre 2011¹⁸⁷ (prima del termine di presentazione delle offerte) tra IMG e MP & Silva Limited prevede che esso entri in vigore tra le Parti a condizione che MP Silva Limited acquisisca i diritti audiovisivi di Serie A per le stagioni sportive 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015; in tal caso MP & Silva Limited avrebbe nominato IMG quale consulente/rappresentante esclusivo per i servizi forniti nei territori di Olanda, Ex Jugoslavia (Bosnia, Croazia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia e Slovenia) e Russia. I servizi offerti da IMG sarebbero stati definiti in un accordo da stipulare non appena la LNPA avrebbe assegnato a MP & Silva Limited i diritti audiovisivi di Serie A. A fronte della fornitura di tali servizi, MP & Silva Limited avrebbe pagato una commissione a IMG calcolata in percentuale a scaglioni sulla base del valore economico degli accordi di licenza sottoscritti dalla società irlandese in uno dei territori oggetto del contratto (clausola 7 del contratto).

118. Nell’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari¹⁸⁸, si fa riferimento ad alcuni messaggi di posta elettronica, precedenti all’invio dell’offerta alla LNPA da parte di MP Silva Limited, destinati al rappresentante di IMG. Tali *mail* sono state rinvenute nel PC in uso al rappresentante di tale società e sono relative alle modalità di distribuzione dei proventi fra quest’ultima e IMG a valle dell’assegnazione dei diritti internazionali nei Paesi interessati dagli accordi poi sottoscritti il 14 e il 18 novembre 2011.

119. In particolare, in una *mail* del 31 ottobre 2011, con oggetto “*distribution plan*”, in base all’andamento del fatturato conseguito in passato sui tre territori Ex Jugoslavia (“Yugo”), Russia e Olanda, Silva rappresenta le seguenti proiezioni: “*Former Yugo: Euro 3.200.000. Russia: Euro 2.000.000. Netherlands: 1.300.000. Total: Euro 6.500.000*”. Sulla base di tali proiezioni è stato rappresentato che “*Soft Guarantee: Euro 4.500.000. Sopra Soft Guarantee: IMG si tiene Euro 2.000.000 a stagione, poi l’eventuale upside si divide 50-50*”. A tale *mail*, IMG risponde il 2 novembre 2011: “*Ho condiviso con i miei - ti chiamo nel pomeriggio se sei libero*”.

120. In una comunicazione del 30 novembre 2011 fra i rappresentanti legali di IMG e MP Silva¹⁸⁹, a poche ore dall’assegnazione dei diritti audiovisivi esteri a MP Silva Limited, si legge: “*Caro [IF, IMG], per ovvi motivi non credo opportuno annunciare ufficialmente il nostro accordo in un periodo così ravvicinato dal tender [bando di gara, n.d.r.]: qualcuno tra Lega e squadre potrebbe avere qualche dubbio o qualche sospetto (peraltro infondato) su come si sono svolte le cose e non credo che sia il caso di alimentarlo. Tanto abbiamo davanti nove mesi per vendere, tutto il tempo necessario. Ritengo opportuno annunciare l’accordo più avanti, magari a gennaio, e andare sul mercato in quel momento.*

Inoltre formalmente bisogna aspettare 45 giorni dall’assegnazione per avere la ratifica dell’authority antitrust (ti mando domani lettera ufficiale con spiegazione “tecnica” in proposito) quindi i tempi devono per forza essere non prima di gennaio anche dal punto di vista procedurale e formale. Tuttavia penso che si possa preannunciare INFORMALMENTE in Olanda e in Russia il nostro accordo, in forma privata e confidenziale ai broadcasters di quei Paesi, a tal proposito parlerò con Roberto e lo farà lui per primo nei prossimi giorni. Poi per iniziare le vere e proprie trattative aspetteremo gennaio.

Ti chiedo invece una particolare cautela sulla ex-Yugoslavia: [V.] è in ritardo sull’ultima fattura Serie A scaduta il 1 novembre, preferisco prima farmi pagare da lui e poi comunicare al mercato la nostra partnership. Se viene a conoscenza o solo sospetta della nostra partnership, il nostro pagamento scaduto (Euro 1,3 milioni circa) sarebbe

¹⁸⁵ [Allegato 34 a doc. istr. 103 (doc. istr. 68) cit.]

¹⁸⁶ [“*The grant of the Italian Football Rights by IMG to MP Silva provided under section 2 shall be governed by the same licence terms, condition and applicable provisions as contained in the agreement by which the entity controlling the Italian Football Rights (i.e. the Italian Football League) will grant such Rights to the IMG Companies. None of the rights included in the Italian Football Rights shall be retained by the IMG Companies, since any and all such rights shall, in their entirety, be granted and assigned to MP SILVA for the yearly consideration set forth under Section 2 above.*”]

¹⁸⁷ [Il testo integrale dell’accordo è contenuto nell’Allegato 122 del doc. PF6-50 Relazione dei consulenti tecnici datata 28/7/2016 con allegato DVD.]

¹⁸⁸ [PI.1.]

¹⁸⁹ [Il testo integrale della mail è contenuto nell’Allegato 126 del doc. PF6-50 Relazione dei consulenti tecnici datata 28/7/2016 con allegato DVD.]

fortemente a rischio. Quindi prima porto a casa questo pagamento, poi annunciamo (prima informalmente, poi ufficialmente) la nostra partnership commerciale in ex-Yugo. Ti tengo informato. (...)"

121. I documenti contrattuali suindicati, trasmessi dalla Procura della Repubblica di Milano, sono stati consegnati anche da IMG¹⁹⁰. IMG ha confermato che vi è stato un coordinamento con MP Silva dell'offerta che IMG intendeva presentare. In particolare, IMG avrebbe informato MP Silva circa l'entità della propria offerta economica¹⁹¹.

122. In modo simile a quanto già occorso in occasione della gara indetta dalla Lega Serie A nel 2009, anche in questo caso gli accordi reciproci di sub-licenza erano preordinati a far sì che IMG fosse scoraggiata dal presentare un'offerta economica maggiore rispetto al corrispettivo indicato nell'accordo con MP Silva in quanto in tal caso avrebbe subito una perdita economica. L'offerta che IMG ha presentato alla Lega Serie A per la gara in oggetto ammontava infatti a euro 92.500.000. Essa era pertanto inferiore di Euro 500.000 rispetto al corrispettivo previsto, nel caso in cui fosse stata IMG ad aggiudicarsi la gara, nell'accordo di sub-licenza dei diritti in favore di MP Silva.

123. Nell'ambito della documentazione trasmessa dalla Commissione europea, è stata acquisita copia di comunicazioni intercorrenti fra MP Silva e B4 Capital che indicano il coinvolgimento di quest'ultima nella commercializzazione dei diritti del campionato di Serie A per l'anno 2012 in alcuni territori (in particolare Albania e Kosovo), nonostante B4 Capital non fosse stata aggiudicataria dei diritti¹⁹².

vii) *Le gare relative alla Coppa Italia stagioni 2012-2013 2013-2014 e 2014-2015 e della Supercoppa Italiana 2012, 2013 e 2014*

124. In ordine alle gare in oggetto, relative a Coppa Italia e Supercoppa stagioni 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015 e della Supercoppa Italiana 2012, 2013 e 2014, IMG ha prodotto ulteriori evidenze in merito alla conclusione di un accordo al fine di coordinare le offerte nelle predette gare.

125. In particolare, in data 4 giugno 2012, la LNPA ha pubblicato l'"Invito a Presentare Offerte Diritti Audiovisivi per il mercato Internazionale Coppa Italia e Supercoppa Italiana Stagioni 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015"¹⁹³, che prevedeva come termine per la presentazione delle offerte il 14 giugno 2012, poi prorogato al 22 giugno 2012, data in cui si è proceduto all'apertura delle buste delle offerte¹⁹⁴. Le offerte pervenute alla Lega Calcio sono quelle di B4 Capital SA, IMG, Sportfive International S.A. e UFA Sport GmbH. Nell'assemblea del 4 luglio 2012, la Lega ha assegnato i diritti a B4 Capital SA¹⁹⁵, sottoscritta in data 20 giugno 2012, da RP¹⁹⁶.

126. Diversi mesi prima della pubblicazione del bando di gara e in particolare il 22 marzo 2012, IMG ha rappresentato che IF di IMG inviava una mail a FDS di B4 Capital facendo seguito a una conversazione telefonica intervenuta tra i due. Nella mail IF (IMG) indicava [omissis]¹⁹⁷.

127. La documentazione trasmessa dalla Commissione¹⁹⁸, acquisita nel corso di accertamenti ispettivi, indica la sussistenza di ulteriori comunicazioni fra i menzionati rappresentanti legali di IMG e B4 Capital.

128. In particolare, nel periodo ricompreso tra il 17 aprile ed il 26 aprile 2012, FDS (B4 Capital) e IF (IMG) discutono dei termini economici dell'accordo ed i territori interessati. [omissis].

129. Tra le comunicazioni reperite dalla Commissione, vi è una mail intercorrente tra i rappresentanti di IMG e B4 Capital del 20 giugno 2012, ove si fa riferimento ad un possibile coordinamento delle offerte a fronte dell'eventuale aumento da parte di altri partecipanti alla gara [omissis]¹⁹⁹.

130. Sulla base della documentazione trasmessa dalla Commissione europea, la bozza della scrittura privata relativa al contratto fra IMG e B4 Capital è stata discussa in data 16 agosto 2012²⁰⁰ ed ancora è stata oggetto di modifiche in data 20 agosto 2012²⁰¹, in data 6 dicembre 2012²⁰² e 10 dicembre 2012²⁰³. In quest'ultimo documento, nella mail

¹⁹⁰ [Docc. 100, 101 e 125 allegati al doc.L3 e allegati 235-236 a Doc. L9.]

¹⁹¹ [Doc. L.3.]

¹⁹² [Doc. istr. 118 – Allegato 16 - offer for seria A.eml. Dalla lettura delle comunicazioni emerge che [omissis].]

¹⁹³ [Allegato 46 a doc. istr. 103 (doc. istr. 68).]

¹⁹⁴ [Allegato 48 a doc. istr. 103 (doc. istr. 68).]

¹⁹⁵ [Allegato 53 a doc. istr. 103 (doc. istr. 68).]

¹⁹⁶ [Allegato 49 a doc. istr. 103 (doc. istr. 68).]

¹⁹⁷ [Allegato 210 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 210 al doc. L6). Il 17 aprile 2012 FDS rispondeva a questa email riassumendo i termini principali dell'accordo tra IMG e B4 Capital confermando che [omissis]. La predetta mail è stata trasmessa anche dalla Commissione (doc. istr. 118-Allegato 10- Fwd_ Coppa.eml e Allegato 27 - Re_ Coppa.eml). A seguito di questo scambio di mail, il 20 giugno 2012 IF (IMG) inoltrava la catena di mail intercorsa con FDS (B4 Capital) a LB e TC, entrambi di IMG, e il 4 luglio 2012 LB (IMG) rispondeva indicando i dettagli dell'accordo con B4 Capital.]

¹⁹⁸ [Doc. istr. 118-Allegati 8-FW_ Coppa.eml e 14 I_ FW_ Coppa.eml.]

¹⁹⁹ [Doc. istr. 118-Allegato 8- FW_ Coppa.eml.]

²⁰⁰ [Doc. Istr. 118 -- Allegato 1-[No Subject].eml.]

²⁰¹ [Doc. Istr. 118 – Allegato 15- I_.eml.]

²⁰² [Doc. Istr. 118 – Allegato 4- contratto coppa italia.eml.]

²⁰³ [Doc. Istr. 118 – Allegato 23- RE_ contratto coppa italia.eml e Allegato 24 RE_ contratto coppa italia_1.eml.]

di accompagnamento si fa riferimento alla possibilità di ricomprendere nell'accordo anche la Supercoppa Italiana per le stagioni da 2012 a 2014. Per l'edizione del 2013, vi sono comunicazioni interne risalenti al luglio 2013 che indicano l'esistenza di un accordo per la commercializzazione dei diritti relativi alla trasmissione di tale evento²⁰⁴. Ad essa seguono comunicazioni relative ai territori di distribuzione fra B4 Capital e IMG²⁰⁵.

131. Il 17 gennaio 2013, TC (IMG) inviava una *mail* a IF (IMG) e ad altri colleghi IMG con allegato l'accordo tra IMG e B4 Capital. Nella *mail*, TC (IMG) scriveva: *[omissis]*²⁰⁶. *[Omissis]*²⁰⁷.

132. Nella documentazione trasmessa dalla Commissione, vi sono documenti che confermano il coinvolgimento di IMG nell'ambito della commercializzazione dei diritti relativi alla finale di Supercoppa del 2013 assegnati a B4 Capital. In particolare, in sede di conclusione di un contratto per la visione del predetto evento con un operatore televisivo attivo in America Latina (ESPN), in una *mail* interna a B4 Capital del 15 luglio 2013 intercorrente fra EV e FDS²⁰⁸, viene riportato quanto segue: *[omissis]*²⁰⁹ *[omissis]*.

133. Sulla base della documentazione prodotta dalla Commissione, vi sono elementi che indicano altresì il coinvolgimento di MP Silva nella commercializzazione dei diritti relativi alla Coppa Italia e stagioni 2012-2013 2013-2014 e 2014-2015. In particolare, in data 15 maggio 2012, MP Silva ha stipulato un contratto di licenza con B4 Capital ossia in una data antecedente alla pubblicazione del bando da parte della Lega Serie A, avvenuta in data 4 giugno 2012. Tale accordo ha ad oggetto le partite della Coppa Italia dai fase dei quarti di finale sino alla finale per le edizioni 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 ed è relativo ai territori di Francia, Nord America, Nord Africa e Medio Oriente²¹⁰.

134. A tale accordo sono seguite comunicazioni relative ai dati economici per la commercializzazione delle manifestazioni all'estero²¹¹, che coinvolgono RS (MP Silva) e MB e EV (B4 Capital) in merito allo svolgimento delle partite relative alla Coppa Italia 2012/2013 e alla Supercoppa Italiana 2012²¹². Inoltre, in una comunicazione del 20 luglio 2013, B4 Capital trasmette a MP Silva uno schema di commissione "per il partner che facilita l'accordo con RAI"²¹³.

135. Altre comunicazioni interne di B4 Capital indicano la sussistenza di accordi con MP Silva relativi alla commercializzazione dei diritti per le gare in oggetto (*[omissis]*)²¹⁴.

viii) La gara del 2014 relativa al Campionato di Serie A per il triennio 2015/2018

136. In data 30 settembre 2014, la LNPA ha pubblicato l'"Invito a Presentare Offerte Diritti Audiovisivi Internazionali del Campionato di Serie A Stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018", che prevedeva come termine per la presentazione delle offerte il 15 ottobre 2014²¹⁵.

137. In data 20 ottobre 2014²¹⁶, l'assemblea della LNPA ha deliberato di voler accettare l'offerta più alta tra quelle ricevute, ossia quella presentata da MP Silva Limited in data 15 ottobre 2014, per un importo complessivo per il triennio pari a Euro 557.000.000²¹⁷. Alla gara risultano partecipare esclusivamente MP Silva, B4 Capital, con offerta presentata in data 14 ottobre 2014, pari a Euro 405.000.000²¹⁸ e IMG, con offerta presentata in data 15 ottobre 2014, pari a Euro 420.000.000²¹⁹.

²⁰⁴ [Doc. Istr. 118 - Allegato 29-Re_ Supercup Finale 2013.eml, Allegato 30 - Re_ Supercup Finale 2013_1.emle Allegato 37 - Supercup Finale 2013.eml.]

²⁰⁵ [Doc. Istr. 118 - Allegato 34-supercoppa.eml, Allegato 35-supercoppa.eml (2), Allegato 36 -supercoppa_1.eml; Allegato 38 - territori supercoppa.eml e Allegato 39 - territori supercoppa.eml (2).]

²⁰⁶ [Allegato 211 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 211 al doc. L6).]

²⁰⁷ [Allegato 212 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 212 al doc. L6).]

²⁰⁸ [Doc. istr. 118, Allegato 29.]

²⁰⁹ [Doc. istr. 118, Allegato 30.]

²¹⁰ [Doc. Istr. 118 - Allegato 26. Il testo dell'accordo, completo delle firme dei rappresentanti legali, è allegato alle mail di trasmissione intercorse fra i rappresentanti B4 Capital a MP Silva.]

²¹¹ [Doc. Istr. 118 - Allegato 6- COPPA ITALIA 2012 13.eml.]

²¹² [Doc. Istr. 118 - Allegato 5- Coppa Italia - Supercoppa - Tim Trophy.eml e Allegato 28 - Re_ italian cup & tim trophy & italian super cup.eml.]

²¹³ [Doc. Istr. 118 - Allegato 31 - Schema comm_1.eml. [omissis].]

²¹⁴ [Doc. Istr. 118 - Allegati 20 - R_ Re_ B.P. COPPA ITALIA 2012-15.eml e 21 - R_ Re_ B.P. COPPA ITALIA 2012-15.eml (2)].]

²¹⁵ [Doc. istr. 103 (Doc. Istr. 103).]

²¹⁶ [Allegato 63 a Doc. Istr. 103 (Doc. Istr. 68).]

²¹⁷ [Allegato 60 a Doc. Istr. 103 (Doc. Istr. 68). In particolare, MP Silva ha offerto Euro 172.000.000 per la stagione 2015/2016; Euro 185.000.000 per la stagione 2016/2017; Euro 200.000.000 per la stagione 2017/2018.]

²¹⁸ [Allegato 62 a Doc. Istr. 103 (Doc. Istr. 68). In particolare, B4 Capital ha offerto Euro 123.000.000 per la stagione 2015/2016; Euro 135.000.000 per la stagione 2016/2017; Euro 147.000.000 per la stagione 2017/2018.]

²¹⁹ [Allegato 61 a doc. istr. 103 (doc. istr. 68). In particolare, IMG ha offerto Euro 140.000.000 per ciascuna stagione del triennio.]

138. Anche in tale occasione, MP Silva Limited e IMG stipulano nuovi accordi in data 14 ottobre 2014, ossia nella stessa data della presentazione delle offerte alla LNPA.

139. Gli accordi in esame presentano la medesima struttura e il medesimo oggetto degli accordi stipulati in occasione della gara relativa al ciclo delle stagioni 2012/2015. Infatti, essi sono costituiti dalla licenza dei diritti oggetto della futura assegnazione da parte di IMG a favore di MP Silva per alcune aree geografiche e da un rapporto di consulenza a carico di IMG da rendere a favore di MP Silva. Tali accordi, formalmente distinti, sono fra loro collegati dalla condizione della futura assegnazione a uno dei due soggetti dei diritti internazionali per il triennio 2015/2018.

140. In particolare:

- il primo²²⁰ stabilisce che qualora IMG si fosse aggiudicata la gara di assegnazione dei diritti audiovisivi internazionali relativi ai Campionati di calcio italiano di Serie A per le stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, questa avrebbe concesso a MP & Silva Limited i medesimi diritti per lo sfruttamento in esclusiva, per i territori di Francia, MENA (Middle East and North Africa) e i Paesi dell'America Latina, a un corrispettivo complessivamente pari a Euro 150.000.000, suddiviso in base alla tabella contenuta nell'Annex 1 al contratto.

Anche in questo caso, IMG ha offerto un corrispettivo leggermente superiore a quello che avrebbe offerto alla LNPA (Euro 140.000.000²²¹);

- il secondo accordo, anch'esso del 14 ottobre 2014²²², stabilisce che qualora i diritti audiovisivi internazionali per le stagioni sportive dalla 2015/2016 alla 2017/2018 fossero stati assegnati a MP Silva Limited, quest'ultima avrebbe designato IMG quale consulente esclusivo per i territori di Stati Uniti d'America, Canada, Russia e Comunità degli Stati Indipendenti, Africa sub-sahariana, sub-continente indiano e Giappone, i cui servizi sarebbero stati identificati nel dettaglio in un successivo accordo. In considerazione delle prestazioni fornite da IMG, MP & Silva Ltd si sarebbe impegnata a riconoscere una commissione pari complessivamente a 12,5 milioni di Euro ripartita in tre *tranche*: 3,5 milioni per la stagione 2015/2016, 4 milioni per la stagione 2016/2017 e 5 milioni per la stagione 2017/2018 (clausola 7 del contratto).

141. In sede di domanda di clemenza²²³, IMG ha confermato le predette evidenze, rappresentando che, il 13 ottobre 2014 (prima del termine per la presentazione delle offerte), IMG e MP Silva hanno concluso un accordo relativo ai diritti audiovisivi per la trasmissione in diretta *streaming* (cosiddetto *live streaming*) e per i diritti connessi ai servizi al pubblico di scommesse sportive (cosiddetti *gaming* o *betting retail rights*) per una serie di eventi elencati *[omissis]*²²⁴. Tali eventi includevano, insieme a diversi diritti relativi a eventi gestiti da soggetti non italiani, i diritti della Serie A e di altri eventi. Ai sensi di tale accordo, MP Silva concedeva in licenza a IMG certi diritti esclusivi per la trasmissione in diretta *streaming* e per l'utilizzo ai fini di scommesse sportive, assieme ad alcuni diritti non esclusivi per lo sfruttamento delle clip dei filmati.

142. Sulla base delle dichiarazioni di IMG, essa avrebbe coordinato la propria offerta con MP Silva, informandola circa l'entità dell'offerta economica che intendeva presentare alla Lega Serie A.

143. IMG ha altresì fornito talune precisazioni in merito a quanto argomentato da MP Silva nell'ambito della propria memoria di risposta alla CRI in relazione alla pretesa cessazione dell'accordo di consulenza per i diritti della Serie A per le stagioni 2015/2018.

Innanzitutto, IMG ha rilevato che, quanto rappresentato da MP Silva non appare corretto sotto un profilo fattuale. Ad IMG non risulta infatti che MP Silva abbia mai richiesto l'interruzione o la cessazione dell'esecuzione dell'accordo di consulenza in vigore con IMG a seguito dell'avvio del procedimento. *[Omissis]*.

144. Gli elementi in atti indicano la sussistenza di un coinvolgimento anche di B4 Capital nel coordinamento delle offerte per il campionato di calcio di Serie A per le edizioni 2015-2018, posto che tale soggetto interloquisce con MP Silva.

145. In particolare, nella documentazione trasmessa dalla Commissione europea, è ricompresa una *mail* interna del 26 settembre 2014 intercorrente fra i dipendenti di B4 Capital, contenente in allegato la bozza di una comunicazione destinata a MP Silva precedente alla formulazione delle offerte del seguente tenore: *[omissis]*²²⁵.

146. Tale mail si inserisce nel quadro di precedenti accordi di sub-licenza stipulati fra MP Silva e B4Capital, ad esempio con riferimento alla serie B, fino al 2015 (cfr. di seguito, tabella 1.5).

²²⁰ *[Il testo integrale dell'accordo è contenuto nell'Allegato 136 del doc. PF6-50 Relazione dei consulenti tecnici datata 28/7/2016 con allegato DVD.]*

²²¹ *[Cfr. Allegato 61 a doc. istr. 103 (doc. istr. 68) cit.]*

²²² *[Il testo integrale dell'accordo è contenuto nell'Allegato 137 del doc. PF6-50 Relazione dei consulenti tecnici datata 28/7/2016 con allegato DVD. Si vedano anche i Docc. 155 e 157 allegati al doc.L3.]*

²²³ *[Doc. L3.]*

²²⁴ *[Doc. 153 allegato al doc.L3.]*

²²⁵ *[Doc. Istr. 118 – Allegato 2 - [No Subject]_1.eml, Allegato 3 - 30 versione.eml, Allegato 32 - Scrittura Silva.eml e Allegato 33- Scrittura Silva_4.eml.]*

ix) La gara relativa alla Coppa Italia e alla Supercoppa Italiana triennio 2015-2018

147. In data 15 aprile 2015, la LNPA ha pubblicato l'Invito a Presentare Offerte Coppa Italia e Supercoppa Italiana Stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 Diritti Audiovisivi internazionali", che prevedeva come termine per la presentazione delle offerte il 7 maggio 2015²²⁶. Le offerte sono state inviate da B4 Capital²²⁷, IMG²²⁸, Futmedia Gestión de Derechos e BeIN IP Limited.

148. In data 22 giugno 2015, l'assemblea della LNPA ha deliberato di voler accettare l'offerta più alta tra quelle ricevute, ossia quella presentata da B4 Capital²²⁹, sottoscritta dal legale rappresentante di quest'ultima RP.

149. Con riferimento alla partecipazione alle gare per Coppa Italia e Supercoppa Italiana per il triennio 2015-2018, la Procura della Repubblica di Milano ha fornito specifici elementi relativi alla sussistenza di un coordinamento fra B4 Capital e MP Silva che non risulta aver formulato un'offerta per tale gara.

150. In particolare, nella richiesta di misura cautelare²³⁰, viene rappresentato che il 22 giugno 2015 B4 Capital si è aggiudicata i diritti audiovisivi per i territori internazionali della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana delle stagioni 2015-2018, per una cifra di circa 78 milioni di Euro.

151. In data 25 febbraio 2015, emerge la circostanza che MP Silva abbia indirettamente informato B4 Capital della propria astensione alla partecipazione alla gara per l'assegnazione dei diritti audiovisivi della Coppa Italia, attraverso B., allora rappresentante legale di Infront. ("S.: che per fortuna, che per fortuna... B.: ... nella negoziazione è che ho stretto la mano con [RS - MP Silva] che la Coppa Italia lui si astiene e poi la prenderete voi da chi vi prende.")²³¹.

152. Per tale gara, inoltre da altre intercettazioni telefoniche eseguite nel periodo compreso tra il febbraio e il dicembre 2015, ad avviso della Procura erano emersi "elementi di criticità" in ordine alla sua regolarità, riconducibili all'influenza di RS, rappresentante di MP Silva come evincibile dal contenuto di conversazioni intercettate il 5 maggio 2015. In particolare, da una conversazione intercettata il 5 maggio 2015 emerge che il rappresentante di Silva ha avuto contatti con MB di B4 Capital in merito all'offerta che sarebbe stata poi formulata da tale società in relazione alla gara per i diritti internazionali per il triennio 2015/2018 ("Silva: [MB, B4 Capital] detto tra noi, se li perde, se perde i diritti è flip, cioè lui ha... adesso ha aperto uffici, ha preso persone, non ha un *** di niente. Lui non ha niente, ha solo la Coppa Italia. E quindi non so cosa... se perde la Coppa Italia non so cosa fa. Quindi... e il fatto che mi dica "no, però non so se mi interessa..." così, mi fa capire secondo me... spara, spara alto")²³².

153. La Commissione ha inoltre fornito evidenze in merito ad interlocuzioni fra B4 Capital e MP Silva in merito alla commercializzazione dei diritti relativi alla Coppa Italia e alla Supercoppa oggetto di gara da parte della LNPA nel 2015. In una mail del 26 aprile 2016, un rappresentante interno di B4 Capital trasmette a MP Silva i dati relativi alle offerte

²²⁶ [Cfr. Doc. istr. 68 - Allegato 67.]

²²⁷ [L'offerta di B4 risulta presentata in data 8 maggio 2015. Allegato 69 a doc. istr. 103 (doc. istr. 68).]

²²⁸ [L'offerta di IMG risulta presentata in data 8 maggio 2015. Allegato 72 a doc. istr. 103 (doc. istr. 68).]

²²⁹ [Allegato 80 a doc. istr. 103 (doc. istr. 68).]

²³⁰ [Cfr. Doc. PI-1.]

²³¹ [Cfr. doc. PF2-14, in cui si legge:

"S. [MP Silva]: che per fortuna, che per fortuna...

B. [Infront]: sì no... per fortuna invece... non far lo spiritoso perché, ti giuro, dopo che per mesi gli avevo garantito che il 50% ce l'aveva, dirgli che è sparita non è che me la cavo per fortuna, poi dico guarda tutto quello che posso fare, cosa che ho fatto, nella negoziazione è che ho stretto la mano con [RS, MP Silva] che la Coppa Italia lui si astiene e poi la prenderete voi da chi vi prende. Allo stesso modo i club channel sono una cosa con Luigi e li portiamo tutti... e questo è".]

²³² [Di seguito si riporta il testo dell'intercettazione come riportato nella richiesta di misura cautelare.

"S. [MP Silva]: allora, la Coppa Italia... lui mi chiedeva, cercava di capire cosa fa Nas (trattasi di N. A.-K., soggetto cui fa capo BeIN Media Group). Gli ho detto "guarda, non so un *** non so niente..."

B. [Infront]: bravissimo.

S.: così "non lo so". "No, perché così..." io ho detto "guarda, non so niente, non me ne frega un ***, ne sto fuori..." quindi, voglio dire, ho cercato di dare informazioni così. Ho provato anch'io ad avere informazioni, ma lui adesso dice "no, ma non so, farò un bid molto basso..." quindi probabilmente è il contrario non lo so (ride). B.: è il contrario, esatto, certo. Però io, cioè... ti ha detto N. che sono andato a Parigi? Ci siam visti? S.: sì sì, sì sì.

B.: lui preferiva che lo facessi tu, poi non so. Gli ho detto "guarda, devi convincere [RS, MP Silva], io non so se vuole".

S.: no no no no. Poi m'ha chiamato gli ho detto "guarda tienimi fuori", ho detto "ma è anche meglio per tutti, sennò sempre Silva, che poi dicono ah B. Silva, anche persino sulla Coppa Italia...", ho detto "non me ne frega un ***, è una roba (inc.le) i tuoi territori, non me ne frega un ***, rischiamo solo di far vedere che è sempre la stessa roba (inc.le)". Ho detto "anzi, se vince uno straniero come Media-Pro o Pitch(fon), secondo me è anche meglio..."

B.: no, io Pitch non lo voglio tra i coglioni. Ti dico se fa l'offerta Pitch gliel'ho già detto che non c'è una chance che passa. Te lo garantisco perché mi sta sul ***, non mi fido bene. Mentre Media-Pro...

S.: e allora Media Pro. Media Pro, facciamo vincere Media Pro o Bi... poi c'è [dipendente B4] che non so cosa...

B.: [n.d.r. MB, B4 Capital] non so un *** e vada a fare *****, ecco...

S.: [n.d.r. MB, B4 Capital] detto tra noi, se li perde, se perde i diritti è flip, cioè lui ha... adesso ha aperto uffici, ha preso persone, non ha un *** di niente. Lui non ha niente, ha solo la Coppa Italia. E quindi non so cosa... se perde la Coppa Italia non so cosa fa. Quindi... e il fatto che mi dica "no, però non so se mi interessa..." così, mi fa capire secondo me... spara, spara alto.]


per la commercializzazione dei diritti internazionali²³³. Inoltre, in una comunicazione interna fra i rappresentanti di B4 Capital del 20 aprile 2016 si conferma che l'offerta fu realmente indirizzata a MP Silva ([omissis]²³⁴).

IV.III La gara relativa all'assegnazione dei diritti internazionali per il triennio 2018/2021

154. Nel corso delle verifiche ispettive svolte presso la sede di Infront, sono state acquisite alcune presentazioni elaborate dalla stessa Infront, successivamente illustrate dall'advisor alla LNPA relative alla valutazione del sistema di vendita dei diritti internazionali. In particolare, in una presentazione dal titolo *"Analisi e comparazione dei tender internazionali delle principali Leghe europee"*²³⁵ (Figura 1) vengono valutati i ricavi dalla vendita di diritti internazionali in confronto con i risultati ottenuti dalla vendita dei diritti di altre competizioni europee.

155. Dal suddetto confronto emerge che i ricavi ottenuti dalla vendita dei diritti internazionali dal 2007 e relativi alle competizioni organizzate dalla Lega Serie A siano ben al di sotto di quelle di altri campionati europei (Figura 1).

Figura 1 - Ricavi delle principali competizioni nazionali di calcio in Europa



156. In data 7 agosto 2017, la LNPA ha pubblicato l'"Invito a Presentare Offerte per i Diritti Audiovisivi Internazionali Stagioni Sportive 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021"²³⁶, che prevedeva come termine per la presentazione delle offerte il 15 settembre 2017. Il pacchetto globale relativo al Campionato di Serie A è stato aggiudicato a IMG per il valore di [1.000-1.200] milioni di Euro per le tre stagioni 2018/2021 a fronte di un valore di vendita di [500-650]

²³³ [Doc. Istr. 118 - Allegato 7. Di seguito si riporta il testo della mail: "Ciao [RS, MP Silva], Faccio seguito alle mail intercorse ed ai vari meeting riguardanti il prodotto Coppa Italia. Ti riepilogo qui sotto l'attuale situazione: Il Pacchetto comprende le prossime 2 stagioni di Coppa Italia (2016/2017 e 2017/2018) e le due edizioni di Supercoppa Italiana (2016 e 2017).

- I territori sono:

Asia escluso Cina, Macao e Giappone (rispetto alla vecchia offerta il Giappone non è più disponibile ma abbiamo aggiunto Hong Kong).

La richiesta (come da accordi pregressi) è

per la stagione 2016/17 1.500.000,00 euro

Per la stagione 2017/18 2.500.000,00 euro

Per un totale di 4.000.000,00 di Euro

Nel frattempo abbiamo un'ulteriore opportunità riguardo ai territori:

USA

Canada

Spagna

Caraibi

dove riteniamo congrua un'offerta di altri 5.000.000,00 di euro.

In sostanza, la proposta complessiva su tutti i territori dettagliati è di 9.000.000,00 di euro".]

²³⁴ [Doc. Istr. 118 - Allegato 17.]

²³⁵ [ISP. 145.]

²³⁶ [Doc. 86.]

milioni di Euro per il 2015/2018 e 351 milioni di Euro per il periodo 2010/2012. A tale valore, va aggiunto il pacchetto dei diritti c.d. *betting* assegnato a IMG per [10-50] milioni di Euro²³⁷.

157. L'offerta di MP Silva per il pacchetto globale è stata pari ad Euro [omissis]²³⁸.

158. Di seguito si riporta una tabella che, per gli ultimi tre cicli di assegnazione, ove l'ultimo non risulta interessato dalle condotte in contestazione, sintetizza i soggetti aggiudicatari dei diritti internazionali per il campionato di Serie A e Serie B e il valore delle offerte da essi presentate.

Tabella 1 – Andamento delle aggiudicazioni dei diritti internazionali del Campionato di Serie A

	2010/2012	2015/2018	2018/2021
Aggiudicatario	Media Partners & Silva Limited	Media Partners & Silva Limited	IMG Media Ltd.
Offerta totale	351.000.000 Euro	[500.000.000-600.000.000] Euro	[1 mil.-1,2 mil.] Euro
Offerta media annua	175.500.000 Euro	[150.000.000-200.000.000] Euro	[300.000.000-350.000.000] Euro (+93,73% rispetto 2010/12) (+83,12% rispetto 2015/18)

159. Si osserva che il valore dell'assegnazione risulta molto più elevato rispetto ai periodi precedenti. In particolare, gli introiti annuali per la Lega Calcio sono aumentati del 94% rispetto alle stagioni sportive 2010/2012 e dell'83% rispetto al triennio sportivo 2015/2018.

160. In sede di verbale ispettivo, la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha precisato di aver ricevuto dettagliati *report* riguardanti la distribuzione dei diritti nel mondo da parte di MP & Silva (dati di ascolto, modalità e ore di trasmissione per Paese e per partita), ma non copia dei singoli contratti di sub-licenza né dei relativi corrispettivi, nonostante le ripetute richieste della LNPA, di cui si è dato conto in alcune riunioni della Commissione Tecnica diritti audiovisivi e nel corso di alcune Assemblee²³⁹.

161. Nell'audizione di IMG dell'11 dicembre 2018 e con un'apposita richiesta di informazioni formulata alla Parte²⁴⁰, oltre che alla Lega Nazionale Professionisti Serie A²⁴¹, gli Uffici hanno raccolto elementi in merito all'andamento della vendita dei diritti delle competizioni organizzate dalla Lega Serie A per il triennio 2018/2021 ed ai rapporti ed alle rendicontazioni offerte al predetto ente.

Tali attività sono precedenti alla richiesta di MP Silva di procedere ad approfondimenti in merito all'andamento sulla gara per il triennio 2018/2021 formulate nella nota pervenuta in data 17 dicembre 2018²⁴².

162. IMG ha rappresentato che, poiché le stagioni oggetto del bando della Lega Serie A e la conseguente commercializzazione dei relativi diritti sono solo all'inizio, non è al momento possibile trarre conclusioni in un senso o in un altro circa la profittabilità dei diritti. La Parte ha depositato comunicazioni relative all'interlocuzione con la LNPA ed il contratto formalizzato successivamente all'aggiudicazione a favore di IMG²⁴³. Analoghe informazioni sono state depositate dalla LNPA²⁴⁴.

163. Sul punto, si osserva che l'offerta di MP Silva per la gara relativa ai diritti internazionali della Serie A per il triennio 2018/21 [omissis]²⁴⁵.

IV.IV Gli elementi relativi alle posizioni delle società B4 Capital SA e B4 Italia S.r.l. in liquidazione, anche rispetto ai rapporti con BE4 Sarl Luxembourg

164. Nella decisione dell'Autorità del 3 ottobre 2018 è stato chiesto agli Uffici di provvedere a chiarire le posizioni delle società B4 Capital SA e B4 Italia S.r.l. in liquidazione, anche rispetto ai rapporti con BE4 Sarl Luxembourg, che alla data dell'adozione della delibera di supplemento d'istruttoria non era parte del procedimento.

165. Ciò posto, nella presente sezione, in ossequio alle indicazioni del Collegio formulate nel provvedimento del 3 ottobre 2018, verranno illustrati nel dettaglio gli elementi raccolti sui predetti aspetti, sia nel corso dell'istruttoria che

²³⁷ [Doc. istr. 68.]

²³⁸ [Doc. Istr. 68.]

²³⁹ [ISP. 2.]

²⁴⁰ [Doc. Istr. 268.]

²⁴¹ [Doc. Istr. 270.]

²⁴² [Doc. Istr. 275.]

²⁴³ [Doc. Istr. 278.]

²⁴⁴ [Doc. Istr. 279.]

²⁴⁵ [Doc. Istr. 68.]

nel successivo supplemento, relativi alla posizione di B4 Capital SA, B4 Italia S.r.l. in liquidazione e BE4 Sarl Luxembourg.

166. Dopo aver richiamato gli elementi relativi alla composizione del capitale sociale e degli organi di amministrazione dei predetti soggetti, già accennati nella sezione dedicata alla descrizione delle Parti nel presente atto oltre che nella Comunicazione delle Risultanze Istruttorie del 21 giugno 2018, si procederà ad indicare gli accordi di cui ciascuna delle predette società è parte contraente formale ed il soggetto che ha proceduto formalmente a presentare l'offerta, con l'indicazione della persona fisica che ha sottoscritto la stessa.

167. Inoltre, per le stagioni sportive a partire dal 2008/2009 sino alla stagione 2017/2018, per ciascun evento organizzato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A (Campionato Serie A, Campionato Serie B, Coppa Italia e Supercoppa) verrà fornita l'indicazione dei contratti di sub-licenza, consulenza o a qualunque titolo stipulati fra le società parti del presente procedimento, così come evincibile dagli elementi in atti e degli ulteriori elementi raccolti a seguito del supplemento d'istruttoria.

168. Infine, si darà conto di ulteriori elementi raccolti nell'ambito del supplemento d'istruttoria a seguito delle richieste di informazioni formulate dagli Uffici.

1. La composizione del capitale sociale e degli organi sociali di B4 Capital SA, BE4 Sarl Luxembourg e B4 Italia S.r.l.e la sua evoluzione

i) *B4 Capital SA*

169. In una nota del 5 febbraio 2018²⁴⁶, B4 Capital SA ha fornito alcuni elementi in merito alla struttura societaria e ai soggetti da essa controllati. B4 Capital SA detiene il controllo delle società B4 Advisory UK Ltd e B4 Capital Mea FZ LLC UAE in quanto titolare dell'intero capitale sociale. A sua volta, B4 Advisory UK Ltd detiene l'intero capitale sociale di B4 Americas LLC.

170. Nella nota del 5 febbraio 2018²⁴⁷, B4 Capital ha rappresentato di essere una società costituita in data 23 aprile 2010, con sede in Lussemburgo. Di seguito si darà conto delle evoluzioni nel capitale sociale e delle cariche amministrative in B4 Capital SA.

171. Gli elementi forniti da B4 Capital SA sono stati oggetto di approfondimento nell'ambito del supplemento d'istruttoria deliberato dall'Autorità in data 3 ottobre 2018, con una richiesta di informazioni degli Uffici del 7 febbraio 2019 volta a verificare i mutamenti della compagine sociale e i ruoli ricoperti da MB, FDS, BDD, EV, RP e FP²⁴⁸. Inoltre, state richieste informazioni in merito ai ruoli ricoperti dai predetti soggetti anche in altre compagini sociali. La Parte ha fornito riscontro con una comunicazione del 12 febbraio 2019²⁴⁹, successivamente integrata in data 13 marzo 2019²⁵⁰.

172. In ogni caso, dalle informazioni fornite è emerso che due delle persone a cui è riconducibile l'iniziativa imprenditoriale condotta attraverso BE4 Sarl risultano altresì svolgere funzioni in B4 Capital, FDS quale Sales Director e MB quale Capo dello Sviluppo²⁵¹.

a) *Mutamenti del capitale sociale di B4 Capital SA*

173. Il capitale sociale di B4 Capital SA, al momento della costituzione del 23 aprile 2010, era così suddiviso:

A. una quota del 42% era detenuta da Neon Holdings Limited (UAE), società a sua volta controllata da una persona fisica con nazionalità araba;

B. tre quote del 19% ciascuna alle seguenti tre persone fisiche, MB, FDS e BDD che pertanto detenevano complessivamente il 57% del capitale sociale di B4 Capital SA;

C. una quota dell'1% era infine riconducibile ad un'altra persona fisica, FP che, al momento della costituzione, rivestiva anche la carica di amministratore, insieme ad altre tre persone fisiche²⁵².

174. Dalla lettura del libro soci depositata in allegato alla comunicazione del 12 febbraio 2019, si desume la seguente evoluzione del capitale sociale a partire dalla data del 23 aprile 2010, riportata in una griglia riassuntiva.

23/04/2010		25/02/2011		18/04/2013		10/09/2014		23/04/2015		06/03/2018		28/12/2018	
N.	%	N. Azioni	%	N.	%								
Azioni	Azioni												

²⁴⁶ [Doc. istr. 94.]

²⁴⁷ [Doc. Istr. 94.]

²⁴⁸ [Doc. Istr. 293.]

²⁴⁹ [Doc. Istr. 296.]

²⁵⁰ [Doc. istr. 329.]

²⁵¹ [Doc. Istr. 296.]

²⁵² [Allegato 3A a Doc. istr. 296.]

Neon Holdings Limited	42	42%	42	42%	42	42%	42	42%	0	0%	0	0%	0	0%	
FDS	19	19%	19	19%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
BDD	19	19%	19	19%	19	19%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
MB	19	19%	19	19%	19	19%	19	19%	19	19%	19	19%	190	19%	
FP	1	1%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
RP	0	0%	1	1%	17	17%	17	17%	17	17%	17	17%	170	17%	
EV	0	0%	0	0%	3	3%	3	3%	3	3%	3	3%	30	3%	
Rainbow Finance S.A.	0	0%	0	0%	0	0%	19	19%	19	19%	19	19%	190	19%	
Infides (New Zeland) Limited	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	21	21%	21	21%	210	21%	
Elgar Limited Partnership	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	21	21%	0	0%	0	0%	
Levallyway Limited	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	21	21%	210	21%	
	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	1000	100%	
			Sottoscrizione		Trasferimento da FP a RP		Trasferimento da FDS a RP (16) e EV (3)		Trasferimento da BDD a Rainbow Finance		Trasferimento da Neon Holdings a Infides (21) ed Elgar (21)		Traferimento da Elgar a Levallyway		Riduzione valore nominale azioni e aumento numero azioni
FDS	19	19%	19	19%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
BDD	19	19%	19	19%	19	19%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
MB	19	19%	19	19%	19	19%	19	19%	19	19%	19	19%	190	19%	
Totale	57	57%	57	57%	38	38%	19	19%	19	19%	19	19%	190	19%	
RP	0	0%	1	1%	17	17%	17	17%	17	17%	17	17%	170	17%	
Totale	57	57%	58	58%	55	55%	36	36%	36	36%	36	36%	360	36%	

175. Con nota del 12 febbraio 2019, B4 Capital ha rappresentato di essere stata posta in liquidazione a partire dal 28 dicembre 2018. Dalla documentazione notarile depositata in allegato si desume che sono stati nominati liquidatori MB, RP e FDS²⁵³.

176. Prima della liquidazione, la composizione del capitale sociale di B4 Capital SA risulta la seguente:

- tre società finanziarie 21% Elgar Limited Partnership, 21% Infides Limited, trustee di Bionhearth Trust con sede in Nuova Zelanda; 19% Fondo Rainbow Finance SA Luxembourg;
- tre persone fisiche: 19% MB; 17% una persona fisica di nome RP; 3% una persona fisica di nome EV.

b) Cariche amministrative

177. Dalla lettura delle *minutes of the extraordinary shareholders meeting* depositate da B4 Capital in data 12 febbraio 2019²⁵⁴, emerge quanto segue:

I. in data 7 gennaio 2011, hanno rassegnato le dimissioni da amministratori le tre persone fisiche che sino ad allora avevano svolto tale funzione, sostituiti da due persone fisiche. A tale data, MB conserva il ruolo di amministratore.

II. in data 3 febbraio 2012, viene nominato con la qualifica di Direttore RP. A tale data, MB conserva il ruolo di amministratore;

III. in data 29 ottobre 2012, MB rassegna le dimissioni da Amministratore e l'assemblea straordinaria delibera all'unanimità di attribuire tutti i poteri a RP;

IV. in data 23 ottobre 2013, l'assemblea straordinaria delibera di nominare all'unanimità di nominare due nuovi Direttori nelle persone di MB e BDD, che si aggiungono a RP;

V. in data 21 dicembre 2015, l'assemblea straordinaria delibera di accettare le dimissioni di BDD dal *board of the director*.

178. Nella nota del 12 febbraio 2019²⁵⁵, B4 Capital ha fornito le seguenti precisazioni in merito ai ruoli operativi di FDS, MB, FP e RP prima della liquidazione del 28 dicembre 2018:

²⁵³ [Allegato 1 Doc. Istr. 296.]

²⁵⁴ [Allegato 3B a Doc. istr. 296.]

- FDS ricopriva la posizione di *Sales Director*;
- MB aveva il ruolo di Capo dello Sviluppo, dopo essere stato componente del Consiglio di Amministrazione;
- EV ricopriva la posizione di *Sales Manager* per l'Europa dell'Est;
- FP ha rinunciato per ragioni personali a qualsiasi carica sociale nei mesi immediatamente successivi alla costituzione, cedendo la propria quota a RP
- RP ricopriva il ruolo di Direttore Finanziario (CFO) e componente del Consiglio di Amministrazione.

179. Nella nota pervenuta in data 13 marzo 2019²⁵⁶, B4 Capital ha fornito indicazioni circa le cariche sociali ricoperte da alcune delle persone fisiche sopra menzionate in compagini sociali del gruppo B4 Capital diverse da B4 Capital SA.

ii) *BE4 Sarl*

180. Sulla base di quanto indicato da B4 Italia S.r.l. in liquidazione, il capitale sociale di BE4 Sarl è così suddiviso: 400 quote – MB; 220 quote FDS; 180 quote BDD. Oltre ai propri bilanci, B4 Italia S.r.l. in liquidazione ha prodotto i bilanci anche della società controllante BE4 Sarl, che risulta aver la propria sede in Lussemburgo.

2. I soggetti di B4 Capital e BE4 Sarl/B4 che hanno presentato le offerte in ciascuna gara e gli interlocutori degli accordi e dei contatti precedenti a ciascuna gara

181. Di seguito, per ciascuna gara si procederà a riepilogare il soggetto che per conto di BE4 Sarl/B4 Italia o, in alternativa a quest'ultimo, per conto di B4 Capital è stato parte dei contatti o ha sottoscritto i contratti, presentando formalmente l'offerta alla LNPA.

2.1 Le gare del 2008 relative alla Coppa Italia 2008/2010 e alla Supercoppa Italiana 2008

182. In data 31 luglio 2008, la LNPA ha pubblicato un invito a presentare offerte per i diritti internazionali relativi alle stagioni 2008/2009 e 2009/2010 della Coppa Italia e all'evento 2008 della Supercoppa Italiana, avviando successivamente una fase di trattativa privata²⁵⁷.

183. Per ciò che concerne la Coppa Italia, il termine di presentazione delle offerte era fissato per il 21 agosto 2008 ore 12.00²⁵⁸. Il soggetto aggiudicatario della gara è stato BE4 Sarl, laddove la LNPA non ha aderito all'offerta formulata da IMG²⁵⁹. Secondo la documentazione e le informazioni fornite da IMG²⁶⁰, la trattativa e la conclusione del contratto sarebbe avvenuta fra MM, IF, TC e SM della società IMG e MB, al tempo dirigente di BE4 Sarl e B4 Italia.

2.2 La gara per la Supercoppa Italiana 2009

184. La LNPA ha assegnato, in data 21 luglio 2009, mediante trattativa privata a B4 Italia i diritti relativi alla trasmissione della finale di Supercoppa Italiana 2009. Alla trattativa risulta aver partecipato la società B4 Italia²⁶¹, attraverso il proprio legale rappresentante FDS, dirigente anche di BE4 Sarl.

185. Gli elementi forniti da IMG in sede di domanda di clemenza, illustrati nella sezione dedicata alla descrizione degli eventi relativi a tale gara²⁶², indicano che i rappresentanti del predetto operatore ed in particolare MM, dirigente di IMG all'epoca dei fatti oggetto di contestazione, ha interloquuto con FDS, rappresentante di BE4 Sarl e B4 Italia, poi rappresentante di B4 Capital.

2.3 La gara del 2009 relativa ai Campionati di Serie A e Serie B biennio 2010/2011 e 2011/2012

186. Per la gara del 2009 relativa ai Campionati di Serie A e Serie B, indetta in data 12 ottobre 2009 dalla LNPA, aggiudicata a MP Silva e a cui risulta aver partecipato anche IMG, risulta un'offerta presentata da B4 Italia, società controllata da BE4 Sarl, ed è sottoscritta da FP, in qualità di amministratore delegato di B4 Italia. Nell'offerta sono indicati come consiglieri di B4 Italia MB, BDD e FDS²⁶³.

²⁵⁵ [Doc. istr. 296.]

²⁵⁶ [Doc. Istr. 329.]

²⁵⁷ [Doc. Istr. 80-Verbale acquisizione documentazione fascicolo SR5 - Lega Calcio-Linee Guida D.Lgs. 9/2008.]

²⁵⁸ [Doc. Istr. 80-Verbale acquisizione documentazione fascicolo SR5 - Lega Calcio-Linee Guida D.Lgs. 9/2008.]

²⁵⁹ [Cfr. Doc. Istr. 80-Verbale acquisizione documentazione fascicolo SR5 - Lega Calcio-Linee Guida D.Lgs. 9/2008-Allegato 1- Documento n.9, lettere a e b.]

²⁶⁰ [Allegati 168, 170 e 172 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 168, 170 e 172 al doc. L3) e dichiarazioni in L3. Si veda inoltre doc. istr. 278.]

²⁶¹ [Cfr. Doc. Istr. 80-Verbale acquisizione documentazione fascicolo SR5-All.3. La procedura era stata avviata dalla LNPA nel giugno 2009 (Cfr. Doc. Istr. 80-Verbale acquisizione documentazione fascicolo SR5 - Lega Calcio-Linee Guida d.lgs. 9/2008-Allegato 3).]

²⁶² [Cfr. Allegato 163 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 163 al doc. L6).]

²⁶³ [Pag. 1 Allegato 7 a doc. istr. 103 (doc.istr.68).]

187. Prima che fosse pubblicato l'invito ad offrire da parte della LNPA, in data 29 settembre 2009²⁶⁴, BE4 Sarl e MP & Silva Limited hanno siglato un contratto, più diffusamente descritto nella sezione dedicata alla descrizione di ciascuna gara, che risulta sottoscritto da MB per conto di BE4 Sarl.

2.4 Le gare del 2010 relative alla Coppa Italia 2010-2012

188. In data 9 giugno 2010, la LNPA ha pubblicato l'Invito a Offrire per i Diritti Audiovisivi Internazionali della Fase Finale della Coppa Italia Stagioni 2010-2011 e 2011-2012", il cui termine di presentazione delle offerte era fissato per il 18 giugno 2010 ore 12.00²⁶⁵. Le offerte pervenute per questa gara sono state esclusivamente quelle di IMG e B4 Capital.

189. In data 1° luglio 2010, l'assemblea della LNPA ha deliberato di voler accettare l'offerta più alta tra quelle ricevute, ossia quella presentata da B4 Capital²⁶⁶, sottoscritta da MB in data 21 giugno 2010.

190. Sulla base di quanto rappresentato da IMG in sede di integrazione della domanda di clemenza²⁶⁷, in una mail del 9 giugno 2010, il giorno stesso della pubblicazione del suddetto invito a offrire, un rappresentante di IMG comunicava ad alcuni suoi colleghi di aver intenzione di comunicare con B4 Capital²⁶⁸, indicata anche rispetto a tale ciclo di gara come "BE4", denominazione riconducibile a BE4 Sarl/B4 Italia²⁶⁹. Si osserva che, benché IMG faccia riferimento a BE4 Sarl/B4 Italia, il soggetto partecipante alla procedura di gara ed anche agli accordi di sub-licenza successiva è B4 Capital.

191. Inoltre, il 2 luglio 2010 MM (IMG) confermava che "BE4" si era aggiudicata i diritti per la Coppa Italia²⁷⁰. Si osservi che, benché nella documentazione IMG faccia riferimento con l'utilizzo della denominazione a "BE4", il soggetto partecipante alla procedura di gara ed anche agli accordi di sub-licenza successiva, sulla base delle indicazioni fornite da IMG, è B4 Capital²⁷¹.

192. In una successiva nota del 21 gennaio 2019²⁷², prodotta in risposta ad una specifica richiesta di informazioni formulata dagli Uffici nell'audizione dell'11 dicembre 2018²⁷³, IMG ha precisato che il soggetto con cui è stato concluso il contratto era la società B4 Capital.

2.5 Le gare per la Supercoppa Italiana 2010/2011

193. In data 4 agosto 2010, la LNPA comunica l'accettazione dell'offerta di B4 Capital per la gara relativa alla Supercoppa Italiana 2010/2011 al seguente indirizzo: "B4 Capital SA c/o B4 Italia S.r.l. Via F.P. de Calboli, 54 – 0195 – Roma", sottoponendola all'attenzione di EV che, sulla base delle indicazioni fornite da B4 Capital SA²⁷⁴, oggi avrebbe una partecipazione di minoranza in B4 Capital SA insieme a MB, a suo tempo nel consiglio di amministrazione di BE4 Sarl.

194. Gli elementi forniti da IMG in sede di domanda di clemenza, illustrati nella sezione dedicata alla descrizione degli eventi relativi a tale gara, non indicano le persone fisiche che ricoprono cariche sociali in B4 Capital SA o in BE4 Sarl/B4 Italia. Tuttavia giova osservare che nelle interlocuzioni interne si è fatto riferimento ad entrambe le entità. Dalla lettura della mail del 29 luglio 2010 da MM a TC, oltre che ad altri dipendenti di IMG, dopo aver discusso sull'accordo alla domanda di TC [omissis]²⁷⁵. [Omissis].

2.6 La gara del 2011 relativa ai campionati di Serie A e di Serie B

195. In data 15 novembre 2011, la LNPA ha pubblicato l'Invito a Presentare Offerte Diritti Audiovisivi Internazionali dei Campionati di Serie A e Serie B Stagioni 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015"²⁷⁶.

²⁶⁴ [Il testo integrale dell'accordo è contenuto nell'Allegato 118 del doc. PF6-50 Relazione dei consulenti tecnici datata 28/7/2016 con allegato DVD.]

²⁶⁵ [Allegato 17 a doc. istr. 103 (doc. istr. 68).]

²⁶⁶ [Allegato 21 a doc. istr. 103 (doc. istr. 68).]

²⁶⁷ [Cfr. doc. L3.]

²⁶⁸ [Si adopera la denominazione "B4"riportata in sede di presentazione della domanda di clemenza.]

²⁶⁹ [Allegato 187 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 187 al doc. L3). In particolare, si legge: "today the League issued the ITT [invitation to tender]...I will speak with Be4 and let you know more".]

²⁷⁰ [Allegato 202 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 202 al doc. L3) cit. ove MM di IMG scriveva: "just to inform you that we got the rights for Coppa Italia, for the next 2 seasons! The League assigned the international rights to Be4 and based on our pre-agreement with Be4 we will have the following territories [...]".]

²⁷¹ [Doc. Istr. 278 Allegato 1.]

²⁷² [Doc. Istr. 278. Allegato 1.]

²⁷³ [Doc. Istr. 268.]

²⁷⁴ [Cfr. doc. istr. 94 cit.]

²⁷⁵ [Allegato 230 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 230 al doc. L9) cit]

²⁷⁶ [Doc. Istr. 68.]

196. L'assemblea della LNPA ha assegnato, in data 28 novembre 2011, i diritti audiovisivi internazionali ancora una volta a MP & Silva Limited e alla gara risultano partecipare IMG e la società B4 Capital. Il soggetto che ha sottoscritto l'offerta per conto di B4 Capital SA risulta essere MB, in qualità di *Board of Director Member*²⁷⁷.

2.7 Le gare relative alla Coppa Italia stagioni 2012-2013 2013-2014 e 2014-2015 e della Supercoppa Italiana 2012, 2013 e 2014

197. La LNPA ha assegnato i diritti internazionali relativi Coppa Italia e Supercoppa Italiana Stagioni 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 nell'assemblea del 4 luglio 2012, a B4 Capital SA²⁷⁸, aderendo all'offerta sottoscritta da RP, rappresentante legale della predetta società.

198. Gli elementi prodotti da IMG in sede di domanda di clemenza e la documentazione fornita dalla Commissione, illustrati nella sezione dedicata alla descrizione degli eventi relativi a tale gara, indicano che l'interlocuzione con IMG è avvenuta con persone fisiche che ricoprono cariche sociali in B4 Capital.

199. Il 22 marzo 2012, IMG ha rappresentato che IF di IMG inviava una *mail* a FDS di B4 Capital facendo seguito a una conversazione telefonica intervenuta tra i due. Nella *mail* IF indicava [omissis]²⁷⁹.

200. La documentazione trasmessa dalla Commissione²⁸⁰ ed acquisita nel corso di accertamenti ispettivi indica la sussistenza di ulteriori comunicazioni fra i menzionati rappresentanti legali di IMG e B4 Capital di contenuto sostanzialmente identico a quelle prodotte in sede di domanda di clemenza da IMG.

201. Tra le comunicazioni reperite dalla Commissione, vi è una *mail* intercorrente tra i rappresentanti di IMG e B4 Capital del 20 giugno 2012, ove si fa riferimento ad un possibile coordinamento delle offerte a fronte dell'eventuale aumento da parte di altri partecipanti alla gara²⁸¹.

2.8 La gara del 2014 relativa al campionato di Serie A per il triennio 2015/2018

202. In data 30 settembre 2014, la LNPA ha pubblicato l'"Invito a Presentare Offerte Diritti Audiovisivi Internazionali del Campionato di Serie A Stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018"²⁸², aggiudicata, in data 20 ottobre 2014²⁸³, di nuovo a MP Silva Limited²⁸⁴. Alla gara risultano partecipare esclusivamente MP Silva, IMG e B4 Capital SA, con offerta presentata in data 14 ottobre 2014²⁸⁵ a firma di RP.

2.9 La gara relativa alla Coppa Italia e alla Supercoppa Italiana triennio 2015-2018

203. In data 22 giugno 2015, l'assemblea della LNPA ha deliberato di voler accettare l'offerta più alta tra quelle ricevute relativa ai diritti internazionali Coppa Italia e Supercoppa Italiana Stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, ossia quella presentata da B4 Capital²⁸⁶, sottoscritta dal legale rappresentante di quest'ultima RP.

204. Gli elementi prodotti dalla Procura della Repubblica di Milano, illustrati nella sezione dedicata alla descrizione degli eventi relativi a tale gara, indicano che l'interlocuzione è avvenuta con persone fisiche che ricoprono cariche sociali in B4 Capital SA ossia MB e BDD.

IV.V I contratti stipulati fra le Parti del Procedimento per gli eventi calcistici interessati dall'istruttoria nei singoli territori

205. Gli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria indicano la sussistenza di contatti e accordi che non solo riguardano la fase precedente di presentazione dell'offerta, ma coinvolgono anche la successiva fase di commercializzazione. I contratti sono denominati di licenza, di consulenza o con altra terminologia, intercorrono fra due delle Parti del presente procedimento. Essi rappresentano ulteriori circostanze che testimoniano la sussistenza di un più ampio meccanismo di distribuzione dei diritti internazionali che incide sulla partecipazione del singolo operatore all'invito ad offrire formulato in sede di gara.

²⁷⁷ [Allegato 33 a doc. istr. 103 (doc.istr.68).]

²⁷⁸ [Cfr. Allegato 53 a doc. istr. 103 (doc. istr. 68).]

²⁷⁹ [Allegato 210 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 210 al doc. L6). Il 17 aprile 2012 FDS rispondeva a questa email riassumendo i termini principali dell'accordo tra IMG e B4 Capital confermando che l'accordo riguardava la maggior parte dei territori elencati nella email di IF (IMG) del 22 marzo 2012 [omissis]. La predetta mail è stata trasmessa anche dalla Commissione (doc. istr. 118-Allegato 10- Fwd_ Coppa.eml e Allegato 27 - Re_ Coppa.eml).

A seguito di questo scambio di mail, il 20 giugno 2012 IF (IMG) inoltrava la catena di mail intercorsa con FDS (B4 Capital) a LB e TC, entrambi di IMG, e il 4 luglio 2012 LB (IMG) rispondeva indicando i dettagli dell'accordo con B4 Capital.]

²⁸⁰ [Doc. istr. 118-Allegati 8-FW_ Coppa.eml e 14 I_ FW_ Coppa.eml.]

²⁸¹ [Doc. istr. 118-Allegato 8- FW_ Coppa.eml.]

²⁸² [Doc. istr. 103 (Doc. Istr. 103).]

²⁸³ [Allegato 63 a Doc. Istr. 103 (Doc. Istr. 68).]

²⁸⁴ [Allegato 60 a Doc. Istr. 103 (Doc. Istr. 68).]

²⁸⁵ [Allegato 62 a Doc. Istr. 103 (Doc. Istr. 68). In particolare, B4 Capital ha offerto Euro 123.000.000 per la stagione 2015/2016; Euro 135.000.000 per la stagione 2016/2017; Euro 147.000.000 per la stagione 2017/2018.]

²⁸⁶ [Allegato 80 a Doc. Istr. 103 (Doc. Istr. 68).]

206. In particolare, come indicato nella Comunicazione delle Risultanze Istruttorie del 4 giugno 2018, nell'ambito della documentazione trasmessa dalla Commissione europea è stata acquisita copia di comunicazioni intercorrenti fra MP Silva e B4 Capital che indicano il coinvolgimento di B4 Capital nella commercializzazione dei diritti del campionato di Serie A per l'anno 2012 in alcuni territori (in particolare Albania e Kosovo), nonostante B4 Capital non fosse stata aggiudicataria dei diritti²⁸⁷.

207. Più in generale, le Parti hanno evidenziato l'esistenza di contratti relativi alla commercializzazione dei diritti internazionali fra il soggetto aggiudicatario della gara e una delle Parti del procedimento rispetto a specifiche aree geografiche.

208. In particolare, MP Silva, nella memoria prodotta in data 7 settembre 2018²⁸⁸, ha rappresentato che, sin dal 2007, aveva acquistato da BE4 Sarl/B4 Italia e B4 Capital i diritti relativi alla trasmissione della Coppa Italia in ordine a determinati territori, evidenziando che i contratti erano stati stipulati dopo l'assegnazione e che alcuni di essi prevedevano una clausola di rinnovo tacito. Al riguardo la Parte ha prodotto copia dei singoli contratti stipulati e alcuni prospetti che ricomprendono anche altri contratti stipulati fra società del gruppo MP Silva, BE4 Sarl/B4 Italia e B4 Capital.

209. Nel prospetto che segue, si riportano gli elementi forniti da MP Silva, aggiungendo la data di predisposizione del contratto, come riportata nel testo, l'esatta indicazione della denominazione sociale del soggetto contraente con MP Silva, e la data in cui ciascuna gara, oggetto della presente istruttoria ed interessata dal singolo contratto, è stata indetta dalla LNPA.

Tabella 1.1

Edizione	Territori	Gara LNPA	Data di indizione della gara e di data presentazione dell'offerta del soggetto aggiudicatario	Data formazione contratto	Data Accettazione	Durata	Parte contraente con MP Silva
Coppa Italia 2007-2010	Hong Kong, Cina e Indonesia	Coppa Italia 2008/2010	Gara indetta in data 31/07/2008 Offerta di BE4 Sarl del 6 agosto 2008	17/09/2007	18/10/2007	1 anno (Stagione 2007/8) tacitamente e rinnovabile per le successive due stagioni (2008/9 – 2009/10)	BE4 Sarl Lussemburgo
Coppa Italia 2007-2012	Stati Uniti, Canada ed America Latina (ad esclusione del Brasile)	Coppa Italia 2008/2010	Gara indetta in data 31/07/2008 Offerta di BE4 Sarl del 6 agosto 2008	21/11/2007	4/12/2007	1 anno (Stagione 2007/8)	BE4 Sarl Lussemburgo
		Coppa Italia 2008/2010	Gara indetta in data 31/07/2008 Offerta di BE4 Sarl del 6 agosto 2008	21/11/2007	26/08/2008	2 anni (Stagioni 2008/9 – 2009/10)	BE4 Sarl Lussemburgo
		Coppa Italia 2010-2012	Gara indetta in data 09/06/2010. Offerta di B4 Capital del 21 giugno 2010	14/09/2010	23/09/2010	2 anni (Stagioni 2010/2011 – 2011/12)	B4 Capital SA
Coppa Italia 2007-2008	Malesia e Brunei	ND	ND	11/02/2008	24/03/2008	1 anno (Stagione 2007/8)	BE4 Sarl Lussemburgo

²⁸⁷ [Doc. istr. 118 – Allegato 16 - offer for seria A.eml. Dalla lettura delle comunicazioni emerge che B4 aveva promosso la vendita dei diritti acquistati da MP Silva a favore di [omissis].]

²⁸⁸ [Doc. Istr. 208 - Memoria finale con allegati per Media Partners & Silva Limited, MP Silva S.r.l. in liquidazione e MP & Silva Holding S.A. pag. 61.]

Coppa Italia 2010-2012	Thailandia	Coppa Italia 2010-2012	Gara indetta in data 09/06/2010. Offerta di B4 Capital del 21 giugno 2010	01/10/2010	15/11/2010	2 anni (Stagioni 2010/2011 - 2011/12)	B4 Capital SA
Coppa Italia 2010-2012	Vietnam	Coppa Italia 2010-2012	Gara indetta in data 09/06/2010. Offerta di B4 Capital del 21 giugno 2010	01/10/2010	15/11/2010	2 anni (Stagioni 2010/2011 - 2011/12)	B4 Capital SA
Coppa Italia 2010-2012	Indonesia, Timor Est e Papua Nuova Guinea	Coppa Italia 2010-2012	Gara indetta in data 09/06/2010. Offerta di B4 Capital del 21 giugno 2010	21/07/2011	03/07/2011	1 anno (Stagione 2011/12)	B4 Capital SA
Coppa Italia 2012-2015 e Supercoppa Italiana 2013-2014	Giappone, Thailandia, Subcontinent e indiano, Indonesia e Vietnam	Coppa Italia e Supercoppa Italiana Stagioni 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015	Gara indetta in data 4/06/2012. Offerta di B4 Capital del 20 giugno 2012	21/07/2011	20/09/2012	3 anni (Stagioni 2012/2013 - 2013/14 - 2014/15)	B4 Capital SA

210. Prospetti analoghi a quelli prodotti da MP Silva sono stati depositati da B4 Capital in allegato ad una nota del 7 novembre 2018²⁸⁹, fornita in risposta ad una richiesta di informazioni degli Uffici del 17 ottobre 2018²⁹⁰, con riferimento ai contratti stipulati da B4 Capital con MP Silva e IMG.

211. Analogamente a quanto operato per MP Silva, nella tabella che segue, per ogni gara indetta dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, oltre agli elementi forniti dalla Parte, viene riportata la data di formazione del contratto di licenza e di accettazione, ove disponibile, oltre che la denominazione sociale del soggetto contraente.

Tabella 1.2-Coppa Italia-Biennio 2010-2012

Edizione	Oggetto del contratto/ territorio	Gara LNPA	Data di indizione della gara e di Data presentazione dell'offerta del soggetto aggiudicatario	Data formazione contratto	Data Accettazione	Durata	Parti contraenti
2010/2012	News access Tutti i territori ad esclusione di Italia, Asia e Australia	Coppa Italia 2010/2012	Gara indetta in data 09/06/2010. Offerta di B4 Capital del 21 giugno 2010	16/05/2011	xx	2010/2011	IMG/B4 Capital
2010/2012	Media Rights Territori Europei, Asia e Australia	Coppa Italia 2010/2012	Gara indetta in data 09/06/2010. Offerta di B4 Capital del 21 giugno 2010	16/07/2010	xx	01/08/2010-30/06/2012	IMG/B4 Capital
2010/2012	Media Rights Usa, Canada, America Latina con esclusione del Brasile	Coppa Italia 2010/2012	Gara indetta in data 09/06/2010. Offerta di B4 Capital del 21 giugno 2010	16/07/2010	14/09/2010	2010/2011	MP Silva/B4 Capital
2010/2011	Media Rights Cina	Coppa Italia 2010/2012	Gara indetta in data 09/06/2010.	14/09/2010	19/01/2011	1 anno dalla disputa di ogni partita	MP Silva/B4 Capital

²⁸⁹ [Doc. Istr. 252.]

²⁹⁰ [Doc. Istr. 248.]

			Offerta di B4 Capital del 21 giugno 2010				
2010/2011	Media Rights Tute le nazioni	Coppa Italia 2010/2012	Gara indetta in data 09/06/2010. Offerta di B4 Capital del 21 giugno 2010	14/09/2010	10/02/2011	1 anno dalla disputa di ogni partita	MP Silva/B4 Capital
2010/2012	Thailandia	Coppa Italia 2010/2012	Gara indetta in data 09/06/2010. Offerta di B4 Capital del 21 giugno 2010	01/10/2010	01/10/2010	1 anno dalla disputa di ogni partita	MP Silva/B4 Capital
2010/2012	Vietnam	Coppa Italia 2010/2012	Gara indetta in data 09/06/2010. Offerta di B4 Capital del 21 giugno 2010	01/10/2010	01/10/2010	1 anno dalla disputa di ogni partita	MP Silva/B4 Capital
2010/2012	Indonesia, Timor Est e Papua Nuova Guinea	Coppa Italia 2010/2012	Gara indetta in data 09/06/2010. Offerta di B4 Capital del 21 giugno 2010	21/07/2011	03/07/2011	1 anno dalla disputa di ogni partita	MP Silva/B4 Capital

Tabella 1.3-Supercoppa-Biennio 2010-2012

Edizione	Oggetto del contratto/ territorio	Gara LNPA	Data di indizione della gara e di Data presentazione dell'offerta del soggetto aggiudicatario	Data formazione contratto	Data Accettazioni	Durata	Parti contraenti
2011	Giappone	Supercoppa Italiana 2011	Gara indetta in data 15/07/2010 Offerta di B4 Capital del 20 luglio 2010	23/06/2011	xx	1 anno dalla disputa di ogni partita	MP Silva/B4 Capital
2010	Cipro, Germania Portogallo Romania Serbia Regno Unito	Supercoppa Italiana 2010	Gara indetta in data 15/07/2010 Offerta di B4 Capital del 20 luglio 2010	14/09/2010	xx	1 anno dalla disputa di ogni partita	B4 Capital/IMG
2011	Paesi Europei, Asia, Malaysia e Brunei	Supercoppa Italiana 2011	Gara indetta in data 15/07/2010 Offerta di B4 Capital del 20 luglio 2010	04/11/2011	04/11/2011	1 anno dalla disputa di ogni partita	B4 Capital/IMG
2010	Scandinavia	Supercoppa Italiana 2010	Gara indetta in data 15/07/2010 Offerta di B4 Capital del 20 luglio 2010	14/02/2011	14/02/2011	1 anno dalla disputa di ogni partita	B4 Capital/MP Silva
2011	Tutti i territori	Supercoppa Italiana 2011	Gara indetta in data 15/07/2010 Offerta di B4 Capital del 20 luglio 2010	21/07/2011	xx	1 anno dalla disputa di ogni partita	B4 Capital/MP Silva
2010	Europa, Australia, Nuova Zelanda e zona pacifica dell'ASIA	Supercoppa Italiana 2010 (aggiudicata il 04/08/2010)	Gara indetta in data 15/07/2010. Offerta di B4 Capital del 20 luglio 2010.	02/08/2010			B4 Capital/IMG

Tabella 1.4-Coppa Italia-Triennio 2013-2015

Edizione	Oggetto del contratto/ territorio	Gara LNPA	Data di indizione della gara e di Data presentazione dell'offerta del soggetto aggiudicatario	Data formazione contratto	Data Accettazione/Efficacia	Durata	Parti contraenti
2012/2015	Europa, Australia e Nuova Zelanda	Coppa Italia e Supercoppa stagioni 2012-2013 2013-2014 e 2014-2015	Gara indetta 4/06/2012. Offerta di B4 Capital del 20 giugno 2012	21/12/2012	01/08/2012	01/08/2012 30/06/2015	B4 Capital/IMG
2012/2015	Usa, Canada, Francia, Medio Oriente	Coppa Italia stagioni e Supercoppa stagioni 2012-2013 2013-2014 e 2014-2015	Gara indetta 4/06/2012. Offerta di B4 Capital del 20 giugno 2012	15/05/2012	15/05/2012	1 anno dalla disputa di ogni partita	B4 Capital/MP Silva
2012/2015	Giappone, Thailandia, India, Indonesia e Vietnam (il contratto ricomprende anche la trasmissione della Supercoppa)	Coppa Italia stagioni 2012-2013 2013-2014 e 2014-2015	Gara indetta 4/06/2012. Offerta di B4 Capital del 20 giugno 2012	21/07/2011	20/09/2012	1 anno dalla disputa di ogni partita	B4 Capital/MP Silva

Tabella 1.5-Serie B-Triennio 2013-2015

Edizione	Oggetto del contratto/ territorio	Gara LNPA	Data di indizione della gara e di Data presentazione dell'offerta del soggetto aggiudicatario	Data formazione contratto	Data Accettazione/Efficacia	Durata	Parti contraenti
2012/2015	Medio Oriente	Campionati di Serie A e Serie B Stagioni 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015	Gara indetta in data 15/11/2011. Offerta di MP Silva 25 novembre 2011	xxx	01/10/2012	Dal primo match della Serie B 2012/2013 fino all'ultimo match 2014/2015	B4 Capital/MP Silva

212. Come si evince dalle tabelle sopra riportate, taluni contratti stipulati per la commercializzazione a valle dei diritti non coincidono come arco temporale di durata e momento di conclusione con la data di indizione della gara da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie A. Infatti, i contratti evidenziati nelle tabelle con il colore grigio sono stati conclusi in una data anteriore a quella in cui è stata indetta la gara (o dell'aggiudicazione dei diritti, cfr. Tabella 1.3), in un momento in cui il soggetto titolare della licenza, ed in particolare B4 Capital SA, per quanto riguarda gli eventi relativi a Coppa Italia e Supercoppa, non era ancora l'assegnatario dei diritti.

213. B4 Italia, con nota del 7 novembre 2018²⁹¹, ha prodotto unicamente un contratto intercorrente fra BE4 Sarl Lussemburgo e B4 Italia, relativo alla produzione della Coppa Italia edizioni 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010,

²⁹¹ [Doc. Istr. 253.]

rappresentando la propria impossibilità a produrre ulteriori elementi in considerazione dello stato di liquidazione in cui versa.

214. Nell'ambito dell'audizione dell'11 dicembre 2018²⁹², IMG ha depositato le versioni finali siglate di accordi commerciali già prodotti in forma di bozza nonché le variazioni o integrazioni commerciali rispetto a contratti già prodotti nell'ambito della presentazione della domanda di clemenza.

215. Tali contratti, relativi alle manifestazioni della Coppa Italia e della Supercoppa, assegnati a BE4 Sarl/B4 Italia (Supercoppa edizione 2008 e Coppa Italia 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012) e B4 Capital SA (Supercoppa Italiana 2009, 2011, 2012 e Coppa Italia edizioni 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015) corrispondono ad alcuni di quelli già agli atti ed a quelli depositati anche da B4 Capital SA in risposta alle richieste di informazioni formulate nel corso del supplemento d'istruttoria.

216. Infine, con verbale del 9 novembre 2018²⁹³, sono state acquisite alcune pagine Internet di B4 Capital SA. Dalla lettura delle predette pagine emerge che, fra le competizioni oggetto di commercializzazione da parte di B4 Capital SA, vi sono anche le partite del Campionato di "Serie A".

217. In risposta ad una richiesta di informazioni degli Uffici del 20 novembre 2018²⁹⁴, con nota del 26 novembre 2018²⁹⁵, nel ribadire di non essere mai stata assegnataria dei diritti relativi al Campionato di Serie A, B4 Capital ha sottolineato che le indicazioni riportate sono relative esclusivamente alla sussistenza di una *partnership* con la Lega Nazionale Professionisti Serie A e non alla commercializzazione in essere delle partite relative alla predetta competizione. Tali elementi sono stati confermati in una nota prodotta dalla LNPA in data 22 gennaio 2019²⁹⁶, in risposta ad una richiesta di informazioni degli Uffici del 14 dicembre 2018²⁹⁷.

V. LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI

218. MP Silva ha articolato le proprie difese nell'ambito di una memoria pervenuta in data 5 febbraio 2018²⁹⁸, in un'audizione del 20 febbraio 2018²⁹⁹, nonché nelle memorie del 7 settembre 2018³⁰⁰ e del 28 marzo 2019³⁰¹. B4 Italia ha prodotto nel corso del procedimento tre note rispettivamente in data 23 gennaio 2018, 10 settembre 2018³⁰² e 28 marzo 2019³⁰³. B4 Capital ha depositato una nota in data 5 febbraio 2018³⁰⁴ e due memoria di difesa rispettivamente in data 7 settembre 2018³⁰⁵ e 28 marzo 2019³⁰⁶. IMG, oltre a quanto rappresentato in sede di presentazione della domanda di clemenza, ha presentato due memorie di difesa rispettivamente in data 7 settembre 2018³⁰⁷ e 28 marzo 2019³⁰⁸. LNPA e Torino FC hanno depositato due note³⁰⁹. Infine, LNPA ha depositato un'ulteriore nota in data 28 marzo 2019³¹⁰.

219. Inoltre, le Parti hanno avuto modo di illustrare oralmente le proprie difese innanzi al Collegio in occasione dell'audizione che si è svolta in data 13 settembre 2018³¹¹ e della successiva audizione del 2 aprile 2019³¹², tenutasi successivamente alla trasmissione della NCRI.

220. Nel corso del procedimento, le Parti destinatarie delle contestazioni hanno sviluppato argomentazioni difensive tese a sollevare vizi procedurali che avrebbero determinato la lesione del diritto al contraddittorio e a contestare

²⁹² [Doc. Istr. 268.]

²⁹³ [Doc. Istr. 254.]

²⁹⁴ [Doc. Istr. 257.]

²⁹⁵ [Doc. Istr. 262.]

²⁹⁶ [Doc. Istr. 279.]

²⁹⁷ [Doc. Istr. 270.]

²⁹⁸ [Doc. istr. 102.]

²⁹⁹ [Doc. istr. 108.]

³⁰⁰ [Doc. istr. 208.]

³⁰¹ [Doc. istr. 345.]

³⁰² [Doc. istr. 95 e 213.]

³⁰³ [Doc. istr. 346.]

³⁰⁴ [Doc. istr. 94.]

³⁰⁵ [Doc. istr. 211.]

³⁰⁶ [Doc. istr. 347.]

³⁰⁷ [Doc. Istr. 210.]

³⁰⁸ [Doc. istr. 345.]

³⁰⁹ [Doc. istr. 209 e 212.]

³¹⁰ [Doc. istr. 348.]

³¹¹ [Doc. istr. 226, Allegati 1-9.]

³¹² [Doc. istr. 370, Allegati 1-9.]

l'esistenza dell'intesa, oltre che l'imputabilità della stessa alla loro condotta, nei termini prospettati da ultimo nella Nuova Comunicazione delle Risultanze Istruttorie del 22 febbraio 2019.

221. In sintesi, secondo le Parti: *i)* i documenti prodotti dalla Procura della Repubblica non sarebbero utilizzabili come prova delle infrazioni; *ii)* alcuni documenti sono stati sottratti, in tutto o in parte, all'accesso pur essendo rilevanti ai fini del completo esercizio del diritto di difesa; *iii)* le dichiarazioni rese da IMG in sede di domanda di clemenza non sarebbero attendibili; *iv)* la trasmissione di una nuova contestazione delle risultanze istruttorie effettuata dagli Uffici in data 22 febbraio 2019 violerebbe il diritto di difesa delle Parti; *v)* non sarebbe configurabile un accordo trilaterale tale da coinvolgere le parti destinatarie delle contestazioni e più in generale non sussisterebbe una continuità fra le condotte contestate e, in via connessa, tutte o alcune di esse sarebbero prescritte; *vi)* gli accordi oggetto di contestazione non possono considerarsi intese restrittive della concorrenza illecite per oggetto; *vii)* mancherebbe una prova circa gli effetti dell'intesa contestata, con particolare riferimento alla diminuzione dei ricavi registrati dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A. B4 Italia e B4 Capital hanno argomentato inoltre che non sussisterebbe un'unitarietà di centri di imputazione fra le stesse, né una continuità economica *viii)*; B4 Capital ha evidenziato il ruolo marginale della stessa e la non imputabilità dell'intesa relativa all'assegnazione di Coppa Italia e Supercoppa triennio 2015/2018 *ix)*. Infine, tutte le Parti del procedimento hanno altresì svolto considerazioni in merito ai criteri per la determinazione della sanzione *x)*. Lega Nazionale Professionisti Serie A e il Torino FC, in qualità di intervenienti, hanno sviluppato alcune considerazioni circa le evidenze emerse nel corso del procedimento *xi)*.

222. Nelle successive sezioni si procede nel dettaglio all'illustrazione delle predette argomentazioni osservando l'ordine sopra illustrato.

i) Sull'utilizzabilità ai fini dell'istruttoria della documentazione prodotta dalla Procura della Repubblica

223. MP Silva ha rilevato l'esistenza di un vizio procedurale. Gli elementi probatori raccolti nel corso dell'indagine penale svolta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e successivamente acquisiti nel fascicolo istruttorio del procedimento sono inammissibili e inutilizzabili ai fini della contestazione dell'articolo 101 del TFUE.

ii) Sul mancato accesso alle dichiarazioni e alla documentazione presentata in sede di domanda di clemenza e ad alcuni documenti ispettivi

224. MP Silva e B4 Capital hanno presentato richiesta di rendere disponibili le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta in sede di presentazione della domanda di non imposizione/riduzione della sanzione confluita nel fascicolo del procedimento istruttorio oggetto della presente valutazione. Inoltre, MP Silva ha chiesto l'accesso ad alcuni documenti ispettivi reperiti nel corso degli accertamenti svolti in data 27 luglio 2018 presso le sedi di LNPA e Infront.

225. A fronte dei riscontri forniti dagli Uffici e delle osservazioni dei soggetti interessati dalle istanze, MP Silva e B4 Capital hanno lamentato un difetto di contraddittorio e la lesione del principio della parità delle armi che governa lo svolgimento del procedimento innanzi all'Autorità e quindi una violazione degli articoli 13 e 14 del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217, della Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo e degli articoli 6 e 7 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo. MP Silva ha rappresentato diversi argomenti sul punto, sottolineando che non vi può essere una selezione unilaterale dei documenti basata sulla loro rilevanza effettuata dagli Uffici istruttori, richiamando sul punto giurisprudenza del Consiglio di Stato³¹³.

226. MP Silva ha ribadito tale eccezione anche a seguito della delibera di supplemento d'istruttoria del 3 ottobre 2018 in una nota pervenuta in data 17 dicembre 2018³¹⁴, oltre che nella memoria finale presentata in data 28 marzo 2019³¹⁵.

iii) Sull'inattendibilità degli elementi forniti in sede di domanda di clemenza

227. MP Silva ha contestato nel merito la genuinità delle dichiarazioni di IMG e la sussistenza dei presupposti per l'ammissione della stessa al programma di clemenza.

228. In primo luogo, si sottolinea la tempistica adottata da IMG nel rilasciare le dichiarazioni che ne inficerebbe la loro genuinità. Tutti gli accordi con IMG relativi alle gare del 2009, 2011 e 2014, sono stati negoziati fra RS di MP Silva e IF di IMG, come evincibile già nel provvedimento di avvio dell'istruttoria. Pertanto, le informazioni e la documentazione relativa a tali accordi erano già facilmente disponibili per IMG. Tuttavia sono state rilasciate in diverse occasioni e soltanto nella terza dichiarazione si fa riferimento agli accordi del 2014 rispetto ai quali non sarebbe stata prodotta alcuna evidenza documentale.

229. In secondo luogo, rispetto alla gara del 2014 relativa al Campionato di Serie A triennio 2015/2018, MP Silva ha rilevato alcune incongruenze nelle dichiarazioni fornite da IMG. Innanzitutto, non sarebbe stata fornita alcuna spiegazione delle ragioni per cui MP Silva avrebbe rivelato il contenuto della propria offerta, posto che l'accordo era nel senso di prevedere che MP Silva avrebbe offerto di più. Inoltre, le pattuizioni contrattuali non corrispondono a quanto riportato nei contatti avvenuti fra IMG e MP Silva. Infine, non sarebbero state raccolte sufficienti evidenze circa tempi e luoghi in cui vi sarebbero state le riunioni fra RS di MP Silva e IF di IMG.

³¹³ [Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 luglio 2016, n. 3409.]

³¹⁴ [Doc. Istr. 272.]

³¹⁵ [Doc. Istr. 345.]

230. Al contrario, MP Silva ha prodotto una dichiarazione di RS (MP Silva) in cui quest'ultimo precisa che la negoziazione si sarebbe svolta in più incontri dove non si sarebbe discusso delle offerte economiche e RS (MP Silva) non ha mai conosciuto le offerte economiche di IMG, né di altri partecipanti alla gara. Nell'ambito di tale negoziazione era stato ottenuto che nel caso IMG si fosse aggiudicata la gara, MP Silva avrebbe ottenuto un diritto di prelazione disciplinato dall'articolo 3 del contratto "*First Negotiation and last Refusal Rights*" in cambio della cessione dei diritti *betting* detenuti dal gruppo MP Silva attraverso l'accordo *betting*. Tale accordo era stato stipulato il giorno prima della firma degli accordi oggetto di contestazione e sarebbe stato valido anche nell'ipotesi in cui la gara non fosse stata vinta e prevedeva un corrispettivo maggiore rispetto all'ammontare che sino a quel momento MP Silva era riuscita ad ottenere da altri sub-licenziatari.

231. In terzo luogo, MP Silva ha sottolineato che non vi sarebbe stata una dissociazione di IMG, posto che quest'ultima avrebbe continuato a chiedere l'esecuzione dell'accordo relativo ai diritti *betting* portando a compensazione i corrispettivi che sarebbero stati dovuti con riferimento all'accordo della Serie A.

232. Infine, le dichiarazioni di IMG non sarebbero state sottoposte ad adeguato riscontro attraverso un contraddittorio con MP Silva e gli altri soggetti interessati. Sul punto la Parte ha sottolineato che gli Uffici hanno sentito in audizione MP Silva in data 20 febbraio 2018 e, quindi, in una data successiva a quella in cui sono state rese le dichiarazioni di IMG. In tale occasione si sarebbe dovuto procedere a verificare la genuinità delle dichiarazioni orali al fine di costituire una prova avente un'efficacia di forza eguale e contraria.

233. Analoghe considerazioni sono state sviluppate da B4 Capital nella memoria del 28 marzo 2019³¹⁶.

iv) Sull'illegittimità della trasmissione di una Nuova Comunicazione delle Risultanze Istruttorie

234. Successivamente alla trasmissione della Nuova Comunicazione delle Risultanze Istruttorie del 22 febbraio 2019, in sede di memoria conclusiva MP Silva³¹⁷, B4 Capital³¹⁸ e IMG³¹⁹ hanno rilevato un'illegittimità di tale atto endo-procedimentale. In particolare, a seguito del suo ricevimento, le Parti sono state costrette a riarticolare le proprie difese, già sviluppate nel corso del procedimento e in occasione dell'audizione finale del 13 settembre 2018.

235. Più in generale, la Nuova Comunicazione delle Risultanze istruttorie presenterebbe un'illegittimità di fondo in quanto avrebbe immotivatamente riformulato la contestazione operata con la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie del 4 giugno 2018, senza l'acquisizione di alcun elemento fattuale nuovo ed esorbitando dal perimetro del mandato conferito dal Collegio dell'Autorità con la delibera di supplemento istruttoria del 3 ottobre 2018. Ad avviso di IMG³²⁰, la precedente Comunicazione delle Risultanze Istruttorie avrebbe più correttamente inquadrato le condotte nell'ambito di due intese distinte, l'una relativa alla distribuzione dei diritti relativi agli eventi del campionato di calcio di Serie A e l'altra attinente agli eventi della Coppa Italia e della Supercoppa.

236. Per tali ragioni, le Parti hanno richiesto il ritiro della NCRI e la comunicazione di una nuova ed ulteriore comunicazione delle risultanze istruttorie.

v) L'assenza di unitarietà delle condotte, l'impossibilità di configurare accordi soggettivamente trilaterali: l'intervenuta prescrizione

237. Le Parti del procedimento hanno rappresentato l'assenza di elementi che consentano di configurare una continuità fra le condotte contestate. In particolare, sia in occasione dell'invio della Comunicazione delle Risultanze Istruttorie del 4 giugno 2018, che nella successiva NCRI del 22 febbraio 2019, le Parti hanno rappresentato che le evidenze in atti indicano la conclusione di distinti accordi in occasione delle diverse gare indette dalla LNPA, senza che sia possibile rinvenire un comune piano che abbia garantito l'unitarietà nel tempo delle condotte.

238. IMG ha rilevato³²¹ che non sarebbero state soddisfatte le tre condizioni richieste dalla giurisprudenza comunitaria per verificare la partecipazione di un'impresa ad un'infrazione unica e continuata, vale a dire: 1) l'esistenza di un piano generale che persegue un obiettivo comune; 2) il contributo intenzionale dell'impresa a detto piano; 3) la circostanza che l'impresa fosse a conoscenza dei comportamenti illeciti degli altri partecipanti. In ordine a tale ultimo profilo, IMG ha rilevato che in alcune pronunce comunitarie è stato ritenuto insussistente il coinvolgimento di talune imprese in un'intesa unica complessa e continuata in assenza di prove del fatto che le stesse fossero a conoscenza o avessero ragionevolmente dovuto avere contezza delle condotte illecite poste in essere dalle altre società coinvolte.

239. Argomentazioni di analogo tenore sono state sviluppate anche da B4 Capital³²² e MP Silva³²³, aggiungendo ulteriori riflessioni e il richiamo a precedenti pronunciamenti dell'Autorità³²⁴.

³¹⁶ [Doc. Istr. 347.]

³¹⁷ [Doc. Istr. 345.]

³¹⁸ [Doc. Istr. 347.]

³¹⁹ [Doc. Istr. 343.]

³²⁰ [Doc. Istr. 343.]

³²¹ [Doc. Istr. 343.]

³²² [Doc.istr.347.]

³²³ [Doc.istr.345.]

240. In particolare, B4 Capital³²⁵ ha rilevato che l'istruttoria non ha consentito di acquisire elementi circa la sussistenza di meccanismi compensativi che dovrebbero invece caratterizzare un'intesa unica di carattere ripartitorio.

241. MP Silva³²⁶ ha evidenziato che le Parti erano tenute a confrontarsi sulle offerte ogni qualvolta la Lega pubblicava un invito ad offrire, senza che sia possibile rinvenire negli atti del procedimento un qualche strumento (quale, ad esempio, un tavolo di confronto) che consentisse di garantire una continuità delle condotte concertative.

242. Le Parti hanno altresì rappresentato che le evidenze in atti indicherebbero al contrario che, per ogni gara, sussistono accordi bilaterali o contatti fra due dei tre soggetti individuati come parti dell'intesa unica e complessa contestata nella comunicazione delle risultanze istruttorie del 22 febbraio 2019, mentre non vi sono elementi idonei a comprovare il coinvolgimento del soggetto terzo all'accordo o del contatto.

243. MP Silva e B4 Capital hanno sottolineato³²⁷ che non possono essere utilizzati quali elementi volti a comprovare un coinvolgimento gli accordi di distribuzione e di licenza stipulati in occasione della commercializzazione dei diritti nei diversi territori (c.d. *out put deal*), soprattutto se stipulati dopo l'assegnazione, in considerazione della loro liceità ed assoluta neutralità sotto il profilo della normativa *antitrust*.

244. B4 Capital³²⁸ ha fatto presente che non è mai stata assegnataria dei diritti relativi al Campionato di calcio della Serie A nelle gare indette dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, essendosi limitata a distribuirli e che non avrebbe ottenuto alcun provento da tale commercializzazione.

245. Inoltre, la comunicazione citata tanto nella Comunicazione delle Risultanze Istruttorie del 4 giugno 2018 che nella NCRI, relativa alla proposta indirizzata a MP Silva di procedere alla commercializzazione in territori in cui B4 Capital era attiva in caso di assegnazione dei diritti³²⁹ rappresenta soltanto una bozza che non è mai stata trasmessa. La Parte ha sottolineato anche che l'ulteriore comunicazione utilizzata nella Comunicazione delle Risultanze Istruttorie del 4 giugno 2018 per sostenere il coinvolgimento di B4 Capital³³⁰ si riferisce in realtà alla Coppa Italia e non al Campionato.

246. MP Silva³³¹ ha rappresentato di non aver mai partecipato alle gare relative a Coppa Italia e Supercoppa in quanto non avevano un rilevante valore. MP Silva si è limitata a rivendere i diritti in qualche territorio dell'Asia dove il soggetto aggiudicatario non aveva grande capacità di penetrazione. Inoltre, l'accordo del 2009 non sarebbe stato attuato posto che BE4 Sarl ha poi ceduto la sua posizione contrattuale ad altre società. Infine, per quanto concerne alcuni contratti di licenza, essi sarebbero stati predisposti prima della pubblicazione del bando (2008/2010 e 2012/2015), ma accettati soltanto dopo lo svolgimento della gara.

247. Sulla base del complesso di tali considerazioni, le Parti hanno eccepito l'intervenuta prescrizione del potere sanzionatorio dell'Autorità con riferimento alle condotte relative alle gare indette più di cinque anni prima della comunicazione dell'avvio del procedimento del 19 luglio 2017.

vi) L'assenza di un'intesa illecita per oggetto

248. MP Silva ha rappresentato che gli accordi indicati nel provvedimento di avvio del 19 luglio 2017 sono accordi trasparenti, registrati al bilancio delle società interessate ed assolutamente in linea con la prassi del settore. Tali accordi sono denominati *output deals* e rappresentano contratti con cui un soggetto concede ad un altro soggetto il diritto di rivendere i diritti audiovisivi in uno o più territori o aree geografiche. La cessione del diritto è soggetta alla condizione che il concedente divenga licenziatario del diritto, riuscendo ad acquistarlo dal titolare. Parti di tali contratti possono essere *broadcaster*, agenzia di media e operatori della telecomunicazione ed anche fondi di investimento. Sul punto è stato evidenziato l'elevato rischio di perdite collegato all'attività di acquisto dei diritti per la visione di eventi sportivi e di successiva rivendita nei diversi territori che ha portato alcuni operatori, come ad esempio BE4 Sarl/B4 Italia, a non assolvere gli impegni contrattuali assunti con i soggetti titolari dei diritti.

249. MP Silva ha sottolineato il grande lavoro di valorizzazione condotto con riferimento ai Diritti internazionali del Campionato di Calcio di Serie A.

Nel 2004/2005 il valore era inferiore [*omissis*]. Con l'ultima assegnazione, a favore di IMG, vi è stato un aumento del valore di tali diritti che non rappresenta affatto un improvviso aumento dei ricavi della Lega Serie A. Infatti in tutte le gare precedenti, di cui è stata assegnataria MP Silva, vi è sempre stato un aumento elevatissimo del valore dei Diritti Internazionali.

³²⁴ [Provvedimento n. 26686 del 19 luglio 2017, Caso I742 - Tondini per cemento armato.]

³²⁵ [Doc.istr.347.]

³²⁶ [Doc. istr. 208-345.]

³²⁷ [Doc. Istr. 208-211.]

³²⁸ [Doc. Istr. 211.]

³²⁹ [Cfr. Doc. istr. 118 cit. Allegato 2.]

³³⁰ [Cfr. Doc. istr. 118 cit. Allegato 17.]

³³¹ [Doc. Istr. 208.]

vii) L'assenza di prova degli effetti dell'intesa

250. MP Silva³³² ha rilevato l'assenza di effetti restrittivi della concorrenza e della prova di uno scenario controfattuale, posto che sulla base di uno Studio Economico prodotto nel corso del procedimento, gli accordi hanno consentito di raggiungere risultati economici ben superiori a quelli che sarebbero stati ottenuti con diverso scenario competitivo.

251. Al riguardo, è stato sottolineato, anche dalle altre Parti del procedimento nelle proprie difese: *a)* la presenza di altri concorrenti effettivi e potenziali nelle gare, circostanza che escluderebbe che gli accordi oggetto di istruttoria fossero idonei a raggiungere un risultato di cartello e più in generale la loro consistenza; *b)* il prezzo unitario per la vendita all'estero dei diritti della Serie A non sarebbe comparabile a quello delle altre leghe europee; *c)* il prezzo di assegnazione dei diritti internazionali della Serie A per le gare interessate dall'istruttoria, normalizzato per eliminare le differenze dovute ai diversi livelli di qualità calcistica delle varie leghe, risulterebbe addirittura superiore a quello delle altre Leghe, con un prezzo unitario spesso anche più elevato ad esempio di quello della Liga spagnola; *d)* la differenza tra il prezzo per la Serie A, ottenuto da un'interpolazione lineare del prezzo raggiunto prima e dopo le gare oggetto dell'istruttoria, e quello effettivo risulta inferiore alla differenza ottenuta tramite la stessa analisi per le altre Leghe.

252. MP Silva ha altresì richiamato la circostanza che, nel provvedimento del Giudice delle Indagini Preliminari di Milano, i cui passaggi sono citati nelle contestazioni degli Uffici e nel provvedimento di avvio del 19 luglio 2017, viene sottolineato che l'intesa non avrebbe determinato un danno per la LNPA, concludendo per l'assenza del reato di turbata libertà degli incanti.

253. MP Silva³³³ e B4 Capital³³⁴ hanno infine evidenziato che l'analisi degli effetti condotta dagli Uffici nella NCRI del 22 febbraio 2019 sarebbe parziale nella misura in cui non avrebbe considerato come *benchmark* anche l'assegnazione dei diritti relativi a Coppa Italia e Supercoppa edizione 2018/2021.

viii) L'assenza di unitarietà di centri di imputazione tra B4 Capital e B4 Italia

254. B4 Capital ha sottolineato che essa non ha alcun rapporto di controllo e di collegamento con BE4 Sarl, trattandosi di due entità giuridiche distinte. Al riguardo la Parte ha sottolineato che, nel provvedimento di avvio del procedimento del 19 luglio 2017, sarebbe stata erroneamente indicata come soggetto che è succeduto a BE4 Sarl. Al contrario B4 Capital non ha ereditato o rilevato alcun *asset* da BE4 Sarl, che avrebbe una distinta sede e avrebbe perseguito un'autonoma strategia in sede di partecipazione alle gare indette dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A.

255. L'unico elemento di collegamento sarebbe l'originaria partecipazione nel capitale sociale di B4 Capital SA di tre persone fisiche (MB, FDS e BDD) a cui è riconducibile l'iniziativa imprenditoriale condotta attraverso BE4 Sarl e la sua controllata di diritto italiano B4 Italia S.r.l. in liquidazione.

256. Con separata nota pervenuta in data 23 gennaio 2018³³⁵, B4 Italia S.r.l. in liquidazione ha rappresentato di non aver partecipato alle gare di cui B4 Capital è risultata aggiudicataria, come sostenuto anche in una dichiarazione del liquidatore depositata in allegato alla nota (ossia quella relativa alla fase finale della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana per il biennio 2010/2011 e 2011/2012, nonché per il triennio 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e per il triennio 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018). Il capitale sociale di B4 Italia S.r.l. in liquidazione è detenuto per il 100% da BE4 Sarl che sarebbe ancora esistente "*seppure in avanzata fase di liquidazione*".

257. B4 Italia, nell'ottica di confermare quanto indicato da B4 Capital, ha rappresentato che non vi sarebbe stato alcun fenomeno di successione nella compagine societaria fra B4 Capital e BE4 Sarl.

ix) Le ridotte dimensioni di B4 Capital nelle assegnazioni dei diritti internazionali e la non imputabilità dell'intesa relativa all'assegnazione di Coppa Italia e Supercoppa triennio 2015/2018

258. B4 Capital, nelle sue difese³³⁶, ha evidenziato di essere un soggetto di ridotte dimensioni soprattutto se comparato a grandi operatori come IMG e MP Silva e di non aver svolto alcun ruolo propositivo nelle condotte oggetto di contestazione ed anzi del tutto irrilevante.

259. Con specifico riferimento alla gara per l'assegnazione dei diritti relativi alla Coppa Italia e Supercoppa triennio 2015/2018, B4 Capital ha rappresentato che l'assegnazione è avvenuta a condizioni eccessive, del tutto fuori mercato ed a seguito di comportamenti posti in essere dall'advisor della Lega, Infront, che hanno di fatto danneggiato gli interessi di B4 Capital. Tali circostanze escluderebbero *in re ipsa* la sussistenza di una condotta concertativa.

260. In particolare, dalla lettura di un'intercettazione telefonica intercorrente fra i rappresentanti di MP Silva e Infront, contenuta nella "*Richiesta di autorizzazione alla proroga delle operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche del 22 maggio 2015*"³³⁷, emergerebbe che, in sede di gara pubblica, nonostante B4 Capital avesse formulato un'offerta pari a 60.000.000 di euro, soddisfacendo la stessa le condizioni economiche richieste

³³² [Doc. Istr. 208-347]

³³³ [Doc. istr.345.]

³³⁴ [Doc. istr. 347.]

³³⁵ [Doc. istr. 95.]

³³⁶ [Doc. Istr. 211 e 347.]

³³⁷ [Doc. Istr. 226 – Allegato 4, lettera C.)]

nell'invito, la LNPA non avrebbe proceduto all'assegnazione in maniera strumentale. Al fine di evitare contenziosi con Bein, altro concorrente alla gara, cui Infront avrebbe promesso l'assegnazione prima dell'apertura delle buste, quest'ultima avrebbe fatto proseguire la gara in sede di trattativa privata, costringendo B4 Capital ad un ulteriore aumento dell'offerta (euro 78.100.000).

261. Pertanto, B4 Capital, lungi dall'essere parte di un accordo collusivo, sarebbe stata vittima di una condotta di raggirio di MP Silva e Infront. In ordine a tale soggetto, la Parte ha lamentato l'irragionevolezza dell'assenza di qualsiasi contestazione e della mancata estensione del procedimento in quanto soggetto coautore delle condotte contestate. Inoltre, l'elevato importo corrisposto in sede di trattativa privata sarebbe indizio dell'assenza degli effetti dell'intesa oggetto di contestazione da parte degli Uffici nella NCRI del 22 febbraio 2019.

x) Argomentazioni relative alla determinazione della misura della sanzione

262. IMG ha rappresentato³³⁸ che, in sede di contestazione degli addebiti, gli Uffici non avrebbero adeguatamente considerato, sia in termini qualitativi che quantitativi, il contributo offerto in sede di presentazione della domanda di clemenza. Esso dovrebbe essere valutato ai fini del riconoscimento del beneficio dell'esenzione della sanzione e, in via subordinata, per una robusta riduzione della sanzione tale da avere un ammontare simbolico, posto che gli elementi forniti da IMG hanno consentito di accertare una violazione più ampia nel tempo e nelle gare interessate rispetto a quella oggetto del provvedimento di avvio del 17 luglio 2017.

263. Al riguardo, IMG ha rilevato che, a fronte di un provvedimento di avvio dal contenuto generico e basato unicamente su limitate evidenze fornite dalla Procura della Repubblica di Milano, IMG avrebbe fornito documentazione e rilasciato dichiarazioni che attengono a gare che non erano citate nel provvedimento di avvio del 19 luglio 2017.

264. In merito alla tardività della presentazione della domanda di clemenza in quanto successiva all'avvio del procedimento, la Parte ha richiamato un provvedimento dell'Autorità³³⁹, confermato anche in sede di impugnativa innanzi al Consiglio di Stato³⁴⁰, ove è stato riconosciuto il beneficio dell'esenzione ad un'impresa che aveva presentato la richiesta di ammissione al beneficio dell'immunità dopo l'avvio del procedimento istruttorio. Per le gare dei diritti Serie A e Serie B svoltesi nel 2009 e nel 2011, sono stati prodotti documenti relativi ad accordi fra IMG e MP Silva che non erano stati forniti dalla Procura della Repubblica, oltre che indicazioni sullo scenario in cui essi si inquadavano.

Inoltre, per tutte le gare relative agli eventi della Coppa Italia e della Supercoppa, dall'edizione della Supercoppa 2008 sino alle edizioni di Coppa Italia 2012/2015 e Supercoppa 2012/2014, IMG ha fornito documentazione relativa a contatti ed accordi non altrimenti disponibili agli Uffici.

265. Come elementi sintomatici della rilevanza del contributo offerto, IMG ha evidenziato il numero maggiore dei richiami operati nelle contestazioni degli Uffici ai documenti prodotti in sede di clemenza rispetto a quelli offerti dalla Procura della Repubblica. Inoltre, in merito alle evidenze fornite dalla Commissione, IMG ha sottolineato che la documentazione depositata da IMG è antecedente ed ha quindi anticipato la trasmissione della Commissione. Infine, numerosi passaggi argomentativi utilizzati dagli Uffici in sede di contestazione delle condotte riprenderebbero interamente gli elementi forniti da IMG in sede di presentazione della domanda di clemenza.

266. In data 4 giugno 2018³⁴¹, IMG ha presentato un programma di *compliance*. Successivamente alla delibera di supplemento d'istruttoria del 3 ottobre 2018, nell'ambito dell'audizione richiesta dalla Parte tenutasi in data 11 dicembre 2018³⁴², IMG ha depositato documentazione relativa ad un'ulteriore integrazione del programma.

267. Con riferimento a tale programma, IMG ha rappresentato di aver svolto un'attività volta a fornire orientamenti e attività formative a dipendenti di diversi livelli dell'organizzazione, anche al fine di promuovere un cambiamento nella cultura aziendale. Le misure adottate sono rappresentate da attività di formazione sulla disciplina *antitrust* e sulle condotte da adottare in sede di partecipazione a gare per l'aggiudicazione di *media rights*. [Omissis].

268. La Parte ha fornito l'elenco degli incontri svolti, corredati dalle relative presentazioni, nell'ambito della predetta attività formativa a beneficio di una pluralità di divisioni di IMG, coinvolgendo dipendenti *junior* e *senior* di numerosi uffici, di cui è stato fornito anche l'elenco.

269. [Omissis].

270. IMG ha inoltre lanciato un protocollo di *compliance* che include un documento denominato *Global Antitrust/Competition Law Policy* adottato nell'ottobre 2017. [Omissis].

271. IMG, in sede di memoria conclusiva³⁴³, ha rilevato che nella NCRI degli Uffici del 22 febbraio 2019 vi sarebbe stata una scarsa valutazione dello sforzo profuso, anche in termini economici, per l'implementazione del descritto programma. Il programma è stato avviato soltanto due giorni dopo l'avvio del procedimento e quindi a prescindere dalla conoscenza dello stesso. Esso è stato oggetto di sessioni di aggiornamento, dedicate specificatamente al tema

³³⁸ [Doc. Istr. 343.]

³³⁹ [Provvedimento n. 20931 del 24 marzo 2010, caso I700 - Prezzo del GPL per riscaldamento Regione Sardegna.]

³⁴⁰ [Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3026 del 23 maggio 2012.]

³⁴¹ [Doc. Istr. 128.]

³⁴² [Doc. Istr. 268.]

³⁴³ [Doc. Istr. 343.]

della partecipazione alle gare per l'aggiudicazione dei diritti audiovisivi. Più in generale, è stato rilevato che l'elemento temporale non avrebbe alcuna valenza ai fini dell'esame della sua congruità anche alla luce delle recenti Linee Guida adottate dall'Autorità sul programma di *compliance*.

272. MP Silva³⁴⁴ ha rappresentato di trovarsi in condizioni economiche di perdita, evidenziando una difficoltà nel pagamento di una sanzione di importo elevato che potrebbe determinare un'uscita dal mercato. Al riguardo, la Parte ha evidenziato di aver ricevuto ingiunzioni di pagamento per crediti insoluti da parte di diversi creditori e, a seguito delle stesse, sarebbe stata posta in liquidazione dai competenti organi del Regno Unito la società del gruppo MP Silva Limited, con sede a Dublino.

xi) Le considerazioni di LNPA e Torino FC

273. In sede di memorie conclusive³⁴⁵ e di audizione finale³⁴⁶, LNPA e Torino FC hanno svolto argomentazioni tese a supportare le contestazioni svolte dagli Uffici. Con particolare riferimento agli effetti, le Parti hanno evidenziato la sussistenza di sufficienti elementi che comprovano il decremento dei ricavi derivanti dalle condotte in esame, considerando il valore del "Prodotto Calcio" offerto dalla LNPA.

VI. VALUTAZIONI

VI.I. Questioni preliminari

274. Nel corso del procedimento, le Parti hanno sollevato numerose obiezioni volte a stigmatizzare vizi procedurali idonei a invalidare il presente procedimento – relativi in particolare alla utilizzabilità dei documenti e delle decisioni della Procura della Repubblica di Milano, alle modalità di accesso al fascicolo, alla attendibilità e rilevanza del contributo del *leniency applicant* e alla legittimità della trasmissione di una Nuova Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, che appaiono tuttavia infondate per i seguenti motivi.

i) L'utilizzabilità della documentazione della Procura e i rapporti fra il procedimento penale e l'istruttoria antitrust

275. In via preliminare si rappresenta, con riferimento all'eccezione di MP Silva circa una presunta inutilizzabilità nel presente procedimento degli elementi prodotti dalla Procura della Repubblica di Milano, che una copiosa ed ormai consolidata giurisprudenza ammette pacificamente tali elementi di prova come base per la contestazione di illeciti *antitrust*.

276. La legge non prevede preclusioni a utilizzare nel procedimento antitrust elementi probatori assunti in sede penale³⁴⁷. Pertanto, ben può essere utilizzata – a fini indiziari e nel complesso valutativo con altri elementi autonomamente acquisiti – la documentazione inerente a un procedimento penale se, come avvenuto nel caso di specie, sono state rispettate le formalità proprie dell'acquisizione in quella sede. Il principio è di ordine generale ed opera ogni qual volta vi sia un'autonomia sostanziale e funzionale tra i due procedimenti³⁴⁸ e si estende anche ad elementi acquisiti dalla lettura di intercettazioni telefoniche, peraltro riportate nel caso di specie in alcune sezioni dei provvedimenti giudiziari da cui ha avuto origine il presente procedimento³⁴⁹.

277. Giova rimarcare che, nel presente procedimento, gli elementi raccolti nel corso dell'indagine della Procura sono stati acquisiti previo nulla osta dell'organo inquirente e che le Parti interessate hanno avuto accesso alla predetta documentazione ben prima dell'invio della Comunicazione delle Risultanze Istruttorie del 4 giugno 2018, garantendo così il diritto al contraddittorio.

278. Inoltre, non possono essere accolte le argomentazioni di MP Silva relative agli esiti del procedimento penale condotto dalla Procura della Repubblica di Milano e delle valutazioni svolte nel provvedimento adottato dal Giudice per

³⁴⁴ [Docc. Istr. 208-345.]

³⁴⁵ [Doc. Istr. 209-212.]

³⁴⁶ [Doc. Istr. 226.]

³⁴⁷ [Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 luglio 2015, n. 3291, 1723 - *Intesa nel mercato delle barriere stradali (Mefra)*.]

³⁴⁸ [Cfr. TAR Lazio, Sez. I, 26 febbraio 2016, nn. 2668, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674; TAR Lazio, Sez. I, 10 marzo 2016, nn. 3075, 3078. Vedi anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 luglio 2015, n. 3291.]

³⁴⁹ [Cfr. TAR Lazio, Sez. I, 26 febbraio 2016, nn. 2673, 2674, confermata da Consiglio di Stato del 10 luglio 2018 n. 04211, in merito all'utilizzo in seno al procedimento di prove acquisite in sede penale, segnatamente di 'brogliacci' di intercettazioni il Collegio ha ricordato che, "quanto all'ipotizzata violazione dell'art. 15 Cost e dell'art. 8 CEDU, la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui: "il citato art. 270, comma 1, riguarda specificamente il processo penale, deputato all'accertamento delle responsabilità appunto penali che pongono a rischio la libertà personale dell'imputato (o dell'indagato), cosa questa che giustifica l'adozione di limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale. In ragione di tanto, è solo con riferimento ai procedimenti penali che una ipotetica, piena utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nell'ambito di procedimenti penali diversi da quello per cui le stesse intercettazioni erano state validamente autorizzate contrasterebbe con le garanzie poste dall'art. 15 Cost., a tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni. In relazione poi al profilo della utilizzabilità in concreto, è stato precisato che presupposto per l'utilizzo esterno delle intercettazioni è la legittimità delle stesse nell'ambito del procedimento in cui sono state disposte" (Cass. civ., Sez. Un., 12.2.13, n. 3271). Non risulta violato, poi, l'art. 8 CEDU in quanto il diritto alla riservatezza recede e non opera quando l'attività di intercettazione è prevista dalla legge (art. 267 c.p.p.) e – come osservato dalla stessa Corte di Strasburgo – costituisce uno strumento necessario in una società democratica per perseguire un fine legittimo, quale è quello dell'accertamento della verità in un processo penale e della tutela dell'ordine pubblico (in tal senso: Corte EDU, 9.7.2013, *D'Auria e Balsamo c. Italia* e 30.3.2013, *Cariello c. Italia*)."]

le Indagini Preliminari in sede di rigetto della richiesta di misura cautelare. Oltre a richiamare quanto già illustrato circa l'autonomia delle valutazioni fra il procedimento penale ed il procedimento amministrativo, peraltro pacifica nella giurisprudenza amministrativa³⁵⁰, giova osservare che le considerazioni svolte dal giudice non inficiano la ricostruzione dei fatti, quanto soltanto la qualificazione della fattispecie penale. Peraltro, si deve osservare che, rispetto alle considerazioni del GIP, citate da MP Silva³⁵¹, i fatti oggetto della presente valutazione sono comprensivi degli elementi ispettivi acquisiti nel corso del procedimento e di quelli forniti da IMG in sede di presentazione della domanda di clemenza.

ii) Le modalità di accesso ai documenti del fascicolo istruttorio e alla domanda di clemenza e alla documentazione prodotta da IMG

279. In merito alle eccezioni sollevate da B4 Capital e da MP Silva circa il diniego di accesso a parte della documentazione presente nel fascicolo istruttorio e alla conseguente carenza di diritto al contraddittorio, giova rilevare che i documenti interessati non sono stati sottratti all'accesso, ed è stato consentito in tutto il procedimento alle imprese di conoscere il contenuto dell'intero fascicolo, con indicazione degli atti secretati, corredata da una sintetica descrizione del loro contenuto.

280. I documenti, la cui descrizione era riportata puntualmente nell'indice del fascicolo istruttorio, sono stati consegnati alle Parti del Procedimento in una versione idonea a contemperare le esigenze di riservatezza rappresentate nel corso del procedimento con quelle di difesa. Le versioni accessibili sono state predisposte in conformità a quanto disposto nei commi da 2 a 4 dell'articolo 13 del Regolamento Procedure Istruttorie, ossia nei limiti di quanto necessario per assicurare il contraddittorio e adottando i necessari accorgimenti, tenendo conto dell'interesse delle persone e delle imprese a che le informazioni riservate o i segreti commerciali non vengano divulgati.

281. In particolare, le informazioni oggetto di richiesta di riservatezza ed attinenti a segreti commerciali, quali le gare diverse da quelle oggetto di contestazione e i documenti e le dichiarazioni relative a fatti del tutto inconferenti con la presente valutazione, non sono state rese accessibili, rendendo edotta la parte richiedente sul punto. Infine, giova sottolineare che il regime di riservatezza è stato determinato alla luce delle osservazioni rappresentate dai soggetti interessati anche dopo la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie a seguito delle istanze presentate da MP Silva e B4 Capital e della consultazione istruita dagli Uffici.

282. Tale *modus operandi* degli Uffici appare in linea con quanto indicato dal Consiglio di Stato nella sentenza citata dalla stessa MP Silva nelle proprie memorie³⁵², ove si ribadisce che è rimessa "alla prudente valutazione dell'Autorità di fornire esclusivamente quegli atti che non attengono a dati sensibili di altre imprese e che sono in grado di dimostrare l'assunto dell'estraneità dei dati stessi al procedimento sanzionatorio".

283. Le predette indicazioni circa il bilanciamento fra diritto di accesso e tutela della riservatezza dei dati commerciali sono state confermate dalla giurisprudenza amministrativa più recente che, richiamando sul punto pronunce del Consiglio di Stato³⁵³, sottolinea che "l'articolo 13 del d.P.R. 217/1998, in considerazione del peculiare campo d'azione dell'Autorità, pone una particolare attenzione ai rapporti tra diritto di accesso ed esigenze di riservatezza che concernano informazioni riservate di carattere commerciale, industriale e finanziario ovvero segreti commerciali, prevedendo limitazioni ed esclusioni del diritto di accesso ovvero l'adozione di modalità parziali di trasmissione"³⁵⁴.

284. Le considerazioni sulle modalità di accesso adottate dagli Uffici riguardano l'intero arco dell'istruttoria, comprensiva anche del supplemento deliberato in data 3 ottobre 2018. Ciò posto, con specifico riferimento agli elementi raccolti prima del supplemento d'istruttoria, si rileva che, contrariamente a quanto rappresentato da MP Silva nella nota del 17 dicembre 2018³⁵⁵, la delibera di supplemento istruttoria del 3 ottobre 2018 non ha avuto l'obiettivo di eliminare vizi procedurali riconducibili ad una presunta violazione del diritto di accesso, né contiene alcun riferimento alla lesione di tale diritto.

iii) L'attendibilità e la rilevanza degli elementi forniti in sede di programma di clemenza

285. Quanto agli elementi forniti in sede di domanda di clemenza, appaiono infondate le obiezioni sollevate da MP Silva secondo cui la procedura sarebbe stata caratterizzata da un uso strumentale del programma di clemenza e che la domanda di clemenza sarebbe inattendibile in quanto caratterizzata da dichiarazioni prive di un univoco riscontro fattuale.

286. Si osserva che la finalità principe dei programmi di clemenza è "l'esigenza di introdurre meccanismi di premialità volti a svellere (o, quanto meno, ad incrinare) il livello di coesione che caratterizza l'intesa anticompetitiva, stimolando la "collaborazione" confessoria in un'ottica di affermata preminenza del "vantaggio che i consumatori ed i cittadini

³⁵⁰ [Cfr. inter alia sentenze TAR Lazio, Sez. I, 10 marzo 2003, n. 1790; Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 marzo 2001, n. 1191 e 2 marzo 2004, n. 926.]

³⁵¹ [Doc. istr. 208.]

³⁵² [Consiglio di Stato, sez. VI, 28 luglio 2016, n. 3409.]

³⁵³ [Consiglio di Stato, sez. VI, 25 marzo 2015, n. 1585, 15 marzo 2013, n. 1568 e 6 settembre 2010, n. 6481.]

³⁵⁴ [TAR Lazio n. 14770/2018 del 14 marzo 2019.]

³⁵⁵ [Doc. Istr. 272.]

traggano dalla certezza che le intese segrete siano scoperte e sanzionate (...) rispetto all'interesse ad infliggere sanzioni pecuniarie".

In altri termini, i programmi di clemenza sono orientati "alla cura diretta dell'interesse al buon funzionamento dei mercati"³⁵⁶, cioè alla cura di un preminente interesse pubblico.

287. In merito alla valenza delle dichiarazioni dei *leniency applicant*, giova richiamare altresì la giurisprudenza del TAR Lazio secondo cui "Le dichiarazioni fornite dalle imprese collaboranti hanno natura non solo "eteroaccusatoria", ma anche "confessoria", e un possibile tentativo di indurre in errore l'amministrazione procedente potrebbe far dubitare della sincera e completa cooperazione del richiedente, mettendo in pericolo la possibile applicazione del beneficio". Conseguentemente "se nella trattazione delle domande di clemenza è comunque opportuno agire in modo cauto, è sicuramente erroneo presumere la loro scarsa genuinità in quanto l'impresa collaborante ha un interesse diretto a rispettare le regole al fine di ottenere concretamente il beneficio per il quale si è indotta a fornire elementi che, si ribadisce, non sono solo eteroaccusatori, ma sono anche confessori della partecipazione ad un'intesa illecita"³⁵⁷.

288. Il Consiglio di Stato ha avuto modo altresì di sottolineare che "Pur non potendosi ritenere che le dichiarazioni del denunciante nell'ambito di un programma di clemenza possano costituire di per sé prova piena dell'esistenza dell'accordo collusivo, nondimeno a tali dichiarazioni deve essere riconosciuto un valore probatorio non trascurabile (in tal senso, si veda Tribunale di primo grado CE, sentenza 13 luglio 2011 in causa T-59/07, Polimeri Europa)"³⁵⁸.

289. Ciò posto, al fine di evitare possibili strumentalizzazioni, il "corredo probatorio" dei programmi di clemenza deve comunque essere chiaro, circostanza questa sicuramente riscontrabile nel caso di specie.

290. Il contributo dell'applicant ha consentito infatti di completare un quadro istruttorio già univoco nel senso di ricostruire l'esistenza di un'intesa, fornendo in tal modo un significativo valore aggiunto, soprattutto con riferimento all'ampliamento del numero di documenti disponibili in atti e puntualizzando alcuni fatti che comunque erano oggetto dell'avvio del procedimento. Ciò, fermo restando che il *leniency applicant* si limita a riportare condotte e a fornire gli elementi di fatto, spettando poi all'Autorità la qualificazione e la valutazione giuridica degli stessi che, nel caso di specie, hanno indotto a configurare un'intesa unica e complessa.

291. In ogni caso, come sopra accennato nella sezione relativa alle Risultanze Istruttorie, il contributo offerto da IMG non ha rappresentato l'unico strumento di raccolta degli elementi relativi alla sussistenza dell'intesa unica e complessa oggetto di contestazione nella presente comunicazione, ma ha completato un quadro di elementi già disponibile sulla base della documentazione fornita dalla Procura della Repubblica, che indica la sussistenza di accordi e contatti antecedenti alla formulazione delle offerte.

292. In tale prospettiva, giova sottolineare che alcuni documenti relativi alle condotte poste in essere nell'ambito delle gare indette dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A prodotti da IMG sono identici a quelli presenti nella documentazione fornita dalla Procura³⁵⁹. Altri documenti contrattuali, quali in particolare quelli relativi alla gara per i diritti internazionali del Campionato di calcio di Serie A e Serie B del 2009 hanno consentito di comprendere meglio l'ampio contesto concertativo in cui tali accordi sono stati posti in essere³⁶⁰. Inoltre, sono state prodotte comunicazioni via *mail* relative a cicli di gara, con data antecedente alla formulazione delle offerte, quali in particolare quelle intercorrenti fra IMG e BE4Sarl/B4Italia per gli eventi della Coppa Italia e della Supercoppa³⁶¹.

iv) La legittimità della nuova comunicazione delle risultanze istruttorie del 22 febbraio 2019 e della contestazione di un'intesa unica e complessa

293. Rispetto alle eccezioni relative ad una presunta illegittimità procedurale e sostanziale della Nuova Comunicazione delle Risultanze Istruttorie del 22 febbraio 2019, si ritiene che esse non possono essere accolte.

294. Innanzitutto, sotto il profilo procedurale, si sottolinea che, al momento dell'adozione della delibera di supplemento d'istruttoria del 3 ottobre 2018, BE4 Sarl non era parte formale del procedimento. Gli elementi acquisiti in atti prima della delibera di supplemento d'istruttoria indicavano al contrario che BE4 Sarl era stata parte attiva delle condotte oggetto di contestazione nella Comunicazione delle Risultanze Istruttorie del 4 giugno 2018. Peraltro, non va tralasciato che, in sede di memoria finale prima dell'audizione del 13 settembre 2018³⁶² e nel corso della stessa audizione innanzi al Collegio³⁶³, B4 Capital aveva diffusamente argomentato circa l'impossibilità di ricondurre ad un

³⁵⁶ [Cfr. sentenza del TAR del Lazio, Sez. I, 13 dicembre 2010, n. 36126, relativa al caso I/700, Prezzo del GPL per riscaldamento Regione Sardegna.]

³⁵⁷ [TAR Lazio 17 novembre 2011, Sez. I., nn. 8945, 8946, 8947, 8948, 8949, 8950, 8951, 8952, 8953 e 8954, I701 - Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici.]

³⁵⁸ [Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 ottobre 2014, nn. 5274, 5275, 5276, 5277, 5278, I701 - Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici. Tar Lazio, 20 aprile 2018 nn. 4401, 4404, 4405, 4406, 4403 e 4402, I789 - Agenzie di modelle]

³⁵⁹ [Cfr. docc. 95, 96, 100, 101 e 151, allegati alla domanda di clemenza.]

³⁶⁰ [Allegati 75 e 76 a Doc. Istr. 189 (Versione accessibile dell'allegato 75 a al doc.L3)]

³⁶¹ [Cfr. a titolo esemplificativo Doc. 202 allegato a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 202 al doc. L3). Allegato 210 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 210 al doc. L6.)]

³⁶² [Doc. Istr. 211.]

³⁶³ [Doc. Istr. 226, All.ti A e B.]

unico centro di imputazione le attività condotte da BE Sarl e le società da essa controllate, da un lato, e B4 Capital, dall'altro. La valutazione di tale profilo sarà trattato nel merito nel successivo paragrafo VI.III, al punto i), del presente provvedimento.

Pertanto, il provvedimento di estensione soggettiva a BE4 Sarl del 10 ottobre 2018 e la successiva Nuova Comunicazione delle Risultanze Istruttorie del 22 febbraio 2019 hanno avuto l'obiettivo di porre tale soggetto nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa.

295. Sotto il profilo sostanziale, la delibera di supplemento istruttorio del 3 ottobre 2018 ha richiesto espressamente agli Uffici di raccogliere elementi circa i rapporti fra B4 Capital e BE4 Sarl/B4 Italia anche al fine di una nuova configurazione della fattispecie. Al riguardo, giova osservare che, nel corso dell'ulteriore attività svolta sulla base di tale delibera, gli Uffici hanno formulato richieste di informazioni a MP Silva³⁶⁴, IMG³⁶⁵, B4 Capital³⁶⁶ e B4 Italia³⁶⁷ per raccogliere elementi in merito a tutti gli accordi stipulati fra le Parti del Procedimento per la commercializzazione dei diritti internazionali. L'acquisizione di tale documentazione ha contribuito ad ampliare il quadro fattuale e a indurre gli Uffici a riconsiderare la contestazione formulata nella CRI del 4 giugno 2018 nei termini di un'intesa unica e complessa.

296. Come più diffusamente argomentato nel merito delle valutazioni, i predetti accordi, acquisiti nel corso del supplemento d'istruttoria, hanno condotto ad una diversa lettura del quadro fattuale, nel senso della sussistenza di un complesso ed unitario contesto collusivo, caratterizzato dalla sistematicità delle condotte poste in essere dai soggetti interessati dal presente procedimento relative alla commercializzazione dei diritti internazionali, ove risultava irrilevante la tipologia di gara interessata (Serie A, da un lato, Coppa Italia e Supercoppa, dall'altro).

VI.II. I mercati rilevanti

297. Con riferimento all'individuazione del mercato rilevante, si ricorda che, nei casi riguardanti intese, la definizione dello stesso è essenzialmente volta a individuare le caratteristiche del contesto economico e giuridico nel quale si colloca il coordinamento fra imprese concorrenti. Ai fini della valutazione di un'intesa, infatti, l'individuazione del mercato rilevante, ancorché utile per circoscrivere con precisione e focalizzare l'analisi dei comportamenti delle imprese coinvolte, non appare decisiva come nei casi di valutazione degli abusi di posizione dominante. Tale definizione risulta funzionale all'individuazione dell'ambito merceologico e territoriale nel quale si manifesta un coordinamento fra imprese concorrenti e si realizzano gli effetti derivanti dall'illecito concorrenziale, essendo in particolare "*funzionale alla decifrazione del suo grado di offensività*"³⁶⁸.

298. Per quanto concerne l'individuazione del soggetto intermediario per la vendita dei diritti calcistici all'estero, il soggetto titolare dei diritti per gli eventi calcistici disputati in un determinato ambito territoriale si rivolge al mercato, indicando procedure competitive aperte a operatori internazionali dotati di specifiche competenze. Essi devono essere in grado di distribuire i diritti delle competizioni calcistiche a operatori televisivi attivi, a loro volta, in ambiti geografici diversi da quelli ove vengono disputati gli eventi calcistici, potenzialmente interessati per ragioni di lingua, fattori culturali o più in generale per l'appeal che la presenza della visione delle partite in un palinsesto può ingenerare nel pubblico.

299. Nel caso di specie, vengono in rilievo le procedure di gara indette dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, che è contitolare insieme alle società di calcio associate dei diritti audiovisivi oggetto di procedura di vendita. Tali procedure sono dirette a individuare l'intermediario indipendente incaricato della vendita dei diritti audiovisivi per le competizioni dei campionati nazionali di calcio di Serie A e, in alcuni casi, di Serie B, nonché per le altre competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A (torneo di Coppa Italia, gara della Supercoppa di Lega, oltre ad alcuni campionati a carattere giovanile e della squadra di calcio rappresentativa della stessa Lega Nazionale Professionisti Serie A).

300. Mentre i campionati di Serie A e Serie B rappresentano manifestazioni con cadenza settimanale, la cui durata abbraccia un arco temporale che va da fine agosto sino a maggio dell'anno successivo, la Coppa Italia è una manifestazione calcistica nazionale a eliminazione diretta, con partite disputate soltanto in alcune settimane, con la partecipazione sia di squadre di Serie A che di squadre di Serie B e della Lega Pro. La Supercoppa Italiana è invece un evento annuale che si disputa in una partita unica fra la vincente del massimo campionato di calcio italiano (Serie A) e la vincente della finale di Coppa Italia.

301. In virtù delle differenti caratteristiche delle predette competizioni organizzate in Italia, la LNPA, in sede di vendita centralizzata dei diritti per la visione all'estero delle gare delle competizioni da essa organizzate, effettuata ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008 n. 9³⁶⁹, ha proceduto a diversi inviti a offrire, distinti, oltre che

³⁶⁴ [Doc. Istr. 249.]

³⁶⁵ [Doc. Istr. 268.]

³⁶⁶ [Doc. Istr. 248.]

³⁶⁷ [Doc. Istr. 247.]

³⁶⁸ [Cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 gennaio 2017, n. 740, *Gare Consip pulizia nelle scuole, nonché Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 giugno 2014, nn. 2837, 3167 e 3168, Logistica Internazionale; Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 ottobre 2014, nn. 4230, 5274, 5276, 5278, Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici.*]

³⁶⁹ [Gazzetta Uff., 1° febbraio, n. 27. "Articolo 16 - Commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale.

in base alle stagioni calcistiche, a seconda degli eventi interessati, procedendo alla vendita dei diritti relativi ai campionati di calcio di Serie A e di Serie B separatamente dalla vendita dei diritti relativi alla Coppa Italia e alla Supercoppa Italiana.

302. Nel caso in esame, pertanto, i mercati possono essere identificati nelle procedure di gara indette dalla LNPA per l'assegnazione dei c.d. diritti internazionali condizionate dalle condotte di concertazione oggetto di valutazione e in particolare dalle gare per la visione delle partite dei campionati di calcio di Serie A e di Serie B, dal 2009 al 2014, nonché nelle procedure di gara per l'assegnazione dei c.d. diritti internazionali per la visione delle partite relative alle manifestazioni della Coppa Italia e della Supercoppa, a partire dal luglio 2008 sino al giugno 2015.

VI.III. Le condotte restrittive della concorrenza

a) *Le condotte relative al coordinamento delle offerte relative ai diritti internazionali delle competizioni organizzate dalla LNPA*

303. L'insieme delle condotte evidenziate nelle risultanze istruttorie consente di rilevare che, mediante una serie di accordi e contatti ripetuti, le società Parti del procedimento (IMG, MP Silva, BE4 Sarl/B4 Italia e B4 Capital) hanno posto in essere un'intesa unica, complessa e continuata.

304. In considerazione degli elementi agli atti, si ritiene che tale intesa ricomprenda tanto le condotte relative alle procedure di assegnazione dei diritti internazionali per i Campionati nazionali di Serie A e di Serie B, quanto quelle poste in essere rispetto alle partite di Coppa Italia e della finale di Supercoppa Italiana.

305. Gli elementi in atti indicano, infatti, la sussistenza di un meccanismo concertativo sistematico e regolare che ha accompagnato tutti gli inviti a partecipare della Lega Nazionale Professionisti Serie A ogni qualvolta queste erano prossime ad essere indette, nonché un complessivo contesto collusivo funzionale alla partecipazione alle gare della Lega Nazionale Professionisti. Gli accordi stipulati in occasione di esse ne rappresentano indizi gravi, precisi e concordanti.

Tale intesa, di carattere segreto, risulta restrittiva della concorrenza per oggetto, in violazione dell'articolo 101 del TFUE, in quanto posta in essere attraverso il coordinamento delle offerte economiche nelle procedure di vendita per l'assegnazione dei diritti internazionali di trasmissione e la precedente stipula di accordi ripartitori.

306. Quanto alla sussistenza di un'intesa unica e complessa, si consideri che le singole condotte delle imprese devono essere inquadrate e valutate tenendo conto del quadro complessivo e non in modo atomistico. Infatti, come confermato anche dalla giurisprudenza nazionale in materia di intese restrittive, i singoli comportamenti delle imprese (i quali, presi isolatamente, potrebbero apparire privi di specifica rilevanza), qualora si rivelino elementi di una fattispecie complessa debbono essere considerati quali *"tasselli di un mosaico, i cui elementi non sono significativi di per sé, ma come parte di un disegno unitario, qualificabile quale intesa restrittiva della libertà di concorrenza"*³⁷⁰.

307. Il predetto orientamento è stato ribadito e sviluppato ancor più di recente dal giudice amministrativo che ha evidenziato come *"[t]ali elementi di prova non hanno, dunque, una mera rilevanza bilaterale o plurilaterale, e di conseguenza, un'efficacia probatoria parziale, ma in ragione del loro numero e del loro rinvio ad una costante e diffusa prassi operativa, costituiscono inequivoco indice di un'estensione generale del fenomeno, evidentemente più ampia rispetto alle singole parti di volta in volta dialoganti [...]"*³⁷¹.

308. Inoltre, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza comunitaria, una serie di comportamenti di più imprese aventi lo stesso oggetto anticoncorrenziale può essere considerato espressione di un'infrazione unica³⁷².

1. *Alla commercializzazione dei diritti audiovisivi destinati al mercato internazionale si applicano le disposizioni di cui alla sezione I e all'articolo 8, commi 1, e 10 della sezione II, salvo quanto previsto nel presente articolo.*

2. *L'organizzatore della competizione disciplina nelle linee guida di cui all'articolo 6 la commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale, prevedendo modalità tese a consentire la fruizione degli eventi delle competizioni da parte delle comunità italiane residenti all'estero e a valorizzare l'immagine della competizione medesima.*

3. *Al fine di perseguire il migliore risultato economico nella commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale, l'organizzatore della competizione può concedere in licenza tali diritti direttamente agli operatori della comunicazione che operano nei singoli Paesi o in determinate aree geografiche, oppure concedere in licenza tutti i diritti audiovisivi relativi ad una o più competizioni ad uno o più intermediari individuati attraverso una o più procedure competitive".*

³⁷⁰ [Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 febbraio 2008, n. 421- I641- Rifornimenti aereoportuali, Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 giugno 2014, n. 3167, I722 - Logistica internazionale.]

³⁷¹ [Cfr. TAR Lazio, Sez. I, 28 luglio 2017, n. 9048, caso I783-Accordo tra operatori del settore vending. Nella medesima sentenza si legge ancora "6.1.2 Dalla ricostruzione dei fatti operata dall'Autorità e dal ricco compendio istruttorio che la supporta, risulta, infatti, palese la sussistenza di un piano di insieme e della complementarità delle condotte, da apprezzarsi con riferimento alla peculiare diffusione territoriale del comportamento anticoncorrenziale, tale da creare un meccanismo operativo replicato su tutto il territorio nazionale dagli operatori economici di volta in volta interessati ad una certa operazione commerciale.

Dai medesimi emerge, altresì - e indipendentemente dai diversi apporti o vantaggi pratici riferibili alle singole parti del procedimento - la generale conoscenza, da parte delle stesse, dell'esistenza del generale disegno collusivo e la loro consapevolezza di concorrere alla produzione di un complessivo meccanismo anticoncorrenziale.]

³⁷² [Sentenza Corte di Giustizia, 8 luglio 1999, Causa C-49/92 P- Anic; in senso conf. vedi anche Sentenza Corte di Giustizia, 7 gennaio 2004, causa C-204/00 P, Aalborg, punto n. 258, secondo cui: "Una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o perfino da un comportamento continuato. Tale interpretazione non può essere contestata sulla base del fatto che uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero altresì costituire di per sé e presi isolatamente una violazione della detta disposizione (...). Ove le diverse azioni facciano parte di un «piano d'insieme», a causa del loro identico oggetto di distorsione del gioco della concorrenza all'interno del mercato comune, la Commissione può imputare la responsabilità di tali azioni in funzione della partecipazione all'infrazione considerata nel suo insieme".

309. Nel caso di specie, risultano ricorrere i criteri sopra descritti. Infatti, la documentazione acquisita nel corso del procedimento indica che MP Silva, BE4 Sarl/B4 Italia, B4 Capital e IMG hanno posto in essere condotte aventi il fine comune e il chiaro obiettivo di coordinare le proprie offerte formulate in risposta agli inviti a offrire pubblicati dalla Lega Serie A per l'assegnazione dei diritti internazionali relativi alla visione al di fuori del territorio italiano delle partite dei campionati di Serie A e Serie B, della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana, venduti in forma centralizzata dalla LNPA, in violazione dell'articolo 101 del TFUE.

310. Tali condotte si sono manifestate tramite il coordinamento e lo scambio delle offerte economiche da presentare alla LNPA e/o mediante la formulazione di accordi contrattuali temporalmente precedenti alla formulazione dell'offerta economica presentata alla LNPA, con l'intento di coordinarne il contenuto e il successivo sfruttamento commerciale dei diritti in modo da eliminare il reciproco confronto competitivo, vanificando gli obiettivi sottesi alla procedura competitiva prevista per l'individuazione dell'intermediario unico stabilita dall'articolo 16 del Decreto Melandri.

311. Rilevano, in particolare, ai fini della predetta configurazione di un'intesa unica e complessa, le seguenti circostanze emerse dall'esame degli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria:

I. le condotte sono il risultato di un meccanismo consolidato nel tempo, che ha portato alla sistematica aggiudicazione al medesimo soggetto, senza che rilevasse la presenza di altri operatori non partecipanti all'intesa o l'evento oggetto della gara. Diverse evidenze mostrano come la stipula dei singoli accordi fosse il risultato di un meccanismo ripartitorio stabile nel tempo in cui MP Silva acquisiva i diritti della Serie A, BE4 Sarl/B4 Italia e B4 Capital quelli della Coppa Italia e Supercoppa e, mediante le *sub-licenze*, i suddetti assegnatari scambiavano tra di essi e con IMG i diritti, suddividendone gli oneri ed i ricavi³⁷³. Le aree di commercializzazione erano, in linea di massima, stabilite secondo un criterio storico³⁷⁴;

II. le assegnazioni sistematiche al medesimo soggetto delle due tipologie di gare (MP Silva=Serie A; BE4 Sarl/B4 Italia/B4 Capital=Coppa Italia/Supercoppa, cui si accompagnano contratti di sub-licenza a favore di IMG), sono sintomatiche di un complessivo unitario disegno collusivo consolidatosi nel tempo.

Al riguardo, non si ritiene di poter accogliere le argomentazioni sviluppate da B4 Capital nelle proprie difese³⁷⁵, relative ad un'incapacità dimensionale se non addirittura ad un presunto disinteresse alle gare per i diritti internazionali della Serie A. La partecipazione di B4 Capital/BE 4 Sarl/B4 Italia alla strategia collusiva e anche solo il suo ruolo nell'aggiudicazione dei diritti relativi alla Coppa Italia e alla Supercoppa, attraverso la loro acquisizione con sub-licenze a IMG, era comunque funzionale ad agevolare la ricerca di un equilibrio collusivo per i diritti della serie A, altrimenti potenzialmente più instabile;

III. sono stati stipulati contratti, talvolta anche prima dello svolgimento della gara, che hanno permesso ai soggetti parti del presente procedimento che non avevano preso parte alla gara di procedere alla successiva commercializzazione dei diritti in alcuni territori³⁷⁶. In tal senso, anche i numerosi contratti stipulati da MP Silva con BE4 Sarl/B4 Italia/B4 Capital per Coppa Italia e Supercoppa - indicati nelle tabelle descritte al par. IV.V del presente provvedimento³⁷⁷ - rappresentano un ulteriore elemento del complessivo disegno concertativo. Tali contratti hanno consentito a chi non aveva goduto dell'assegnazione (MP Silva e IMG) di ampliare comunque il proprio portafoglio di offerta.

312. Nella Tabella 2 seguente sono riassunte alcune delle numerose evidenze descritte *supra*³⁷⁸.

Tabella 2 – Descrizione sintetica delle evidenze più rilevanti

Gara (con termine presentazione offerte)	Soggetto aggiu- dicatario	Contatti e accordi	Riferimenti
--	---------------------------------	-----------------------	-------------

Vedi anche Sentenza Corte di Giustizia, 6 dicembre 2012, causa C 441/11 P - Coppins, punto 42 "Un'impresa che abbia partecipato a una tale infrazione unica e complessa con comportamenti suoi propri, rientranti nella nozione di accordo o di pratica concordata a scopo anticoncorrenziale ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, CE e miranti a contribuire alla realizzazione dell'infrazione nel suo complesso, può essere quindi responsabile anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell'ambito della medesima infrazione per tutto il periodo della sua partecipazione alla stessa. Questa ipotesi ricorre quando è dimostrato che detta impresa intendeva contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti e che era al corrente dei comportamenti illeciti previsti o attuati da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne il rischio".]

³⁷³ [Allegato 163 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 163 al doc. L6). Il 27 luglio 2009 TC, dirigente IMG, inviava una mail a MM, dirigente di IMG, dando istruzioni per la predisposizione di un accordo con BE4 Sarl/B4 [omissis].]

³⁷⁴ [Cfr. ex multis Allegati 187, 189, 210 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegati 187, 189, 210 al doc. L.3).]

³⁷⁵ [Docc. Istr. 211 e 347.]

³⁷⁶ [Doc. Istr. 208.]

³⁷⁷ [Le tabelle sono state elaborate sulla base dei Doc. Istr. 208 e 252.]

³⁷⁸ [Cfr. Sezione IV.II Le procedure di vendita dei diritti audiovisivi internazionali delle competizioni organizzate dalla Lega Calcio dal 2008 al 2015 a pag. 19.]

Gara (con termine presentazione offerte)	Soggetto aggiu- dicatario	Contatti e accordi	Riferimenti
Gara del 2008 relativa alla Coppa Italia 2008/2010 ³⁷⁹ (21/08/2008)	BE4 Sarl/B4 Italia	IMG BE4 Sarl/B4 Italia	Email interna di IMG del 20/08/2008 ³⁸⁰ in cui si descrivono i contatti con BE4 Sarl/B4 Italia.
		MP Silva BE4 Sarl/B4 Italia	Contratti di distribuzione tra MP Silva e BE4 Sarl stipulati precedentemente alla gara (cfr. Tabella 1.1) ³⁸¹ .
Gara del 2008 relativa alla Supercoppa Italiana 2008 ³⁸² (06/08/2008; termine di presentazione offerte fase di trattativa privata: 13/08/2008)	BE4 Sarl/B4 Italia	IMG BE4 Sarl/B4 Italia	Email interna di IMG del 12/08/2008 ³⁸³ in cui MM (IMG) informa dell'offerta effettuata da MB (BE4 Sarl/B4 Italia) nella prima di fase di gara e delle pattuizioni tra loro ³⁸⁴ . MM (IMG) descrive il prezzo che IMG e BE4 Sarl/B4 Italia avrebbero proposto alla LNPA, facendo sì che BE4 Sarl/B4 Italia vincesses la gara. In una ulteriore email tra FDS (BE4 Sarl/B4 Italia) e MM (IMG) del 12/08/2008 ³⁸⁵ si confermano i termini dell'accordo. In una email interna ad IMG del 12/08/2008 si comunicano le due offerte che IMG e BE4 Sarl/B4 Italia avrebbero effettuato alla LNPA.
Supercoppa Italiana 2009 ³⁸⁶ (21/07/2009)	BE4 Sarl/B4 Italia	IMG BE4 Sarl/B4 Italia	Email tra FDS (BE4 Sarl/B4 Italia) e MM (IMG) del 26/06/2009 ³⁸⁷ con cui si confermano i termini dell'accordo (l'email presenta contenuto e struttura simile a quella relativa alla Supercoppa 2008 ³⁸⁸). In una email interna a IMG dell'1 luglio 2009 si informa che IMG e BE4 Sarl/B4 Italia erano gli unici offerenti e che quindi l'offerta delle due sarebbe stata ulteriormente abbassata ³⁸⁹ .

³⁷⁹ [La gara relativa alla Coppa Italia 2008/2010 è stata indetta dalla LNPA con il medesimo invito ad offrire della Supercoppa del 2008, pubblicato in data 31 luglio 2008 (Doc. Istr. 80).]

³⁸⁰ [Cfr. Allegato 168 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 168 al doc. L.3).]

³⁸¹ [Cfr. Doc. Istr. 208 pag. 61, e Doc. Istr. 272.]

³⁸² [Cfr. Doc. Istr. 80.]

³⁸³ [Cfr. Allegato 167 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 167 al doc. L.3).]

³⁸⁴ ["They proposed to do something in order to keep fee low" Cfr. Allegato 167 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 167 al doc. L.3).]

³⁸⁵ [Cfr. Allegato 163 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 163 al doc. L.3).]

³⁸⁶ [La gara relativa alla Coppa Italia 2008/2010 è stata indetta dalla LNPA con il medesimo invito ad offrire della Supercoppa del 2008, pubblicato in data 31 luglio 2008 (Doc. Istr. 80).]

³⁸⁷ [Cfr. Allegato 203 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 203 al doc. L.3).]

³⁸⁸ [Cfr. Allegato 163 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 163 al doc. L.3).]

³⁸⁹ [Cfr. Allegato 203 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 203 al doc. L.3).]

Gara (con termine presentazione offerte)	Soggetto aggiu- dicatario	Contatti e accordi	Riferimenti
Gara 2009-Campionati di Serie A e Serie B biennio 2010/2011 e 2011/2012 ³⁹⁰ (02/11/2009)	MP Silva	MP Silva BE4 Sarl/B4 Italia	Contratto del 29/09/2009 (prima dell'invito ad offrire) tra MP Silva e BE4 Sarl in cui si stabilisce una collaborazione tra le società ³⁹¹ .
		MP Silva IMG	Contratti di sub-licenza reciproci tra MP Silva e IMG del 16/10/2009 ³⁹² che presentano un meccanismo economico tale da scoraggiare IMG a fare un'offerta superiore a un determinato importo.
Gare 2010 -Coppa Italia 2010/2012 ³⁹³ (18/06/2010)	B4 Capital	IMG B4 Capital (indicata come "BE4") - MP Silva	Email interna di IMG del 09/06/2010 in cui si informa della pubblicazione dell'invito ad offrire e della volontà di parlare con "BE4" ³⁹⁴ . Email interna di IMG del 14/06/2010 ³⁹⁵ in cui si informa della discussione con "BE4" e, tra l'altro, che per MP Silva andava bene (" <i>Silva should be fine</i> ") in quanto BE4 gli avrebbe sub-licenziato i diritti per alcuni territori come nell'anno precedente.
Supercoppa Italiana 2010-2011 ³⁹⁶ (26/07/2010)	B4 Capital	IMG B4 Capital (indicata come "BE4")	Email interna ad IMG del 26/07/2010 ³⁹⁷ . Si riferisce che una volta che la LNPA avrà assegnato a "BE4" i diritti, IMG e "BE4" li distribuiranno congiuntamente. Lo scambio di email prosegue fino al 28/07/2010 ³⁹⁸ in cui si trasmette l'accordo di sub-licenza. Si veda, inoltre, ulteriore email del 29/07/2010 interna ad IMG ³⁹⁹ e Tabella 1.3 (contratto per la distribuzione dei diritti stipulato il 2/8/2010, prima dell'aggiudicazione).
		MP Silva	Successivamente alla gara, MP Silva stipula con B4 Capital un contratto (in data 21 luglio 2011) per la distribuzione dei diritti su tutti i territori (cfr. Tabella 1.3) ⁴⁰⁰ .

³⁹⁰ [Doc. istr. 68.]

³⁹¹ [Il testo integrale dell'accordo è contenuto nell'Allegato 118 del doc. PF6-50.]

³⁹² [Cfr. Allegati 75 e 76 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile degli Allegati 75 e 76 al doc. L.3).]

³⁹³ [Allegati 17 e 21 a doc. istr. 103 (doc. istr. 68).]

³⁹⁴ [Cfr. Allegato 187 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 187 al doc. L.3).]

³⁹⁵ [Cfr. Allegato 189 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 189 al doc. L.3).]

³⁹⁶ [Cfr. Allegati 25, 27 a doc. istr. 103 (doc. istr. 68).]

³⁹⁷ [Cfr. Allegato 229 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 229 al doc. L.3).]

³⁹⁸ [Cfr. Allegato 229 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 229 al doc. L.3).]

³⁹⁹ [Cfr. Allegato 231 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 231 al doc. L.3).]

⁴⁰⁰ [Doc. Istr. 252 - Risposta, con allegati, alla richiesta informazioni a B4 Capital del 17/10/2018.]

Gara (con termine presentazione offerte)	Soggetto aggiu- dicatario	Contatti e accordi	Riferimenti
Gara del 2011-Campionati Serie A e Serie B 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 ⁴⁰¹ (25/11/2011)	MP Silva	MP Silva IMG	Contratti di sub-licenza reciproci tra MP Silva e IMG del 14/11/2011 e 18/11/2011 ⁴⁰² che presenta un meccanismo economico tale da scoraggiare IMG a fare un'offerta superiore ad un determinato importo. In una email del 31/10/2011, MP Silva e IMG ⁴⁰³ stabiliscono un "distribution plan" e decidono di condividere "50-50" tutti i ricavi oltre la "soft-garantee". Email del 30/11/2011 in cui MP Silva raccomanda ad IMG ⁴⁰⁴ di non annunciare l'accordo per il periodo iniziale per non destare dubbi o sospetti.
		MP Silva B4 Capital	Scambio di email tra MP Silva e B4 Capital tra il 15/08/2012 e il 19/08/2012 da cui emerge che B4 Capital commercializza per conto di MP Silva i diritti di Serie A per Albania e Kosovo ⁴⁰⁵ . Successivamente alla gara, MP Silva stipula inoltre con B4 Capital un contratto (accettato in data 1 ottobre 2012) relativo alla distribuzione dei diritti in Medio Oriente (cfr. Tabella 1.5) ⁴⁰⁶ .
Coppa Italia 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Supercoppa Italiana 2012, 2013 e 2014 ⁴⁰⁷ (22/06/2012)	B4 Capital	IMG - B4 Capital	Email tra IF (IMG) e FDS (B4 Capital) del 22/03/2012 ⁴⁰⁸ . Email del 20/06/2012 tra FDS (B4 Capital) e IF (IMG) ⁴⁰⁹ in cui si pattuisce che le offerte si faranno in maniera coordinata.
		MP Silva B4 Capital	Contratti tra MP Silva e B4 Capital stipulati precedentemente alla gara con cui B4 Capital sub-licenzia i diritti della Coppa Italia a MP Silva in alcuni territori (cfr. Tabella 1.1 e 1.4) ⁴¹⁰ .

⁴⁰¹ [Allegati 32,34 a doc. istr. 103 (doc. istr. 68).]

⁴⁰² [Il testo integrale degli accordi è contenuto negli Allegati 121 e 122 del doc. PF6-50.]

⁴⁰³ [Cfr. Allegato 125 del doc. PF6-50.]

⁴⁰⁴ [Cfr. Allegato 126 del doc. PF6-50.]

⁴⁰⁵ [Doc. istr. 118 – Allegato 16 - offer for seria A.eml.]

⁴⁰⁶ [Cfr. Doc. Istr. 208 - Memoria finale con allegati per Media Partners & Silva Limited, MP Silva S.r.l. in liquidazione e MP & Silva Holding S.A. pag. 61, Doc. Istr. 272 - Risposta alla richiesta di informazioni a Media Partners & Silva Limited, MP Silva in liquidazione e MP & Silva Holding del 17/10/2018 e Doc. Istr. 252 - Risposta, con allegati, alla richiesta informazioni a B4 Capital del 17/10/2018.]

⁴⁰⁷ [Allegati 46, 53 a doc. istr. 103 (doc. istr. 68).]

⁴⁰⁸ [Cfr. Doc. Istr. 208 - Memoria finale con allegati per Media Partners & Silva Limited, MP Silva S.r.l. in liquidazione e MP & Silva Holding S.A. pag. 61, Doc. Istr. 272 - Risposta alla richiesta di informazioni a Media Partners & Silva Limited, MP Silva in liquidazione e MP & Silva Holding del 17/10/2018 e Doc. Istr. 252 - Risposta, con allegati, alla richiesta informazioni a B4 Capital del 17/10/2018.]

⁴⁰⁹ [Doc. Istr. 118 – Allegato 27]

⁴¹⁰ [Doc. Istr. 118 – Allegato 26. Il testo dell'accordo è allegato alla mail di trasmissione da B4 Capital a MP Silva.]

Gara (con termine presentazione offerte)	Soggetto aggiu- dicatario	Contatti e accordi	Riferimenti
Campionato di Serie A triennio 2015/2018 ⁴¹¹ (15/10/2014)	MP Silva	MP Silva IMG	Contratti di sub-licenza reciproci tra MP Silva e IMG del 14/10/2014 ⁴¹² che presentano un meccanismo economico tale da scoraggiare IMG a fare un'offerta superiore a un determinato importo.
		MP Silva B4 Capital	Email interna a B4 Capital del 26/09/2014 ⁴¹³ contenente una proposta di offerta di sub-licenza indirizzata a MP Silva per i diritti della Serie A precedente all'invito ad offrire. Tale mail si inserisce nel quadro di precedenti accordi di sub-licenza stipulati fra le MP Silva e B4Capital, ad esempio con riferimento alla serie B, fino al 2015 (cfr. tabella 1.5)
Coppa Italia e Supercoppa triennio 2015-2018 ⁴¹⁴ (07/05/2015)	B4 Capital	MP Silva B4 Capital	Intercettazione telefonica del 25/02/2015 in cui emerge che RS (MP Silva) ha indirettamente informato B4 Capital della circostanza che MP Silva si sarebbe astenuta dal partecipare alla gara ⁴¹⁵ . Intercettazione telefonica del 05/05/2014 ⁴¹⁶ in cui RS (MP Silva) conferma di aver parlato con B4 Capital. Documenti comprovanti la stipula, successiva a tali intercettazioni di accordi di distribuzione tra B4 Capital e MP Silva ⁴¹⁷ .

313. Le evidenze documentali appena riassunte indicano il carattere sistematico e ripetitivo delle condotte che si sono riproposte a ogni ciclo di gara, con la realizzazione di un accordo precedente alla formulazione dell'offerta per definirne l'entità e teso più in generale a eliminare il rischio derivante da un effettivo confronto competitivo.

314. Risulta in particolare comprovata la presenza di espresse pattuizioni, anche sottoscritte dai rappresentanti legali delle imprese Parti del presente procedimento, oltre che di contatti preparatori, posti in essere nell'ottica di coordinare le offerte nell'ambito delle gare indette dalla LNPA e di prevedere fin da prima della loro formulazione meccanismi di successiva ripartizione degli utili derivanti dallo sfruttamento commerciale dei diritti oggetto di assegnazione.

315. Il carattere concertativo degli accordi di sub-licenza emerge sotto molteplici prospettive:

- i. gli accordi prevedono espressamente di concordare i termini finanziari di risposta all'invito ad offrire e convergono espressamente la gestione congiunta dei diritti internazionali⁴¹⁸. In altri casi, comunicazioni mail tra le Parti in merito al coordinamento espresso delle offerte accompagnano i contratti stipulati tra le stesse⁴¹⁹;
- ii. alcuni documenti mostrano come l'obiettivo dei contratti sia quello di influenzare il prezzo di aggiudicazione, mantenendo il suo importo verso il basso⁴²⁰;
- iii. le previsioni contrattuali sono state espressamente riconosciute come meramente formali, in quanto informalmente la gestione dei diritti avveniva in misura paritaria ("50-50")⁴²¹;

⁴¹¹ [Allegati 68, 69, 72, 80 a doc. istr. 103 (doc. istr. 68).]

⁴¹² [Cfr. Allegati 136 e 137 del doc. PF6-50 Relazione dei consulenti tecnici datata 28/7/2016 con allegato DVD. Si veda anche Allegato 153 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 153 al doc. L.3)]

⁴¹³ [Doc. Istr. 118 - Allegati 2, 33, 34.]

⁴¹⁴ [Allegati 60-63 a doc. istr. 103 (doc. istr. 68).]

⁴¹⁵ [Cfr. Doc. PF2-14.]

⁴¹⁶ [Cfr. Doc. PI-1, pag. 19.]

⁴¹⁷ [Doc. Istr. 118 - Allegati 7 e 17.]

⁴¹⁸ [Al riguardo, vengono in rilievo soprattutto gli accordi sottoscritti nelle gare per i campionati di Serie A e Serie B del 2009 (Allegato 118 del doc. PF6-50 Relazione dei consulenti tecnici datata 28/7/2016 con allegato DVD.). Secondo quanto emerso dalla documentazione trasmessa dalla Procura, in data 29 settembre 2009 (prima della pubblicazione dell'invito ad offrire da parte della LNPA), BE4 Sarl Luxembourg e MP & Silva Limited hanno sottoscritto un contratto con la premessa di "stabilire una collaborazione commerciale per l'acquisizione dei suddetti diritti nei confronti della Lega Nazionale Professionisti e la successiva loro commercializzazione nei confronti di agenzie e operatori media internazionali", concordando espressamente che MP Silva "parteciperà, direttamente o mediante società collegate o consociate, alla procedura competitiva indetta dalla Lega Calcio per l'assegnazione dei Diritti, rispondendo al relativo Invito, secondo i termini finanziari che saranno discussi e previamente concordati tra le parti". Analogo tenore hanno gli accordi stipulati il 16 ottobre 2009 ancora tra MP Silva e IMG (Allegati 75-76 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile degli allegati 75-76 al doc.L3).]

⁴¹⁹ [Si richiama ad esempio la sezione i) Le gare del 2008 relative alla Coppa Italia 2008/2010 e alla Supercoppa Italiana 2008 a pagina 20.]

⁴²⁰ ["They proposed to do something in order to keep fee low" Cfr. Allegato 167 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 167 al doc. L.3).]

⁴²¹ [Cfr. ex multis Allegato 189 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 187 al doc. L.3).]

iv. gli accordi adottati sono stati temporalmente antecedenti alla formulazione delle offerte da parte dei soggetti che hanno poi partecipato alla gara indetta dalla LNPA;

v. il contenuto degli stessi presenta un'articolazione delle condizioni economiche strettamente correlata all'ammontare dell'offerta economica poi concretamente presentata alla LNPA e da essa accettata;

vi. gli accordi definiscono le modalità di ripartizione dei ricavi, una volta avvenuta l'assegnazione, derivanti dalla successiva commercializzazione e i compensi previsti fra le Parti. Posto che disciplinano l'esito della commercializzazione a valle con gli operatori in caso di aggiudicazione, essi consentono alle Parti contraenti di garantire la tenuta dell'accordo concertativo, massimizzando i profitti di ciascuna parte a prescindere dalla sua partecipazione alla gara. In alcuni casi, hanno ad oggetto la possibilità di modulare l'importo dell'offerta nell'ipotesi di offerte competitive dei concorrenti;

vii. a fronte di tali accordi, inoltre, le Parti partecipavano alle gare indette dalla LNPA in modo ufficialmente autonomo.

316. Le Parti del procedimento erano pienamente consapevoli di essere gli unici soggetti a commercializzare l'acquisto dei diritti oggetto delle gare della LNPA e trarne considerevole profitto. Soprattutto, come emerge da alcuni elementi agli atti, erano pienamente consapevoli del contesto collusivo in cui agivano, cui contribuivano attivamente.

317. In particolare, in una *mail* interna di IMG del 14 giugno 2010⁴²² si informa della discussione con "BE4" sottolineando, tra l'altro, che per MP Silva andava bene ("*Silva should be fine*") in quanto BE4 gli avrebbe poi sub-licenziato i diritti per alcuni territori come nell'anno precedente.

318. Ancora il 14 giugno 2010, MM (IMG) nel commentare l'accordo con BE4 Sarl, riconosce che, oltre a BE4 Sarl e MP Silva (a cui BE4 Sarl venderà i territori ceduti l'anno precedente), non vi sono altri concorrenti effettivi per i diritti audiovisivi: *[omissis]*⁴²³.

319. Inoltre, in una *mail* del 2 luglio 2010, MM, dipendente di IMG, nel commentare in maniera entusiastica la disponibilità per IMG dei diritti relativi alla Coppa Italia (*[omissis]*) in virtù dell'assegnazione a favore del concorrente B4 Capital (*[omissis]*), oltre a confermare che tale aggiudicazione era avvenuta sulla base di un pre-accordo con IMG (*[omissis]*) che aveva evitato a IMG un'offerta superiore alla LNPA (*[omissis]*), enfatizzava la circostanza che l'accordo ed i contatti per la sua conclusione avevano consentito a IMG di avere ingresso in un meccanismo concertativo connotato allo svolgimento delle gare indette dalla LNPA (*[omissis]*)⁴²⁴.

320. Giova infine richiamare il contenuto di una *mail* del 20 marzo 2012⁴²⁵ di MP Silva ove si legge: "2) *tra tutti i soggetti coinvolti, compresi gli "amici" fondamentali per avere i diritti (in passato e in futuro), MP SILVA è l'unica che guadagna costantemente e considerevolmente (\$ 5-6m all'anno) sempre e comunque anche indipendentemente da eventuali mancati profits (che potrebbero sempre esserci). [...]*".

321. Gli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria indicano, inoltre, la sussistenza di accordi e contratti che non solo riguardano la fase di presentazione dell'offerta, ma coinvolgono anche la successiva fase di commercializzazione, a conferma di un meccanismo di distribuzione dei diritti internazionali finalizzato a eliminare la reciproca competizione nella fase di acquisizione dei diritti dalla Lega⁴²⁶. Tali accordi, denominati di licenza, di consulenza o con altra terminologia, intercorrono fra due Parti del presente procedimento e sono segreti.

322. Si tratta di contratti, stipulati talvolta anche prima dello svolgimento o della conclusione della gara, che hanno permesso ai soggetti parti del presente procedimento che non avevano preso parte alla gara di procedere alla successiva commercializzazione dei diritti in alcuni territori. Pertanto essi, specie ove stipulati in una fase precedente alla conclusione della gara, hanno contribuito ad alterare gli incentivi a formulare offerte al rialzo nell'ambito della procedura in quanto, da un lato, hanno eliminato qualsiasi incertezza tipica del gioco competitivo, posto che le Parti dell'accordo non avrebbero partecipato quali reali concorrenti; dall'altro, hanno permesso alle Parti di conoscere in anticipo i termini economici del prezzo di distribuzione e quindi di calibrare l'offerta in ragione di quanto pattuito per la successiva commercializzazione dei diritti. Più in generale, anche con riferimento ai contratti stipulati successivamente alla gara, tali accordi hanno rappresentato una ulteriore forma di contatto tra le Parti, a completamento del più ampio disegno concertativo descritto.

b) La sussistenza di un'intesa illecita segreta

323. I comportamenti posti in essere dalle Parti, complessivamente considerati, fanno emergere la valenza segreta dell'intesa in esame. Occorre infatti considerare che gli accordi, le comunicazioni via mail, attraverso cui erano scambiate informazioni sensibili, erano condivisi solo tra le Parti e non coinvolgevano la Lega Nazionale Professionisti Serie A che aveva indetto le gare. Né i contratti sottoscritti erano oggetto di alcuna forma di pubblicazione o di informazione ad altri soggetti.

⁴²² [Cfr. Allegato 189 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 189 al doc. L.3)]

⁴²³ [Cfr. Allegato 189 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 189 al doc. L.3) cit..]

⁴²⁴ [Doc. 202 allegato a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 202 al doc. L.3).]

⁴²⁵ [Cfr. all. 106 del doc. PF6-50.]

⁴²⁶ [Doc. Istr. 208 - Memoria finale con allegati per Media Partners & Silva Limited, MP Silva S.r.l. in liquidazione e MP & Silva Holding S.A. e Doc. Istr. 252 - Risposta, con allegati, alla richiesta informazioni a B4 Italia in liquidazione del 17/10/2018 cit.]

324. A ciò si aggiunga che le Parti erano ben consapevoli della necessità di evitare che il meccanismo in esame fosse conosciuto a terzi, incluso il soggetto banditore, come emerge da diverse risultanze istruttorie. Ad esempio, in una comunicazione del 30 novembre 2011 fra i rappresentanti legali di IMG e MP Silva⁴²⁷, a poche ore dall'assegnazione dei diritti audiovisivi esteri a MP Silva Limited, si legge: "Caro [IF, IMG], per ovvi motivi non credo opportuno annunciare ufficialmente il nostro accordo in un periodo così ravvicinato dal tender [bando di gara, n.d.r.]. Le comunicazioni tra le Parti fanno altresì emergere la volontà di modificare gli accordi al fine di giungere ai medesimi risultati con minor rischio di destare sospetto⁴²⁸.

325. Al riguardo, non sono accoglibili le argomentazioni delle Parti che affermano come tali contratti siano trasparenti, caratteristici del settore e volti a ridurre i rischi da invenduto.

In primo luogo, alcuni soggetti intervenienti hanno sottolineato come i bandi di assegnazione prevedevano altre forme di aggregazione, quali i raggruppamenti temporanei di impresa, che avrebbero avuto lo scopo di ridurre tali rischi.

Inoltre, si osserva che tali contratti sono stipulati tra soggetti che partecipano alle gare in modo "ufficialmente" indipendente, ma che hanno sottoscritto accordi segreti pre-assegnazione che determinano delle conseguenze economiche tali da condizionare l'offerta e renderla, quindi, non autonoma. Infatti, un'offerta troppo alta da parte di uno dei soggetti comporterebbe l'obbligo di rivendere parte dei diritti acquisiti ad un prezzo pre-stabilito, avendo l'effetto di definire un prezzo massimo di offerta.

326. Peraltro, alcuni contratti sono stati predisposti anche precedentemente alla pubblicazione del bando ed a prescindere dalla futura assegnazione⁴²⁹. In tali casi, non vi è alcuna esigenza di suddivisione del rischio, in quanto non è possibile sapere nemmeno il diritto che sarà venduto in futuro. Talvolta, inoltre, le pattuizioni formalizzate nel contratto tra le Parti sono difformi rispetto all'accordo raggiunto ([omissis])⁴³⁰, proprio a dimostrazione del fatto che i contratti sono utilizzati ai fini di assicurare l'adesione all'accordo, vale a dire evitare che si devii dall'equilibrio collusivo.

327. Più in generale, appare contraddittorio il fatto che le evocate esigenze di ripartizione dei rischi siano presenti sino al 2014, nelle gare di assegnazione dei diritti calcistici italiani per le stagioni sportive 2015/18, mentre nell'ultima tornata di assegnazione svoltasi nel novembre 2015 – vale a dire successivamente all'apertura del presente procedimento – le suddette imprese abbiano abbandonato la prassi di stipulare simili contratti. Ebbene, ove si seguisse il ragionamento delle Parti, si dovrebbe concludere che – in assenza di tali contratti di suddivisione del rischio – le offerte sarebbero state più basse per compensare il maggior rischio. Al contrario, sia IMG che MP Silva hanno offerto somme significativamente più alte proprio nell'ultima gara del 2017, gara in cui tali contratti non sono presenti. Peraltro, si rileva la volontà di mantenere segreti tali accordi che si ritiene tesa a creare una procedura competitiva artificiale, dove apparentemente vi è una pluralità di soggetti che concorrono per acquistare i diritti audiovisivi, ma nei fatti tali soggetti hanno già stabilito una collaborazione che consiste nella vendita congiunta dei diritti una volta che questi siano acquisiti da uno dei partecipanti all'accordo.

328. Quanto alla circostanza che le imprese rappresentino solo un sottoinsieme di imprese che hanno presentato le offerte, e che vi fossero degli altri operatori altrettanto qualificati, si osserva, in primo luogo, che in alcune occasioni IMG, MP Silva, BE4 Sarl/B4 Italia e B4 Capital erano gli unici soggetti a partecipare alla gara (Tabella 3).

Tabella 3 – Procedure competitive in cui sono presenti esclusivamente IMG, MP Silva, BE4 Sarl/B4 Italia e B4 Capital

Procedura di assegnazione	Data di presentazione delle offerte	Partecipanti
Serie A 2015/16, 2016/17, 2017/18	15 ottobre 2014	MP SILVA Silva IMG B4 Capital
Supercoppa TIM 2008/09, 2009/10 (pacchetto B - diritti esteri)	6 agosto 2008 (13 agosto 2008 per la seconda fase di trattativa privata)	Prima fase di offerta: BE4 Sarl/B4 Italia Fase di trattativa Privata: BE4 Sarl/B4 Italia IMG
Coppa Italia - TIM Cup 2008/09, 2009/10 (pacchetto C - diritti esteri)	6 agosto 2008 (21 agosto 2008 per la seconda fase di trattativa privata)	Prima fase di offerta e fase di trattativa privata: BE4 Sarl/B4 Italia IMG
Coppa Italia - TIM Cup 2010/11, 2011/12	22 giugno 2010	B4 Capital IMG

⁴²⁷ [Il testo integrale della mail è contenuto nell'Allegato 126 del doc. PF6-50 Relazione dei consulenti tecnici datata 28/7/2016 con allegato DVD.]

⁴²⁸ [Allegato 189 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 189 al doc. L3). In particolare, si legge: [omissis].]

⁴²⁹ [Vedi contratti allegati a Doc. Istr. 208.]

⁴³⁰ [Doc. 189 allegato al doc. L3 (versione accessibile Allegato 189-Doc. Istr. 169).]

329. Inoltre, MP Silva, IMG, BE4 Sarl/B4 Italia e B4 Capital sono stati gli unici soggetti ad aggiudicarsi i diritti calcistici italiani per l'estero almeno dal 2008 e fino alla stagione calcistica 2020/21, vale a dire quella relativa alla gara del novembre 2017 non oggetto del presente procedimento. Le Parti del procedimento, pertanto, sono gli unici operatori ad essersi aggiudicati i diritti audiovisivi esteri messi a bando dalla LNPA sin dall'inizio delle procedure di vendita centralizzata, che sono state previste dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9.

330. Le Parti sono i principali soggetti che detengono un *expertise* in tema di diritti audiovisivi esteri delle competizioni calcistiche italiane. Le Parti, infatti, hanno una conoscenza elevata dei diritti calcistici italiani: RS di MP Silva, ad esempio, già dal 2003 rileva la società editrice del canale Milan Channel⁴³¹. B4 Italia è nominata nel 2009 consulente di Infront per le attività di indirizzo, sviluppo e valorizzazione della Lega Calcio⁴³².

331. Alcune evidenze, inoltre, mostrano come tali soggetti siano sostanzialmente gli unici a poter realmente competere per l'aggiudicazione dei diritti in esame. Ad esempio, in una riunione della Commissione Tecnica della Lega Calcio dell'11 settembre 2014, vale a dire precedentemente alla pubblicazione del bando di assegnazione per la Serie A 2015/18, si analizzano i possibili scenari di mercato e viene fatto presente che vi sono *"due player che, per ragioni diverse, potrebbero essere interessati all'acquisizione dei diritti in oggetto: MP&Silva, in ragione del fatto che vuole continuare nel lavoro avviato negli anni precedenti, e IMG, che a fronte del nuovo assetto societario vorrebbe investire per introdursi con decisione nel mercato"*⁴³³. L'assenza di altri soggetti diversi da IMG, MP Silva, BE4 Sarl/B4 Italia e B4 Capital in grado di presentare offerte vincenti emerge dalla stessa documentazione interna di IMG, nella quale si rammenta l'assenza di altri concorrenti effettivi per i diritti audiovisivi: *"Sport 5 should be out, same Kentaro and Pitch. Perhaps Media Pro and RAI Trade could bidding but they don't know numbers in deep as us"*⁴³⁴.

332. Altri documenti interni mostrano come le Parti – e soprattutto MP Silva, BE4 Sarl/B4 Italia e B4 Capital – siano i soggetti che, in virtù dei loro rapporti consolidati con la LNPA e l'advisor Infront, possiedono un maggior accreditamento, quasi da essere un gruppo ristretto che si contende tali diritti⁴³⁵. Si veda ad esempio, l'email del 20 agosto 2008 di IMG che parla dei rapporti di MB rappresentante di BE4 Sarl/B4 Italia e B4 Capital SA con il Presidente della LNPA⁴³⁶, nonché dell'email di IMG del 14 giugno 2010 in cui si parla della vicinanza di BE4 con l'advisor della LNPA⁴³⁷.

333. Pertanto, gli elementi descritti in precedenza permettono di raggiungere la conclusione che IMG, MP Silva, BE4 Sarl/B4 Italia e B4 Capital erano consapevoli di essere i soggetti principali tra i quali si poteva esprimere una concorrenza per l'aggiudicazione. Se ne deve concludere che il loro comportamento era idoneo a falsare la concorrenza nelle procedure di assegnazione dei diritti internazionali in esame.

334. In merito a quanto osservato da MP Silva circa la circostanza che tali accordi erano iscritti a bilancio e quindi pubblici, è sufficiente rilevare che i bilanci si limitano a dar conto di poste in attivo o in passivo del valore economico di determinati contratti, senza riportare il testo integrale degli stessi. Peraltro, il quadro probatorio dell'intesa oggetto di contestazione, oltre dei contratti fra le Parti, si compone di una molteplicità di comunicazioni, contatti ed intercettazioni della Procura della Repubblica che certamente non si prestano ad essere tracciati in un bilancio.

c) *La sussistenza di un'intesa illecita per oggetto e i riflessi sul mercato*

335. L'intesa in esame ha un "oggetto" restrittivo della concorrenza in quanto consiste nell'alterazione della procedura di gara volta alla fissazione dei prezzi e alla ripartizione del mercato. Gli accordi in questione - anche alla luce del *"tenore delle loro disposizioni"*, degli *"obiettivi che essi mirano a raggiungere"*, del *"contesto economico e giuridico nel quali essi si collocano"*, ma anche della *"natura dei beni e dei servizi coinvolti e le condizioni reali del funzionamento e della struttura del mercato"* -, fanno emergere in maniera evidente che la condotta censurata presenta, di per sé, un *"grado sufficiente di dannosità"* per la concorrenza⁴³⁸.

336. Infatti, secondo quanto chiarito nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, *"talune forme di coordinamento tra imprese rivelano un grado di dannosità per la concorrenza sufficiente perché si possa ritenere che l'esame dei loro*

⁴³¹ [Cfr. doc. PF6-50 Relazione dei consulenti tecnici datata 28/7/2016 con allegato DVD, pag. 43.]

⁴³² [Cfr. doc. PF6-50 Relazione dei consulenti tecnici datata 28/7/2016 con allegato DVD, pag. 364.]

⁴³³ [Cfr. Allegato 131 al doc. PF6-50 Relazione dei consulenti tecnici datata 28/7/2016 con allegato DVD. Si veda anche ISP. 134.]

⁴³⁴ [Cfr. Allegato 189 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 189 al doc. L.3).]

⁴³⁵ [Omissis]. Cfr. Doc. 189 allegato al doc. L3 (versione accessibile Allegato 189-Doc. Istr. 169).

⁴³⁶ [Allegato 168 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 168 al doc. L3) e dichiarazioni in L3.]

⁴³⁷ [Doc. 189 allegato al doc. L3 (versione accessibile Allegato 189-Doc. Istr. 169) e dichiarazioni in L3.]

⁴³⁸ [Cfr. sentenza CGCE dell'11 settembre 2015, nella causa C-67/13, *Groupement des Cartes Bancaires vs. Commissione*, cit.]

effetti non sia necessario⁴³⁹. Tali forme di coordinamento sono "per loro stessa natura, dannose per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza"⁴⁴⁰.

Inoltre, conformemente ai precedenti, la ripartizione concertata di un *input* è sufficiente a configurare un'intesa idonea a restringere la concorrenza, indipendentemente dall'accertamento degli effetti⁴⁴¹.

337. Le evidenze agli atti mostrano come le Parti si siano scambiate informazioni circa le offerte, abbiano coordinato il comportamento e stipulato accordi che, per il loro stesso tenore economico, limitavano l'autonomia commerciale nella predisposizione delle offerte di acquisto dei diritti internazionali venduti dalla LNPA.

In tal senso, le condotte concertative in esame presentano un grado di dannosità sufficiente per essere considerato come una "restrizione della concorrenza per oggetto" ai sensi dell'articolo 101, par. 1, TFUE, in relazione al tenore delle disposizioni, agli obiettivi che esso mira a raggiungere e al contesto di mercato in cui essi si collocano.

338. Su questo punto, si ritiene opportuno osservare che i documenti agli atti attestano una volontà costante di coordinare l'azione commerciale di acquisto tra le Parti del procedimento. Si segnalano, in particolare, le principali evidenze agli atti che mostrano che il tenore degli accordi e le condotte delle Parti hanno un chiaro intento di limitare il confronto competitivo in sede di gara:

1. l'accordo stipulato il 29 settembre 2009 tra BE4 Sarl/B4 Italia e MP Silva⁴⁴², per i diritti della Serie A e B 2010/12, indica in premessa di "stabilire una collaborazione commerciale per l'acquisizione dei suddetti diritti nei confronti della Lega Nazionale Professionisti e la successiva loro commercializzazione nei confronti di agenzie e operatori media internazionali". Tale collaborazione commerciale viene istaurata benché B4 Italia e MP Silva presentino due offerte distinte nella gara il cui termine di presentazione era il 2 novembre 2009;

2. gli accordi stipulati tra IMG e MP Silva il 16 ottobre 2009⁴⁴³, per i diritti della Serie A e B 2010/12, che presentano un meccanismo peculiare per cui se MP Silva si fosse aggiudicato i diritti internazionali avrebbe nominato IMG quale consulente esclusivo per alcune aree. Nel caso contrario in cui IMG si fosse aggiudicato tali diritti, allora avrebbe dovuto cederli per intero a MP Silva ad un prezzo prefissato. Il medesimo meccanismo di coordinamento è presente nei contratti del 14 e 18 novembre 2011 tra IMG e MP Silva per i diritti della Serie A e B 2012/15⁴⁴⁴ che prevedevano la nomina di IMG quale consulente nel caso in cui MP SILVA avesse vinto la gara e, nel caso contrario in cui IMG avesse acquisito i diritti audiovisivi internazionali, la totale cessione degli stessi a MP Silva. Tali contratti non presentano alcuna logica commerciale in relazione all'attività di commercializzazione dei diritti, nemmeno quella di suddivisione dei rischi commerciali. Al contrario essi hanno il solo scopo di fissare un prezzo massimo per IMG. Proprio per il loro tenore letterale, infatti, nel caso di aggiudicazione a favore di IMG, quest'ultima avrebbe dovuto cedere i diritti acquisiti nella loro interezza a MP Silva ad un prezzo prefissato prima della gara; quindi una qualsiasi offerta più alta del prezzo contrattualmente definito avrebbe generato in capo a IMG una perdita in caso di aggiudicazione;

3. gli accordi stipulati tra IMG e MP Silva il 14 novembre 2014⁴⁴⁵, per i diritti della Serie A e B 2015/18 presentano un meccanismo simile rispetto ai precedenti contratti, con la previsione della licenza dei diritti per taluni territori nel caso di aggiudicazione a favore di MP Silva e di IMG ad un prezzo già prefissato;

4. l'email interna di IMG⁴⁴⁶ dove si evince lo scambio di informazioni relativo all'offerta economica da presentare nella gara per l'assegnazione dei diritti di Coppa Italia 2008/10 con BE4 Sarl/B4 Italia e che l'accordo di distribuzione è funzionale a rendere vincolante il coordinamento: *[omissis]*. Inoltre, l'email interna di IMG in cui si esprime la volontà comune tra IMG e BE4 Sarl/B4 Italia di mantenere il prezzo di acquisizione della Supercoppa 2008 basso⁴⁴⁷ (*[omissis]*), nonché l'email che mostra un vero e proprio accordo tra le società sulle offerte da proporre⁴⁴⁸;

5. le *mail* riguardanti la Coppa Italia 2010/12 in cui emerge la volontà di IMG di contattare B4 Capital per discutere della procedura di assegnazione, la volontà di quest'ultima di stipulare un contratto formalmente meno rischioso rispetto a quello precedente, nonché la predisposizione di passi decisionali che prevedono la decisione delle due offerte

⁴³⁹ [Sentenza CGCE del 20 gennaio 2016, C-373/14, Toshiba contro Commissione europea, punti 26 e ss., nonché sentenza CGCE del 16 luglio 2015, C-172/14, ING Pensii, punto 31.]

⁴⁴⁰ [Sentenza CGCE del 20 gennaio 2016, C-373/14, Toshiba contro Commissione europea, punto 26 e sentenza CGCE dell'11 settembre 2015, nella causa C-67/13, Groupement des Cartes Bancaires contro Commissione, punto 50.]

⁴⁴¹ [Cfr. Prov. I299-RAI-Cecchi Gori Communications, par. 229, confermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 150/2002. Cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 settembre 212, n. 5067, I670 – Acea – Suez Environment/Publiacqua]

⁴⁴² [Il testo integrale dell'accordo è contenuto nell'Allegato 118 del doc. PF6-50 Relazione dei consulenti tecnici datata 28/7/2016 con allegato DVD.]

⁴⁴³ [Cfr. docc. 75-76 allegati a Doc. Istr. 169 doc. L3 (versione accessibile Allegato 75-76- doc. L3).]

⁴⁴⁴ [Il testo integrale degli accordi è contenuto negli Allegati 121 e 122 del doc. PF6-50 Relazione dei consulenti tecnici datata 28/7/2016 con allegato DVD.]

⁴⁴⁵ [Il testo integrale degli accordi è contenuto negli Allegati 136 e 137 del doc. PF6-50 Relazione dei consulenti tecnici datata 28/7/2016 con allegato DVD.]

⁴⁴⁶ [Doc. 168 allegato al doc. L3 (versione accessibile Allegato 168-Doc. Istr. 169).]

⁴⁴⁷ [Doc. 167 allegato al doc. L3 (versione accessibile Allegato 167-Doc. Istr. 169).]

⁴⁴⁸ [Doc. 163 allegato al doc. L3 (versione accessibile Allegato 163-Doc. Istr. 169).]

(B4 Capital e IMG)⁴⁴⁹. Inoltre, nella medesima email si afferma che le pattuizioni formali saranno differenti rispetto all'accordo informale di suddivisione paritaria;

6. la *mail* relativa alla condivisione della strategia di offerta per la gara relativa alla Coppa Italia 2010/15 e Supercoppa Italiana 2012/14 nel caso in cui ci siano più partecipanti.

339. Deve osservarsi, inoltre, che la generalità di accordi stipulati tra le Parti in cui si statuiva, precedentemente alla conclusione della gara (e a volte anche precedentemente al bando di assegnazione se non a prescindere dalla sua pubblicazione), la rivendita per alcuni territori o l'assegnazione di consulenze comporta per sua stessa natura una restrizione del confronto concorrenziale nella predisposizione dell'offerta, limitando il prezzo che sarebbe stato offerto dai soggetti partecipanti. Tale restrizione è a ben vedere spiegata anche dalla stessa MP Silva, che afferma⁴⁵⁰: "[s]i legge a questo proposito in una corrispondenza interna risalente al 9 novembre 2011 [...]: "we will be bidding at Euro93m – we don't expect to win – as a result, have done pre-deal with Media Partners & Silva: if they win (highly likley), we will sell in Netherlands, Russia and Ex-Yugoslavia... IMG sta quindi dicendo di non ritenere la propria offerta di Euro 93 milioni (per anno) sufficiente per poter aggiudicarsi la gara e pertanto ha concordato con MP SILVA (l'operatore in quel momento incumbent, e quindi per forza di cose favorito) di poter vendere i diritti in alcuni territori in cui aveva una particolare forza commerciale. [...]". Ebbene, invece di incrementare la propria offerta in seno alla gara, IMG stringe un accordo con MP SILVA, suo concorrente. L'accordo, quindi, per propria stessa natura è idoneo ad alterare il contesto concorrenziale nella gara, in quanto teso a ridurre l'ammontare dell'offerta.

340. Sebbene le condotte esaminate nel presente procedimento costituiscano una restrizione per oggetto, si ritiene utile discutere alcune evidenze in merito agli effetti di limitazione del confronto concorrenziale dell'intesa in esame. Al riguardo, occorre ricordare che le procedure di assegnazione sono un tipico esempio di concorrenza per il mercato, dove l'aggiudicatario acquisisce il bene messo all'incanto. Su questo punto, è un risultato pacifico della letteratura economica che nel caso dell'asta in busta chiusa al prezzo più alto (vale a dire nel caso in esame), l'offerta ottimale dipende dal numero di soggetti indipendenti partecipanti⁴⁵¹: maggiore è il numero di partecipanti maggiori saranno le offerte presentate. Le condotte esaminate, limitando di fatto il numero di soggetti indipendenti partecipanti alla procedura di assegnazione, riducono l'ammontare delle offerte presentate rispetto a quello che sarebbe stato offerto in assenza di coordinamento.

341. L'analisi dei possibili effetti sulla concorrenza dell'intesa in esame, pertanto, va effettuata tenendo conto dell'ipotesi controfattuale, ossia l'osservazione del comportamento delle Parti in assenza dell'intesa. Per le ragioni che si espongono nel seguito, si ritiene che in assenza dell'intesa contestata, la LNPA avrebbe presumibilmente ricavato un introito più alto nella vendita dei diritti suddetti.

342. Nel caso di specie un possibile controfattuale potrebbe rinvenirsi da un confronto dell'andamento degli introiti delle principali competizioni nazionali di calcio europee che sono stati ricavati dalla documentazione ispettiva illustrata in precedenza⁴⁵² (Figura 2). Infatti, come emerge dal grafico la differenza relativa tra la serie A e la Liga Spagnola e la Premier League si è accentuata mentre quella con la Bundesliga si sarebbe annullata. Come desumibile dalla figura, infatti, il tasso di crescita degli introiti in Italia è inferiore a quello registrato negli altri paesi europei.


Figura 2 - Ricavi delle principali competizioni nazionali di calcio in Europa

⁴⁴⁹ [Doc. 187 e 189 allegato al doc. L3 (versione accessibile Allegati 187 e 189-Doc. Istr. 169).]

⁴⁵⁰ [Cfr. doc. 208, parr. 169-170]

⁴⁵¹ [Cfr., ex multis, Vijay Krishna, 2009, *Auction Theory*, Academic Press, capitolo 2.3, pag. 13-16.]

⁴⁵² [Cfr. ISP. 145.]



343. Dai dati riportati della figura emerge come il tasso di crescita medio annuo dei ricavi dell'assegnazione dei diritti della Serie A sul periodo 2009/10-2017/18, pari al 13,6%, sia stato poco più della metà di quello osservato negli altri paesi europei, dell'ordine del 21-23%. In altri termini, l'intesa avrebbe portato ad una crescita degli introiti derivanti dall'assegnazione dei diritti calcistici molto più limitata rispetto a quella rilevata in altri paesi europei.

344. Si osserva altresì come il tasso di crescita medio annuo degli introiti relativi alla Serie A sarebbe ancora più basso se il valore iniziale di assegnazione dei diritti, relativo alla stagione 2009/10, non fosse stato influenzato dall'intesa.

345. Sul punto, le Parti ritengono che i diritti non siano confrontabili su base sovranazionale in ragione della loro differente qualità. In particolare, MP Silva ha prodotto uno studio economico che dimostrerebbe la non confrontabilità della Serie A con La Liga spagnola e la Premier League inglese⁴⁵³ in ragione di diversi indici qualitativi. Al contrario, la LNPA e le squadre di calcio intervenienti⁴⁵⁴ ritengono che la Serie A abbia un livello qualitativo in linea con quello de La Liga spagnola e la Premier League inglese basandosi su indici qualitativi diversi e contesta alcune argomentazioni di MP SILVA. Al riguardo, si osserva come il confronto con le principali competizioni calcistiche europee sia stato effettuato in termini di tassi di crescita medi annui, confronto che non risente di specificità riguardanti i mercati nazionali perduranti nel tempo che possono riflettersi sul valore dei diritti calcistici diversi tra paesi. Peraltro, sono state considerate tutte le quattro principali competizioni calcistiche a livello europeo e non solo quelle spagnole e inglesi.

346. Inoltre, alcune evidenze agli atti permettono di concludere che la stessa MP Silva ritenga che la Serie A valga almeno quanto (se non più) de La Liga spagnola. In particolare, in una email del 9 marzo 2012⁴⁵⁵, tra dipendenti di MP SILVA e di IMG, si legge: *[omissis]*.

347. Con riferimento al valore probatorio del predetto documento, giova sottolineare che esso riporta un dialogo interno che coinvolge i dipendenti di MP Silva e RS, rappresentante legale delle società del gruppo, che, nel riportare alcune riflessioni sulla comparazione fra il valore della Lega Serie A e la Liga Spagnola ne sottolinea la loro identità. Tuttavia i dati relativi alle vendite effettuate per i diritti relativi alle due leghe calcistiche indicano che il valore di vendita dei diritti audiovisivi internazionali de La Liga sono da 2 a 4 volte superiori a quelli della Serie A.

348. Sotto il profilo probatorio, giova sottolineare la particolare valenza del descritto documento in merito alla sussistenza di effetti restrittivi derivanti dall'intesa oggetto della presente valutazione rispetto alle risultanze dello studio economico prodotto da MP Silva. Il documento interno risale al 2012 ed è quindi coevo al periodo delle condotte oggetto di contestazione laddove lo studio è stato realizzato il 23 gennaio 2018, al fine di supportare *ex post* le posizioni difensive della Parte nel presente procedimento.

349. Peraltro, la presenza di un elevato differenziale tra l'offerta presentata dalle Parti ed il reale valore dei diritti audiovisivi può evincersi anche da alcune affermazioni di MP SILVA circa la redditività e assenza di rischi di perdita

⁴⁵³ [Cfr. doc. 102, 208.]

⁴⁵⁴ [Cfr. doc. 209, 212, 226 all. 2-3.]

⁴⁵⁵ [Doc. 104 allegato al doc. L3 (versione accessibile Allegato 104-Doc. Istr. 169)]

anche in caso di mancata vendita. In una email del 20 marzo 2012⁴⁵⁶ di MP SILVA si legge: "1) la Serie A fa il 50% degli UTILI di MP SILVA (senza che MP SILVA rischi nulla peraltro) 2) tra tutti i soggetti coinvolti, compresi gli "amici" fondamentali per avere i diritti (in passato e in futuro), MP SILVA è l'unica che guadagna costantemente e considerevolmente (\$ 5-6m all'anno) sempre e comunque anche indipendentemente da eventuali mancati profits (che potrebbero sempre esserci) [...]".

350. Ad ulteriore riprova del fatto che l'intesa abbia prodotto degli effetti, si rileva come gli introiti ricavati dalla LNPA per il triennio 2018/21, successivamente all'intesa, siano stano stati significativamente superiori rispetto a quelli relativi alle stagioni precedenti oggetto dell'intesa (Tabella 4). In particolare, IMG è risultata aggiudicataria con un'offerta di [1-1,2] miliardi di Euro per il triennio 2018/21⁴⁵⁷. Ciò ha comportato che gli introiti ottenuti dalla LNPA con riferimento alle ultime tre stagioni calcistiche siano risultati equivalenti a quelli ottenuti per le otto stagioni in cui si esplicavano le condotte oggetto del procedimento.

Tabella 4 – Riepilogo delle procedure competitive riguardanti la Serie A

	Serie A e Serie B 2010/11, 2011/12 (2 novembre 2009)	Serie A e Serie B 2012/13, 2013/14, 2014/15 (25 novembre 2011)	Serie A 2015/16, 2016/17, 2017/18 (15 ottobre 2014)	Serie A 2018/19, 2019/20, 2020/2021 (15 settembre 2017)
Aggiudicatario	Media Partners & Silva Limited	Media Partners & Silva Limited	Media Partners & Silva Limited	IMG Media Ltd.
Offerta totale	181,5 milioni di Euro	351 milioni di Euro	[400-600] milioni di Euro	[1-1,2] miliardi di Euro
Offerta media annua	90,75 milioni di Euro	117 milioni di Euro	[100-200] milioni di Euro	[333-400] milioni di Euro

351. Ai fini della presente valutazione circa gli effetti prodotti dall'intesa, in termini di perdita del valore di assegnazione, non va trascurato l'andamento di alcune singole gare come, ad esempio, la Supercoppa TIM 2008/09, 2009/10 (pacchetto B - diritti esteri) e Coppa Italia - TIM Cup 2008/09, 2009/10 (pacchetto C - diritti esteri), ove si assiste ad un evidente decremento rispetto all'offerta formulata nel primo *round* della gara, conseguenza delle condotte concertative oggetto della presente valutazione. In tale occasione, le offerte presentate in trattativa privata da IMG e BE4 Sarl/B4 Italia, pari a euro 130.000, sono state inferiori rispetto all'offerta presentata da BE4 Sarl/B4 Italia nella prima fase di gara per i medesimi diritti, pari a euro 211.000. La fase di trattativa privata sarebbe dovuta essere invece caratterizzata da rilanci tali da aumentare il valore dell'aggiudicazione finale, mentre si è conclusa con un valore di aggiudicazione ben inferiore, che si avvicina alla metà di quanto offerto in sede di prima offerta da BE4 Sarl/B4 Italia ⁴⁵⁸.

352. In conclusione, si ritiene che l'intesa in esame presenti un grado di dannosità tale da essere considerata come una "restrizione della concorrenza per oggetto" ai sensi dell'articolo 101, par. 1, TFUE, in relazione al tenore delle disposizioni, agli obiettivi che esso mira a raggiungere e al contesto di mercato in cui essi si collocano. Pur non di meno, i numerosi elementi agli atti permettono di concludere che tale intesa abbia verosimilmente prodotto effetti dannosi per la concorrenza, limitando il dispiegarsi di un reale ed effettivo confronto concorrenziale nelle gare bandite dalla LNPA dal 2008 al 2014 per l'assegnazione dei diritti audiovisivi internazionali della Serie A, Serie B, Coppa Italia/Tim Cup e Supercoppa Italiana.

d) L'unicità e la continuità dell'intesa: l'assenza del decorso del termine di prescrizione

353. In merito alle argomentazioni circa l'assenza di continuità nelle condotte delle Parti, tali per cui per ogni ciclo di gara sarebbe identificabile un distinto illecito ad effetti permanenti, si osserva che queste non trovano riscontro nelle circostanze di fatto rilevate nel corso dell'istruttoria. Gli elementi in atti indicano infatti la sussistenza fra le Parti di contatti e accordi, segreti al soggetto banditore, per tutte le gare, aventi un carattere sistematico, preventivo, strettamente correlato alla gara, atto ad eliminare l'incertezza che discende dalla mancata conoscenza dell'altrui condotta.

354. Peraltro, le Parti hanno rappresentato che si tratta di strumenti contrattuali tipici del settore, tanto da poter assumere i caratteri di formali pattuizioni, utilizzati per ridurre i rischi derivanti dalla necessità di ottenere un notevole numero di eventi da parte di un singolo soggetto banditore da commercializzare poi in aree territoriali di ampie dimensioni.

⁴⁵⁶ [Cfr. all. 106 del doc. PF6-50.]

⁴⁵⁷ [L'offerta di MP Silva per il pacchetto globale è stata pari ad Euro [1-1,2] miliardi di euro, persino superiore a quella di IMG [omissis]. cfr. Doc. Istr. 68.]

⁴⁵⁸ [Cfr. doc. 80. In data 12 agosto 2008, IMG aveva invece formulato un'offerta pari a Euro 100.000, declinata dalla Lega Professionisti Serie A]

Tale elemento denota come le Parti non avessero necessità di uno strumento che agevolasse di addivenire allo specifico accordo per la gara in considerazione del fatto che la prassi adottata nel settore dell'intermediazione rendeva sistematico e fisiologico che le Parti interloquissero precedentemente alla formulazione delle offerte se non anche prima della pubblicazione del bando. Inoltre, tali interlocuzioni e assegnazioni avvenivano secondo un criterio in linea di massima storico⁴⁵⁹ e in diverse evidenze è emersa la volontà di ridisegnare gli schemi contrattuali fatti per le stagioni precedenti e di ridurre il rischio di "rumors"⁴⁶⁰.

355. Come già rappresentato vi sono documenti che attestano l'esistenza di un complessivo contesto collusivo. Si rinvia a quanto ampiamente esposto al paragrafo VI.III, lettera a) e ai documenti ivi richiamati⁴⁶¹.

356. Nel contesto collusivo in esame, contrariamente a quanto rappresentato dalle Parti nelle proprie difese, anche gli accordi di licenza per la rivendita dei diritti nei diversi territori perdono la loro funzione neutrale per divenire completamento del complessivo disegno concertativo che ha accompagnato senza soluzioni di continuità tutte le gare.

357. Del tutto infondata appare la ricostruzione di MP Silva secondo cui sarebbero del tutto leciti contratti accettati dopo lo svolgimento della gara seppure predisposti prima della stessa. Al riguardo, è sufficiente rilevare come la predisposizione condivisa del testo sia un elemento sufficiente ad indicare il contatto fra le Parti antecedente alla gara, idoneo ad eliminare l'incertezza sugli altrui comportamenti di impresa.

358. Vi è quindi evidenza di un'unitarietà delle condotte per l'intesa in esame tale da escludere l'eccezione della decorrenza del termine di prescrizione in considerazione della sussistenza di un illecito di carattere permanente.

359. La diversa configurazione dei fatti proposta dalle Parti in sede di difesa, tesa ad individuare per ogni accordo una singola intesa, porterebbe ad individuare una parcellizzazione della fattispecie in contrasto con gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria che indicano un carattere sistematico della condotta che si è sistematicamente realizzata ad ogni gara indetta dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A e a prescindere dagli eventi oggetto di commercializzazione, abbracciando l'intero arco temporale che va dal 2008 sino al 2015, anche attraverso i contratti relativi alla commercializzazione nei singoli territori che si sono protratti nel tempo per lo svolgimento degli eventi organizzati dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A.

e) L'assegnazione della gara relativa alla Coppa Italia e alla Supercoppa 2015/2018

360. Le argomentazioni di B4 Capital, sviluppate nel corso del procedimento⁴⁶², relative allo svolgimento della gara della Coppa Italia triennio 2015/2018, tese a configurare una sua estraneità in virtù dell'atteggiamento di Infront che avrebbe posto in essere condotte tese a far lievitare in sede di trattativa privata l'importo dell'offerta, non possono essere condivise.

361. Si rileva che il complesso delle evidenze in atti indica che B4 Capital è parte dell'intesa unica e complessa oggetto di contestazione sin dal 2008 ed anche per la gara Coppa Italia 2015/2018, alla luce delle indicazioni provenienti dalle intercettazioni effettuate dalla Procura della Repubblica. Infront svolge un'attività di consulenza della LNPA e per sua natura interloquisce con i diversi acquirenti dei diritti in esame al fine di massimizzare i ricavi della LNPA.

362. In ogni caso, si osserva come le intercettazioni telefoniche non rappresentino l'unico elemento idoneo a comprovare la sussistenza di un contatto di carattere concertativo fra MP Silva e B4 Capital. In particolare, la Commissione ha fornito evidenze in merito ad interlocuzioni fra B4 Capital e MP Silva circa la commercializzazione dei diritti relativi alla Coppa Italia e alla Supercoppa oggetto di gara da parte della LNPA nel 2015. In una *mail* del 26 aprile 2016, un rappresentante interno di B4 Capital trasmette a MP Silva i dati relativi alle offerte per la commercializzazione dei diritti internazionali⁴⁶³. Inoltre, in una comunicazione interna fra i rappresentanti di B4 Capital del 20 aprile 2016 si conferma che vi è stata un'offerta realmente indirizzata a MP Silva ([*omissis*])⁴⁶⁴.

⁴⁵⁹ [Cfr. ex multis Allegati 187, 189, 210 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegati 187, 189, 2010 al doc. L.3).]

⁴⁶⁰ [Allegato 189 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 189 al doc. L.3). In particolare, si legge: [*omissis*]. Vedi anche Allegati 190-191 al Doc. Istr. 169 (Versioni accessibili degli Allegati 190-191 al doc. L.3).]

⁴⁶¹ [Cfr. ad esempio Allegato 189 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 189 al doc. L.3) e doc. 202 allegato a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 202 al doc. L.3).]

⁴⁶² [Doc. Istr. 226 e 347.]

⁴⁶³ [Doc. Istr. 118 – Allegato 7. Di seguito si riporta il testo della mail: [*omissis*].

- I territori sono:

Asia escluso Cina, Macao e Giappone (rispetto alla vecchia offerta il Giappone non è più disponibile ma abbiamo aggiunto Hong Kong).

La richiesta (come da accordi pregressi) è

per la stagione 2016/17 1.500.000,00 euro

Per la stagione 2017/18 2.500.000,00 euro

Per un totale di 4.000.000,00 di Euro

Nel frattempo abbiamo un'ulteriore opportunità riguardo ai territori:

USA

Canada

Spagna

Caraibi

dove riteniamo congrua un'offerta di altri 5.000.000,00 di euro.

In sostanza, la proposta complessiva su tutti i territori dettagliati è di 9.000.000,00 di euro".]

⁴⁶⁴ [Doc. Istr. 118 – Allegato 17-offerta a MP Silva.eml.]

363. In conclusione, i documenti in atti ed in particolare le intercettazioni indicano che vi sono stati contatti fra operatori che dovevano autonomamente determinare le proprie offerte precedente alla gara, di tenore analogo ai contatti che hanno caratterizzato i precedenti *tender* della LNPA. Le vicende relative ai rapporti fra LNPA e B4Capital sono logicamente e temporalmente slegate da tali elementi.

f) *Le Parti dell'intesa*

i) *L'unitarietà del centro di imputazione in capo a B4 Capital e BE4 Sarl/B4 Italia*

364. Dalla lettura della documentazione raccolta dagli Uffici nel corso dell'istruttoria e nel successivo supplemento richiesto dall'Autorità con la delibera del 3 ottobre 2018, e in particolare dall'esame delle informazioni prodotte da B4 Capital, del materiale prodotto da IMG in sede di domanda di clemenza e dei documenti forniti dalla LNPA, si rinvencono diversi elementi che attestano come BE4 Sarl/B4 Italia e B4 Capital costituiscano, da un punto di vista sostanziale, un'unica entità economica in virtù della possibilità di ricondurre l'attività dei due soggetti al medesimo gruppo di persone fisiche.

365. Va al riguardo evidenziato che, nel caso di specie, venendo in rilievo l'attività di vendita dei diritti internazionali sportivi, l'elemento personale delle imprese assume una rilevanza fondamentale, anche rispetto all'organizzazione aziendale, sia con riguardo alla natura degli affari gestiti, sia in ragione della necessità di avere una conoscenza dei mercati locali e del soggetto banditore. Tale circostanza deve essere tenuta in particolare considerazione nella valutazione degli elementi di seguito illustrati, da cui emerge inequivocabilmente che le condotte oggetto di contestazione nei confronti di BE4 Sarl/B4 Italia e B4 Capital SA sono state poste in essere dalle medesime persone fisiche e risultano pertanto riconducibili alla stessa unità economica dal punto di vista sostanziale.

Risultano in particolare significativi gli elementi relativi sia alla struttura, all'organizzazione e all'attività di rappresentanza di BE4 Sarl/B4 Italia e B4 Capital SA, che ai rapporti intrattenuti con i diversi soggetti interessati alla commercializzazione dei diritti internazionali, da cui emerge una unità, sul piano economico e organizzativo, dei soggetti in questione.

366. In primo luogo, le iniziative imprenditoriali relative alle citate società appaiono infatti riconducibili alle medesime tre persone fisiche, MB, FDS e BDD.

Quanto a BE4 Sarl, tali soggetti detengono integralmente il capitale sociale della stessa, cui il procedimento è stato esteso con la delibera del 10 ottobre 2018 (controllante al 100% della società di diritto italiano B4 Italia S.r.l. in liquidazione).

Con riferimento a B4 Capital, le citate tre persone fisiche detenevano, al momento della sua costituzione, quote ciascuno pari al 19%, ossia la maggioranza complessiva del capitale sociale, per una quota complessivamente pari al 57%. Tale elemento ha consentito a tali soggetti di esercitare il controllo, anche considerato che il residuo del capitale era pressoché integralmente detenuto da società finanziarie (42%). Solo una residua quota pari all'1% era riconducibile ad una persona fisica, FP, anch'essa strettamente legata alle due società. FP rivestiva infatti la carica di amministratore in B4 Capital (insieme a MB, FDS e BDD⁴⁶⁵) e di amministratore delegato di B4 Italia e risulta aver sottoscritto l'offerta presentata da tale ultima società per la gara indetta dalla LNPA nel 2009 relativa ai campionati di Serie A e Serie B.

367. A ciò si aggiunga che le menzionate persone fisiche hanno ricoperto cariche amministrative, nonché ruoli operativi, in B4 Capital dal momento della costituzione della stessa (23 aprile 2010), per tutta la durata dell'infrazione oggetto di contestazione e compaiono tra i liquidatori della stessa.

368. In particolare, quanto alle cariche amministrative, dalla lettura delle *minutes of the extraordinary shareholders meeting*⁴⁶⁶, emerge che:

I. in data 7 gennaio 2011, hanno rassegnato le dimissioni da amministratori le tre persone fisiche che sino ad allora avevano svolto tale funzione, sostituiti da due persone fisiche. A tale data, MB conserva il ruolo di amministratore.

II. in data 3 febbraio 2012, viene nominato con la qualifica di Direttore RP. A tale data, MB conserva il ruolo di amministratore;

III. in data 29 ottobre 2012, MB ha rassegnato le dimissioni da Amministratore e l'assemblea straordinaria ha deliberato all'unanimità di attribuire tutti i poteri a RP;

IV. in data 23 ottobre 2013, l'assemblea straordinaria ha deliberato di nominare all'unanimità di nominare due nuovi Direttori nelle persone di MB e BDD, che si aggiungono a RP;

V. in data 21 dicembre 2015, l'assemblea straordinaria ha deliberato di accettare le dimissioni di BDD dal *board of the director*.

In sostanza, i menzionati soggetti hanno sempre ricoperto cariche amministrative nell'ambito di B4 Capital, salvo che per un periodo inferiore ad un anno (dal 29 ottobre 2012 al 23 ottobre 2013), nel corso del quale hanno comunque svolto ruoli attivi in detta società⁴⁶⁷.

⁴⁶⁵ [Allegato 3A a Doc. istr. 296.]

⁴⁶⁶ [Allegato 3B a Doc. istr. 296.]

369. Inoltre, prima della liquidazione del 28 dicembre 2018, FDS e MB hanno anche ricoperto ruoli operativi in B4 Capital. Infatti:

- FDS ha ricoperto la posizione di *Sales Director*;

- MB ha svolto il ruolo di Capo dello Sviluppo, dopo essere stato componente del Consiglio di Amministrazione⁴⁶⁸.

370. Come anticipato, B4 Capital è stata posta in liquidazione dal 28 dicembre 2018, analogamente a quanto già avvenuto per BE4 Sarl e B4 Italia S.r.l. Al momento della sua liquidazione, sono stati nominati tre liquidatori, tra cui risultano, nuovamente, MB e FDS, oltre a RP.

371. Non può inoltre essere tralasciata la circostanza che le risultanze istruttorie indicano che, dopo le prime gare risalenti al 2009, le Parti del procedimento proseguono le pattuizioni avute precedentemente con BE4 Sarl/B4 Italia con B4 Capital⁴⁶⁹ e con le persone fisiche sopra richiamate⁴⁷⁰, che risultano sottoscrivere talune offerte presentate alla Lega⁴⁷¹.

D'altra parte, BE4 Sarl/B4 Italia era il soggetto che aveva formulato le offerte e parte dei contratti stipulati ad esito delle gare oggetto di contestazione, mentre successivamente ad esso si sostituisce B4 Capital, senza che BE4 Sarl/B4 Italia abbia formulato offerte nell'ambito delle gare indette dalla LNPA in concorrenza con gli altri operatori ed anche con la stessa B4 Capital.

372. Infine, anche nei rapporti tenuti da BE4 Sarl/B4 Italia, da un lato, e B4 Capital, dall'altro, con interlocutori esterni, tali società vengono considerate un'unica entità economica.

Infatti, gli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria indicano come, nelle interlocuzioni con le Parti del procedimento, IMG e MP Silva abbiano ritenuto che MB, FDS e BDD rappresentassero indistintamente la stessa entità economica, tanto nei contratti oggetto della presente valutazione, che nei contratti di licenza nei singoli territori. Ancor più di rilievo è la circostanza che la stessa B4 Capital elegga domicilio presso B4 Italia per i rapporti con la LNPA, nonostante si proclami soggettivamente distinta⁴⁷².

373. Quanto all'interlocuzione con soggetti istituzionali, si segnala che, nell'ambito della documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Milano, in diversi documenti viene sottolineata la sussistenza di unitarietà fra BE4 Sarl/B4 Italia e B4 Capital, in virtù del collegamento sussistente tra le tre persone fisiche alle quali è riconducibile nel tempo il controllo delle due entità societarie e che si identificano in MB, FDS e BDD.

374. In particolare, nell'ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare nei confronti di B, GC (entrambi ex amministratori di Infront) e RS (MP Silva), viene rappresentato quanto segue: "*B4 Italia S.r.l. (ora in Liquidazione) appartiene al 100% a BE4 Sarl Luxembourg, capofila del gruppo specializzato nella gestione dei diritti sportivi, riconducibile a [MB, FDS e BDD], come anche indicato nella nota 3, pag. 12, delle voluntary disclosure presentate da [B, GC e AL, Infront], nelle quali si afferma: "BE4 Sari[l] Luxembourg, società capofila di un gruppo specializzato nella gestione di diritti sportivi, ora denominato B4 Capital, [...] Nel 2009, a quanto consta al richiedente, i referenti del gruppo BE4 erano [MB, FDS e BDD]"* (cfr. pagina 36, nota 36).

375. Nella consulenza tecnica disposta dalla Procura della Repubblica di Milano si ribadisce che: "*La BE4 Srl Luxembourg (www.be4.ch/index.html), costituita il 13 ottobre 2000, in base alla nota 3 della relazione accompagnatoria alla voluntary disclosure è la società capofila del gruppo specializzato nella gestione dei diritti sportivi, ora denominato B4 Capital SA (www.b4capital.com); risulta avere una filiale operativa a Lugano in via A. Fogazzaro 3"* (cfr. pagina 321, nota a piè di pagina 318).

376. Le persone fisiche sopra menzionate rappresentano inoltre gli interlocutori delle intercettazioni telefoniche prodotte nell'ambito della documentazione della Procura della Repubblica e delle ulteriori comunicazioni via mail acquisite nel corso del procedimento. Gli elementi forniti in sede di applicazione della domanda di clemenza indicano ancora in tali soggetti gli interlocutori delle comunicazioni intercorrenti fra B4 Capital e IMG.

⁴⁶⁷ [Si noti che nel periodo in questione FDS risulta destinatario di una email trasmessa da IMG prima della pubblicazione del bando relativo alle gare Coppa Italia stagioni 2012-2013 2013-2014 e 2014-2015 e Supercoppa Italiana 2012, 2013 e 2014 (Allegato 210 a Doc. Istr. 169, Versione accessibile dell'Allegato 210 al doc. L6).]

⁴⁶⁸ [Doc. istr. 296.]

⁴⁶⁹ [Allegati 189 e 202 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile degli Allegati 189 e 202 al doc. L3) in cui IMG discute con BE4 ma, successivamente, l'offerta ed il contratto riguardano B4 Capital. Si faccia riferimento anche all'Allegato 230 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 230 al doc. L9) in cui si chiede conferma della denominazione di B4 [Capital]]

⁴⁷⁰ [Coppa Italia 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e Supercoppa italiana 2012, 2013, 2014, email tra IF di IMG e FDS di B4 Capital (Allegato 210 a Doc. Istr. 169, Versione accessibile dell'Allegato 210 al doc. L6); Coppa Italia e Supercoppa, triennio 2015-2018, da una conversazione intercettata il 5 maggio 2015 emerge che il rappresentante di Silva ha avuto contatti con MB di B4 Capital in merito all'offerta che sarebbe stata poi formulata da tale società.]

⁴⁷¹ [Cfr., ad esempio, gara del 2010 relativa alla Coppa Italia 2010-2012, offerta di B4 Capital sottoscritta da MB in data 21 giugno 2010 (Allegato 21 a doc. istr. 103, doc. istr. 68). Quanto a B4 Italia, l'offerta presentata per la gara del 2009 relativa ai campionati di Serie A e Serie B è stata sottoscritta da FP, in qualità di amministratore delegato della stessa, lo stesso soggetto che, al momento della costituzione di B4 Capital, deteneva una partecipazione pari all'1% ed era amministratore delegato della stessa, insieme alle altre menzionate tre persone fisiche.]

⁴⁷² [Cfr. doc. istr. 94. In data 4 agosto 2010, la LNPA comunica l'accettazione dell'offerta al seguente indirizzo: "B4 Capital SA c/o B4 Italia S.r.l. Via F.P. de Calboli, 54 - 0195 - Roma", portandola all'attenzione di EV che oggi avrebbe una partecipazione di minoranza in B4 Capital insieme a MB, sulla base delle indicazioni fornite dalla stessa B4 Capital.]

377. D'altra parte, elementi sintomatici dell'identità tra i due soggetti sono emersi anche nel corso della presente istruttoria, considerato che B4 Capital e B4 Italia risultano avere un avvocato in comune, come emerge dalle memorie antecedenti all'audizione finale del 13 settembre 2018⁴⁷³, sottoscritte dal medesimo Avvocato che è altresì presente nella Procura alle Liti di entrambe le società.

378. In conclusione, il complesso delle evidenze illustrate, unito alle indicazioni documentali che attestano come tali soggetti hanno svolto il ruolo di interlocutori operativi nei rapporti con IMG e MP Silva, oltre che con la LNPA, sono idonei e sufficienti per ritenere che BE4 Sarl e B4 Capital siano sostanzialmente un unico centro decisionale, riconducibile alla medesima entità economica.

379. Il complesso degli elementi raccolti risulta dunque soddisfare le indicazioni offerte dalla giurisprudenza comunitaria sul tema dell'individuazione di un'unica entità economica.

380. Come noto, al fine di garantire l'effettiva applicazione della normativa antitrust, la nozione di impresa accolta in sede comunitaria privilegia infatti un approccio di carattere sostanziale della nozione di impresa. In particolare, andando al di là dalle costituzione di sovrastrutture formali, si richiede di verificare in concreto se diversi soggetti, persone fisiche e giuridiche, formalmente distinte, siano riconducibili ad un'unica entità sostanziale e se dunque, sotto l'aspetto economico, vi sia identità tra i due enti.

381. Al riguardo, la Corte di Giustizia ha rilevato che "[p]er quanto concerne la questione dell'esistenza di un'unità economica, si deve rammentare che, secondo costante giurisprudenza, il diritto dell'Unione in materia di concorrenza riguarda le attività delle imprese e la nozione di impresa abbraccia qualsiasi soggetto che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico del soggetto stesso e dalle sue modalità di finanziamento. La nozione di impresa, nell'ambito di tale contesto, dev'essere intesa nel senso che essa si riferisce ad un'unità economica, anche qualora, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche"⁴⁷⁴.

382. Inoltre, secondo la giurisprudenza comunitaria, la formale separazione tra due società, conseguente alla loro personalità giuridica distinta, non è decisiva, poiché ciò che rileva è l'unità del loro comportamento sul mercato⁴⁷⁵. Tale unità di condotta nel mercato può essere dedotta da un complesso di elementi anche qualora gli stessi, isolatamente considerati, non siano sufficienti per dimostrare l'esistenza di tale unitarietà economica⁴⁷⁶.

Tra gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento dell'unica entità economica è stato considerato, oltre al fatto che due società appartenessero alle medesime persone fisiche⁴⁷⁷, anche gli stretti legami tra le stesse sul piano economico e organizzativo (ad esempio, personale in comune) e che tali società fossero percepite all'esterno quale unica entità economica⁴⁷⁸.

383. Pertanto, sulla base dei descritti orientamenti della giurisprudenza comunitaria, il profilo del comune controllo non risulta dunque essenziale, soprattutto laddove: (a) una determinata entità economica sia percepita come tale dagli altri soggetti del mercato, siano essi interlocutori in qualità di concorrenti o il soggetto che richiede il servizio, come verificato nel caso di specie, con riferimento ai rapporti con IMG nelle comunicazioni trasmesse da LNPA. Tale affidamento è stato peraltro ingenerato anche nei confronti della Procura della Repubblica di Milano nel corso delle indagini condotte; (b) vi sia, come nel caso di specie, una sovrapposizione simultanea e consecutiva delle funzioni di gestione e di dipendenza. In presenza di tali elementi, può ritenersi sussistere una singola entità economica.

384. Come sopra illustrato, gli elementi raccolti sono inequivoci nel senso della sussistenza di tali circostanze, posto che un medesimo gruppo di persone immutato nel tempo - prima in BE4 Sarl, che controlla B4 Italia in liquidazione, e poi in B4 Capital - hanno condotto unitariamente l'attività di acquisto e cessione dei diritti internazionali e che, anche all'esterno, veniva ritenuto vi fosse identità tra i due enti. Le società in questione risultano dunque, da un punto di vista sostanziale, un'unica entità economica.

ii) La partecipazione di ciascuna Parte all'intesa

385. Le considerazioni sopra svolte inducono a considerare che Parti dell'intesa siano MP Silva, IMG, BE4 Sarl/B4 Italia e B4 Capital, che con modalità e tempi diversi hanno partecipato alla stessa in quanto gli elementi in atti indicano la sussistenza di contatti ed accordi che hanno coinvolto almeno sempre due dei soggetti sopra menzionati, ferma restando la valutazione della responsabilità di ciascuna di esse nel corso del tempo.

386. Le evidenze fornite dalla Procura e dalla Commissione, nonché la lettura della documentazione fornita da IMG in merito alla ripartizione dei territori successiva all'assegnazione delle gare e dalla Commissione in data 25 maggio 2018

⁴⁷³ [Cfr. Doc. Istr. 211 e Doc. Istr. 213. Cfr. inoltre Doc. Istr. 94.]

⁴⁷⁴ [CGCE, 1° luglio 2010, procedimento C-407/08 P, caso Knauf Gips KG, già Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, para. 64; sentenza 10 settembre 2009, causa C-97/08 P, Akzo Nobel e a./Commissione, para. 54 e 55; sentenza 14 dicembre 2006, causa C-217/05, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, Racc. pag. I 11987, para. 40.]

⁴⁷⁵ [Sentenza del Tribunale, 11 dicembre 2003, procedimento T-66/99, para. 123.]

⁴⁷⁶ [Cfr. CGCE 1° luglio 2010 procedimento C-407/08 P, caso Knauf Gips KG, già Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG cit., para. 65-66.]

⁴⁷⁷ [Ibidem.]

⁴⁷⁸ [Sentenza del Tribunale, 2 giugno 2016, cause riunite da T-426/10 a T-441/12, para. 161 ss., confermata da CGCE, cause riunite da C-457/16 P a C-459/16, 26 ottobre 2017.]

ove si fa riferimento a contratti sottoscritti prima della formulazione delle offerte⁴⁷⁹ indicano come ciascuna di esse abbiano avuto un ruolo in tutte le assegnazioni.

387. Pertanto, per tutte le gare a prescindere dall'effettiva partecipazione alla gara e/o della condotta tenuta nel corso della stessa, le condotte sono imputabili a MP Silva, IMG, BE4 Sarl/B4 Italia e B4 Capital, posto che le Parti hanno posto in essere accordi precedenti alla formulazione delle offerte che hanno portato all'aggiudicazione secondo gli esiti concordati o comunque partecipato alle procedure di gara e alla successiva ripartizione degli utili derivanti dallo sfruttamento commerciale dei diritti internazionali.

388. Al riguardo si ricorda come, sulla base della giurisprudenza europea, l'imputabilità dell'intesa appare riconducibile a tutti i soggetti coinvolti nella stessa, sulla base degli atti a fascicolo, a prescindere dall'intensità della loro partecipazione, che potrà essere valutata, eventualmente, in sede di quantificazione della sanzione, anche con riferimento all'arco temporale di partecipazione all'intesa. Secondo il giudice, infatti, anche nel caso in cui ciascun partecipante al cartello abbia un grado differente di apporto all'intesa unica e complessa, esso può essere ritenuto responsabile nella sua interezza⁴⁸⁰. L'apporto individuale delle singole imprese è adeguato alle proprie circostanze specifiche e non esclude la sua responsabilità per l'infrazione nel suo complesso, ivi comprese le azioni commesse da altri partecipanti che condividono lo stesso scopo illecito e determinano il medesimo effetto anticoncorrenziale⁴⁸¹.

389. La partecipazione risulta imputabile sulla base della circostanza di essere parte dei diversi accordi e contatti precedenti alla formulazione delle offerte nelle singole gare in quanto tale circostanza si connota per un effettivo contributo all'intesa che ha poi portato a un'assegnazione dei diritti coerente con il contenuto dell'accordo intercorso.

390. Le evidenze fornite dalla Procura e dalla Commissione nonché la lettura della documentazione fornita da IMG in merito alla ripartizione dei territori successiva all'assegnazione delle gare e dalla Commissione ove si fa riferimento a contratti sottoscritti prima della formulazione delle offerte⁴⁸² indicano come ciascuna di esse abbia avuto un ruolo nelle diverse assegnazioni.

391. Ciò posto, il coordinamento risulta imputabile sulla base delle seguenti circostanze che si connotano per un effettivo contributo all'intesa che ha poi portato a un'assegnazione dei diritti coerente con il contenuto degli accordi e/o dei contatti intercorsi. In particolare, il fatto che le Parti del procedimento risultano essere state:

- i) parte di uno degli accordi formalmente sottoscritti, precedenti alla formulazione delle offerte nelle singole gare;
- ii) parte dei contatti qualificati dei rappresentanti legali delle società parti del presente procedimento aventi ad oggetto gli accordi da siglare in vista della futura assegnazione, il contenuto economico delle offerte da presentare alla LNPA e le modalità di ripartizione dei territori.

392. Sulla base dei predetti criteri di imputazione, di seguito per ciascuna Parte, viene indicato l'arco temporale di partecipazione all'intesa, con la specificazione relativa al documento istruttorio di riferimento, indicando il momento iniziale e quello in cui si può considerare completata la condotta concertativa:

- MP Silva: dal 29 settembre 2009, data di sottoscrizione dell'accordo con BE4 Sarl relativo alla gara per i diritti internazionali per i Campionati di Serie A e B biennio 2010/2011 e 2011/2012⁴⁸³, sino al 22 giugno 2015, data in cui l'assemblea della LNPA ha deliberato di voler accettare l'offerta di B4 Capital, con riferimento alla Coppa Italia e Supercoppa Italiana Stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 Diritti Audiovisivi internazionali⁴⁸⁴;

- BE4 Sarl/B4 Italia/ B4 Capital: dal 12 agosto 2008, data in cui si ha evidenza del primo contatto qualificato fra BE4 Sarl/B4Italia e IMG relativamente all'assegnazione dei diritti relativi alla gara per la Supercoppa Italiana 2008⁴⁸⁵, sino al 22 giugno 2015, data in cui l'assemblea della LNPA ha deliberato di voler accettare l'offerta più alta tra quelle ricevute, ossia quella presentata da B4 Capital, con riferimento alla Coppa Italia e Supercoppa Italiana Stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 Diritti Audiovisivi internazionali⁴⁸⁶;

- IMG: dal 12 agosto 2008, data in cui si ha evidenza del primo contatto qualificato fra BE4 Sarl/B4Italia e IMG relativamente all'assegnazione dei diritti relativi alla gara per la Supercoppa Italiana 2008⁴⁸⁷, sino al 20 ottobre 2014, data in cui la LNPA ha deliberato di accettare l'offerta di MP Silva Limited per i diritti relativi al Campionato di Serie A

⁴⁷⁹ [“ ... Silva should be fine and Be4 will sell him the territories he had last seasons” e “Do you think there is any chance to get the territories Silva Bought from BE4 last time?”. Doc. 189 cit. allegato al doc. L3.]

⁴⁸⁰ [Corte di Giustizia, sentenza del 15 ottobre 2002, nelle cause riunite C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 NV Limburgse Vinyl Maatschappij e altri c. Commissione (si veda anche Tribunale UE, sentenza del 20 aprile 1999, nella causa T-305/94, NV Limburgse Vinyl Maatschappij c. Commissione).]

⁴⁸¹ [Tribunale UE, sentenza del 16 settembre 2013, nella causa T-378/10 Masco E A. c. Commissione.]

⁴⁸² [“ ... Silva should be fine and Be4 will sell him the territories he had last seasons” e “Do you think there is any chance to get the territories Silva Bought from BE4 last time?”. Doc. 189 cit. allegato al doc. L3.]

⁴⁸³ [Il testo integrale dell'accordo è contenuto nell'Allegato 118 del doc. PF6-50 Relazione dei consulenti tecnici datata 28/7/2016 con allegato DVD.]

⁴⁸⁴ [Allegato 80 a doc. istr. 103 (doc. istr. 68).]

⁴⁸⁵ [Allegato 167 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 167 al doc. L3).]

⁴⁸⁶ [Allegato 80 a doc. istr. 103 (doc. istr. 68).]

⁴⁸⁷ [Allegato 167 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 167 al doc. L3).]

per il triennio 2015/2018⁴⁸⁸, rispetto al quale vi è evidenza di accordi relativi alla formulazione delle offerte per le predette gare.

g) *Conclusioni*

393. Sulla base delle predette considerazioni, gli elementi in atti indicano l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza per oggetto, unica, complessa e continuata, di carattere segreto, posta in essere da MP Silva, IMG, B4 Capital e BE4 Sarl/B4 Italia in violazione dell'articolo 101, comma 1, del TFUE volta ad alterare le procedure di gara, determinando il contenuto delle offerte economiche nelle procedure indette dalla Lega Serie A per l'assegnazione dei diritti TV per la visione delle competizioni di calcio nei territori diversi dall'Italia, di fatto vanificando gli obiettivi sottesi allo svolgimento della procedura competitiva.

394. Gli accordi e i contatti sopra descritti, antecedenti all'espletamento delle gare indette dalla LNPA per l'assegnazione dei diritti per la visione delle competizioni tanto del campionato di Serie A e di Serie B quanto della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana, hanno avuto come oggetto l'alterazione del confronto competitivo tra i soggetti partecipanti. L'assegnazione dei predetti diritti pertanto non è discesa da un confronto competitivo fra gli stessi, ma è piuttosto il risultato di condotte commerciali concordate, volte a contenere l'ammontare dell'offerta economica da formulare alla LNPA, in violazione dell'articolo 101, comma 1, del TFUE, limitando la reciproca competizione sul prezzo di acquisto dei diritti internazionali.

395. Per ogni procedura di gara, le evidenze in atti indicano che le Parti del procedimento, lungi dal presentare offerte del tutto autonome tali da massimizzare il ricavo conseguibile dalla LNPA, ogni qualvolta sono state chiamate a un confronto competitivo a seguito della pubblicazione dell'invito a offrire da parte della stessa LNPA hanno posto in essere condotte tese ad influenzare reciprocamente la propria condotta in sede di partecipazione alle gare.

396. In particolare, attraverso la stipulazione di contratti antecedenti alla gara e contatti intercorrenti fra i loro rappresentanti, MP Silva, IMG, B4 Capital e BE4 Sarl/B4 Italia hanno posto in essere condotte tese a coordinare il proprio comportamento in vista dell'assegnazione finale operata dalla LNPA. A seguito dell'assegnazione, i predetti soggetti, in virtù dei rapporti contrattuali fra essi intercorrenti, stipulati prima dell'indizione delle gare, hanno influenzato l'entità delle offerte proposte, procedendo a ripartire i ricavi derivanti dalla successiva rivendita all'estero dei Diritti TV per le competizioni organizzate dalla LNPA.

397. L'intesa in esame è ideata a danneggiare i soggetti localizzati nel territorio italiano, quali la Lega Serie A e le società di calcio che fanno capo a essa, nel cui interesse tale ente organizza le gare. In particolare, la concertazione delle offerte formulate da MP Silva, IMG, B4 Capital e BE4 Sarl/B4 Italia ha determinato un allineamento verso il basso del prezzo di vendita, con un decremento del valore dei diritti internazionali e quindi un danno economico per il soggetto banditore, per le squadre di calcio del campionato italiano che beneficiano degli introiti ricavati dalla vendita dei diritti internazionali e quindi determinando un danno all'intero movimento calcistico che tali soggetti sono chiamati a rappresentare e tutelare a livello nazionale. In questa prospettiva, giova sottolineare che l'ultimo ciclo di gare, avviato successivamente all'intervento dell'Autorità, ha registrato un incremento di valore.

398. Le valutazioni svolte discendono dalla lettura della documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica, corroborate dai documenti ispettivi e risultano confermate dalle dichiarazioni e dalla documentazione prodotta dal *leniency applicant*, e ulteriormente rafforzate dalla documentazione trasmessa dalla Commissione.

399. Con riferimento alle gare relative ai diritti internazionali dei Campionati di Serie A e di Serie B, alcuni documenti relativi alle condotte poste in essere nell'ambito delle gare indette dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A prodotti da IMG sono identici a quelli presenti nella documentazione fornita dalla Procura⁴⁸⁹.

400. I documenti e le indicazioni offerti da IMG relative alle gare per i diritti internazionali della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana hanno invece consentito di completare il quadro fattuale offerto dalla documentazione prodotta dalla Procura della Repubblica. Dalla loro lettura emerge infatti che l'intesa in esame, posta in essere da MP Silva, IMG, B4 Capital e BE4 Sarl/B4, ha riguardato in maniera sistematica tutte le gare indette dalla LNPA a partire dal 2008 sino ad almeno il 2015.

401. Si rileva, da ultimo, che le intese che hanno per oggetto l'alterazione del prezzo che sarebbe scaturito dal normale contesto competitivo sono annoverate nella categoria delle restrizioni della concorrenza "per oggetto", in quanto, alla luce delle regole di concorrenza comunitarie, *"hanno una potenzialità talmente alta di causare gravi restrizioni della concorrenza che è inutile, ai fini dell'applicazione dell'articolo 81.1. Tr. CE, dimostrare l'esistenza di specifici effetti sul mercato"*⁴⁹⁰.

402. L'intesa in esame, in quanto si è sostanziata in un'alterazione delle procedure di gara per l'assegnazione dei diritti audiovisivi per la visione all'estero delle partite delle competizioni del campionato di Serie A e di Serie B e delle partite della Coppa Italia e della Supercoppa, anche attraverso la sottoscrizione di veri e propri contratti volti alla successiva ripartizione dei ricavi derivanti dalla commercializzazione nei territori, consolidando le preesistenti posizioni sui

⁴⁸⁸ [Allegato 63 a doc. istr. 103 (doc. istr. 68).]

⁴⁸⁹ [Cfr. docc. 95, 96, 100, 101 e 151, allegati alla domanda di clemenza.]

⁴⁹⁰ [Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 settembre 2012, n. 5067, I670 - Acea - Suez Environment / Publiacqua.]

mercati, è restrittiva per oggetto e particolarmente grave ai sensi della consolidata giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia *antitrust*.

h) Il pregiudizio al commercio intracomunitario

403. I descritti comportamenti costituenti parte di un'intesa unica e complessa appaiono idonei a pregiudicare il commercio intracomunitario e, pertanto, appaiono integrare gli estremi di un'infrazione dell'articolo 101 del TFUE.

404. Secondo la Comunicazione della Commissione 2004/C 101/07 – *Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato* [ora articoli 101 e 102 del TFUE], su GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004, il concetto di pregiudizio al commercio intracomunitario deve essere interpretato tenendo conto dell'influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri. Si consideri, al riguardo, che l'intesa in questione riguarda imprese operanti a livello nazionale e comunitario nella distribuzione dei diritti per la trasmissione all'estero dei diritti internazionali della LNPA.

405. L'intesa oggetto di valutazione, finalizzata come detto alla restrizione della concorrenza ha coinvolto i principali operatori presenti attualmente nella distribuzione dei diritti per la visione all'estero dei diritti relativi a eventi sportivi nonché la totalità delle gare degli eventi calcistici più rilevanti, organizzati in Italia dalla Lega Serie A.

MP Silva, IMG, B4 Capital e BE4 Sarl/B4, infatti, sono primari operatori nella gestione dei diritti audiovisivi che hanno storicamente sviluppato un *expertise* riguardante i diritti calcistici italiani.

406. Di conseguenza, la fattispecie oggetto del presente procedimento, apparendo idonea ad arrecare pregiudizio al commercio tra Stati membri, deve essere valutata ai sensi dell'articolo 101 del TFUE.

VII. GRAVITÀ E DURATA DELL'INFRAZIONE

407. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei casi di infrazioni gravi, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria alle imprese interessate. Secondo la giurisprudenza comunitaria, per valutare la gravità di una infrazione si deve tenere conto di una serie di fattori il cui carattere e la cui importanza variano a seconda del tipo di infrazione e delle circostanze particolari della stessa. La giurisprudenza ha, altresì, chiarito che la gravità dell'infrazione può essere valutata considerando in particolare la natura della restrizione della concorrenza, il ruolo e la rappresentatività sul mercato delle imprese coinvolte, nonché la durata dell'infrazione⁴⁹¹. Tali elementi sono sintetizzati nelle *Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90* (di seguito, *Linee Guida*), deliberate dall'Autorità il 22 ottobre 2014.

408. Nel caso di specie, rileva la circostanza che, quanto alla natura, la condotta delle imprese è riconducibile ad un'intesa molto grave in quanto volta a coordinare le offerte presentate nell'ambito delle gare indette dalla Lega Serie A che procede in base all'articolo 16 – *Commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale* – del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, alla vendita centralizzata per conto delle squadre di calcio a essa aderenti. Al riguardo va considerata la particolare rilevanza per le squadre di calcio degli introiti ricavati dalla commercializzazione di tali diritti e la circostanza che l'intesa in esame ha avuto concreta attuazione posto che il disegno concertativo si è pienamente dispiegato con l'aggiudicazione ad uno dei soggetti parte dell'intesa e la successiva commercializzazione dei diritti.

409. Nel caso di specie, l'intesa in esame sulla base delle evidenze in atti, si colloca almeno tra il 20 agosto 2008 (giorno precedente alla scadenza del 21 agosto 2008 per la presentazione delle offerte), data in cui si ha evidenza dei contatti fra IF, dirigente di IMG, e BE4 Sarl⁴⁹², e il 22 giugno 2015, data in cui l'assemblea della LNPA ha deliberato di voler accettare l'offerta più alta tra quelle ricevute, ossia quella presentata da B4 Capital, con riferimento alla Coppa Italia e Supercoppa Italiana Stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 Diritti Audiovisivi internazionali⁴⁹³.

410. Priva di pregio risulta sul punto l'eccezione sollevata dalle Parti relativa all'avvenuta prescrizione delle condotte con riferimento quantomeno alle gare più risalenti nel tempo. Come sopra illustrato, gli elementi in atti indicano l'esistenza per ogni gara di un preventivo accordo o contatto qualificato, strettamente correlato alle offerte poi formulate in sede di gara e volto a predeterminare i ricavi. Tali elementi sono indice dell'esistenza di un disegno strategico unitario che si è manifestato in maniera sistematica in occasione di ogni singola gara che vale ad escludere ogni ipotesi di prescrizione o di decorso dei termini di attivazione del procedimento sanzionatorio rispetto ai singoli episodi anticoncorrenziali emersi nel corso dell'istruttoria⁴⁹⁴.

⁴⁹¹ [Ex multis, sentenza Corte di Giustizia, 19 marzo 2009, C-510/06P, punti 71 e ss.]

⁴⁹² [Allegato 168 a Doc. Istr. 169 (Versione accessibile dell'Allegato 168 al doc. L3) e dichiarazioni in L3. In particolare, nella email si legge: [omissis].]

⁴⁹³ [Allegato 80 a doc. istr. 103 (doc. istr. 68).]

⁴⁹⁴ [Cfr. in senso conforme Tar Lazio, Sez. I, 16 novembre 2015, nn. 12931, 12932, 12933, 12934, 12935, 1765 - Gare Gestioni Fanghi in Lombardia e Piemonte.]

VIII. DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

a) Criteri generali

411. L'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 prevede che l'Autorità, nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della loro gravità e durata, disponga l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, fino al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida adottata ad esito di un procedimento istruttorio. Ai fini dell'individuazione dei criteri di quantificazione della sanzione, occorre tenere presente quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 689/1981, come richiamato dall'articolo 31 della legge n. 287/90, nonché dei criteri interpretativi enucleati nelle Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (*"Linee Guida Sanzioni"*).

412. Per quanto concerne l'individuazione della base e dell'anno di riferimento per il calcolo delle sanzioni, si osserva che il Punto 8 delle Linee Guida Sanzioni dell'Autorità prevede che *"Affinché la sanzione abbia un'effettiva efficacia deterrente, è almeno necessario che essa non sia inferiore ai vantaggi che l'impresa si attende di ricavare dalla violazione. Tali vantaggi, dipendendo dalla tipologia di infrazione posta in essere, sono funzione del valore complessivo delle vendite interessate dalla condotta illecita. Per questa ragione, l'Autorità ritiene che le sanzioni applicabili agli illeciti antitrust debbano essere calcolate a partire dal valore delle vendite dei beni o servizi oggetto, direttamente o indirettamente, dell'infrazione, realizzate dall'impresa nel mercato/i rilevante/i nell'ultimo anno intero di partecipazione alla stessa infrazione (di seguito, valore delle vendite)"*.

413. Ciò posto, nel caso di specie, rispetto all'individuazione dell'anno di riferimento per il calcolo della base della sanzione, si ritiene che le sanzioni debbano essere calcolate rispetto all'ultimo anno intero di partecipazione alla infrazione posta in essere nell'ambito della commercializzazione dei diritti per la visione al di fuori del territorio nazionale delle partite oggetto delle procedure di gara indette dalla Lega Serie A. Considerando che i fatturati specifici relativi alla commercializzazione dei diritti internazionali delle Parti del procedimento sono espressi in anno fiscale, coincidente con le stagioni sportive si rileva che: (a) per MP Silva e BE4 Sarl/B4 Italia/B4 Capital, il termine finale dell'infrazione è il 22 giugno 2015, per cui per l'ultimo anno intero di partecipazione all'infrazione per tali Parti coincide con la stagione sportiva 2014/2015; (b) per IMG, il termine finale dell'infrazione è il 20 ottobre 2014, per cui per l'ultimo anno intero di partecipazione all'infrazione per la stessa coincide con la stagione sportiva 2013/2014.

414. Le Linee Guida Sanzioni dell'Autorità prevedono che *"la percentuale da applicarsi al valore delle vendite cui l'infrazione si riferisce sarà determinata in funzione del grado di gravità della violazione. Tale percentuale non sarà superiore al 30% del valore delle vendite"* (punto 11).

415. Nel rinviare a quanto rappresentato nel paragrafo precedente in merito alla gravità dell'infrazione, si rileva che l'intesa in esame è molto grave in quanto volta a coordinare le offerte presentate nell'ambito delle gare indette dalla Lega Serie A che procede in base all'articolo 16 – *Commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale* – del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, alla vendita centralizzata per conto delle squadre di calcio a essa aderenti. Al riguardo va considerata la particolare rilevanza per le squadre di calcio degli introiti ricavati dalla commercializzazione di tali diritti e la circostanza che l'intesa ha avuto concreta attuazione posto che uno dei soggetti interessati si è sempre aggiudicato la gara, consentendo la successiva ripartizione degli utili tra le parti.

416. Rileva altresì che la condotta in esame è stata posta in essere dalle principali imprese operanti nel mercato dell'intermediazione di diritti audiovisivi sportivi, in un contesto normativo volto a garantire, attraverso apposite procedure competitive, idonee condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione. In particolare, il Decreto Melandri detta una disciplina speciale complementare volta a fornire una tutela della concorrenza nelle procedure di assegnazione dei diritti audiovisivi rafforzata, in considerazione della rilevanza concorrenziale di tale risorsa per gli operatori attivi nei mercati della *pay-tv* e della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo.

417. Alla luce di tali elementi e di quanto indicato dal punto 12 delle Linee guida sanzioni che prevede che *"la percentuale del valore delle vendite considerata sarà di regola non inferiore al 15%"*, si ritiene di fissare la percentuale del valore della base di calcolo dell'infrazione nel 20% in quanto si tratta di un'intesa in violazione dell'articolo 101 del TFUE orizzontale di carattere segreto.

418. Secondo le Linee Guida, la durata dell'infrazione ha un impatto sulle conseguenze pregiudizievoli dell'infrazione e, dunque, risulta meritevole di valorizzazione nella determinazione dell'ammontare appropriato della sanzione.

419. Ai sensi del punto 17 delle Linee Guida, al fine di conferire al potere sanzionatorio dell'Autorità il necessario carattere di effettiva deterrenza, con specifico riferimento alle più gravi restrizioni della concorrenza, indipendentemente dalla loro durata e dalla loro effettiva attuazione, si ritiene opportuno inserire nell'importo base un ammontare supplementare, del 15% del valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione (c.d. *entry fee*).

420. Contrariamente a quanto rappresentato nella Nuova Comunicazione delle Risultanze Istruttorie del 22 febbraio 2019, non si ritiene di incrementare la sanzione finale fino al 50% ai sensi del punto 25 delle Linee Guida.

421. Si rileva infine che Media Partners & Silva Limited, MP Silva S.r.l. in liquidazione, MP & Silva Holding S.A. fanno parte dello stesso gruppo MP Silva.

IMG Media UK Limited, IMG Worldwide LLC fanno parte dello stesso gruppo.

B4 Capital SA, B4 Italia S.r.l. in liquidazione e BE4 Sarl sono riconducibili alla medesima entità economica, alla luce delle valutazioni svolte nel punto VI.III paragrafo e), lettera i) del presente provvedimento.

Pertanto, ai sensi del punto 32 delle Linee Guida Sanzioni, le tre società riconducibili ad un'unica entità sono chiamate a rispondere in solido della sanzione comminata.

422. Per quanto concerne la durata, sulla base delle valutazioni svolte nella sezione dedicata del presente provvedimento alla gravità e alla durata dell'infrazione, con specifico riferimento alla posizione di ciascuna parte, si riporta una tabella che sintetizza la durata per ciascuna delle parti del procedimento.

Tabella 5 - Durata dell'infrazione per ciascuna parte

Parte	Data Inizio	Data fine	Anni	Mesi	Giorni
MP Silva	29 settembre 2009	22 giugno 2015	5	8	24
BE4 Sarl/B4 Italia/B4 Capital	12 agosto 2008	22 giugno 2015	6	10	10
IMG	12 agosto 2008	20 ottobre 2014	6	2	8

b) La valutazione del contributo di IMG quale leniency applicant ed il programma di compliance

423. Ai sensi dei punti da 4 a 6⁴⁹⁵ della Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni e ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, all'ammenda da infliggere ad IMG è necessario valutare il contributo offerto nel corso dell'istruttoria.

424. Sul punto si richiamano le considerazioni svolte in sede di valutazione circa la circostanza che il quadro probatorio offerto da IMG ha consentito di ampliare il bagaglio di elementi forniti dalla Procura della Repubblica di Milano, con specifico riferimento ai cicli di gare indette dalla LNPA per Coppa Italia e Supercoppa.

425. In ordine alle argomentazioni sviluppate da IMG, tese ad attribuire al proprio contributo un valore tale da indurre al riconoscimento del beneficio dell'esenzione, nel richiamare le considerazioni sul carattere premiale dell'istituto, si osserva che la stessa giurisprudenza richiamata da IMG nelle proprie difese evidenzia la necessità di ampliare le effettive potenzialità dello strumento "sia pure entro i limiti della sua complessiva tenuta sistemica"⁴⁹⁶.

426. Nel caso di specie, l'ammissione al beneficio della riduzione della sanzione è coerente con la predetta esigenza di tenuta sistemica. Vengono in particolare in rilievo la necessità di evitare che la presentazione della domanda avvenga in una fase temporale incompatibile con l'avvenuto reperimento di elementi relativi ad un'infrazione e, in secondo luogo, il valore della fonte della documentazione disponibile in preistruttoria.

427. In merito al primo punto, giova ribadire che gli Uffici già disponevano di un robusto set documentale, rappresentato dal testo degli accordi fra alcune delle Parti del Procedimento, sottoscritti dai rappresentanti delle stesse, dalle intercettazioni effettuate dalla Procura della Repubblica nonché da alcune mail fra i soggetti parti del presente procedimento. Tale documentazione era già suscettibile di essere utilizzata per procedere ad un accertamento per una violazione sensi dell'articolo 101, laddove gli ulteriori elementi forniti da IMG non hanno consentito di accertare la sussistenza della violazione, ma hanno ampliato in senso temporale la contestazione, arricchendo il set documentale disponibile con riferimento alle specifiche gare.

428. Inoltre, non può trascurarsi che gli elementi ricevuti in fase preistruttoria hanno una particolare valenza probatoria posto che provengono da indagini svolte dalla Procura della Repubblica in collaborazione della Guardia di Finanza con l'utilizzo di poteri di indagine particolare efficacia.

429. Per quanto concerne la valutazione della rilevanza dei documenti prodotti da IMG, l'esame condotto dagli Uffici ha consentito di verificare che alcuni documenti relativi alle condotte poste in essere nell'ambito delle gare indette dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A prodotti da IMG sono identici a quelli presenti nella documentazione fornita dalla

⁴⁹⁵ ["Riduzione delle sanzioni

4. Le imprese che forniscono all'Autorità materiale probatorio in relazione ad una infrazione di cui al paragrafo 1 della presente comunicazione possono beneficiare di una riduzione, in misura di regola non superiore al 50%, delle sanzioni applicabili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90, per la violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90 e dell'articolo 101 del TFUE.

A tale scopo, occorre che le evidenze prodotte rafforzino in misura significativa, in ragione della loro natura o del livello di dettaglio, l'impianto probatorio di cui l'Autorità già disponga, contribuendo in misura apprezzabile alla capacità dell'Autorità di fornire la prova dell'infrazione.

Occorre, inoltre, che siano soddisfatte le altre condizioni per l'accesso al trattamento favorevole, di cui al paragrafo 7 della presente comunicazione.

5. Al fine di determinare la misura adeguata della riduzione della sanzione, l'Autorità prende in considerazione:

a) la tempestività della collaborazione prestata dall'impresa, in relazione sia alla fase cui è giunto il procedimento, sia al grado di collaborazione prestata dalle altre imprese;

b) la valenza probatoria del materiale prodotto.

6. In ogni caso, qualora tale materiale probatorio consenta all'Autorità di stabilire fatti nuovi e aggiuntivi che abbiano una rilevanza diretta ai fini del computo della sanzione, anche come circostanze aggravanti, tali fatti non saranno addebitati ai fini della determinazione della sanzione da applicarsi all'impresa che ha fornito questo materiale".]

⁴⁹⁶ [Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 maggio 2012, n. 3026, I700 - Prezzo del GPL.]

Procura⁴⁹⁷. Altri documenti appaiono preparatori a tali accordi, consentendo di comprendere meglio il contesto in cui tali accordi sono stati posti in essere.

430. Alla luce del complesso di tali considerazioni, il contributo all'istruttoria della domanda di *leniency* non è meritevole di una non imposizione della sanzione, non ricorrendo le condizioni di cui al punto 2, lettere a) e b), della Comunicazione dell'Autorità, posto il quadro istruttorio era sufficientemente completo alla luce degli elementi già in atti, anche prescindendo dal contributo di IMG.

431. Al riguardo si richiama il punto 2 - Non imposizione delle sanzioni - della Comunicazione dell'Autorità ove è previsto che essa "*non applica le sanzioni previste all'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90, per la violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90 o dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), all'impresa che, per prima, fornisca spontaneamente all'Autorità informazioni o prove documentali in ordine all'esistenza di un'intesa di cui al paragrafo 1 della presente comunicazione, qualora sussistano cumulativamente le seguenti condizioni:*

a) *a giudizio dell'Autorità, in relazione alla natura e alla qualità degli elementi comunicati dal richiedente, tali informazioni o evidenze siano decisive per l'accertamento dell'infrazione, eventualmente attraverso un'ispezione mirata;*

b) *l'Autorità non disponga già di informazioni o evidenze sufficienti a provare l'esistenza dell'infrazione;*

c) *siano soddisfatte le altre condizioni per l'accesso al trattamento favorevole, di cui al paragrafo 7 della presente comunicazione".*

432. Tuttavia, in considerazione degli elementi forniti per la ricostruzione dello scenario in cui si inquadra la fattispecie, con particolare riferimento alle gare relative a Coppa Italia e Supercoppa, si ritiene che al gruppo IMG possa essere confermata l'ammissione al beneficio della riduzione della sanzione⁴⁹⁸. In particolare, ai sensi del paragrafo 4 della Comunicazione, si ritiene che, nel caso di specie, le evidenze prodotte da IMG rafforzino in misura significativa, in ragione della loro natura o del livello di dettaglio, l'impianto probatorio di cui l'Autorità già dispone, contribuendo in misura apprezzabile alla capacità dell'Autorità di fornire la prova dell'infrazione.

433. Alla luce delle considerazioni svolte, si ritiene che IMG possa beneficiare di una riduzione della sanzione pari al 40%.

434. In base al punto 23 delle *Linee Guida sui criteri di quantificazione delle sanzioni*, ai fini della determinazione dell'ammenda, è possibile prendere in considerazione circostanze attenuanti che includono, con specifico riferimento alla valutazione della fattispecie in esame e alla posizione di IMG, l'adozione e il rispetto di uno specifico programma di *compliance*, adeguato e in linea con le *best practice* europee e nazionali laddove la mera esistenza di un programma di *compliance* non sarà considerata di per sé una circostanza attenuante, in assenza della dimostrazione di un effettivo e concreto impegno al rispetto di quanto previsto nello stesso programma.

435. Nel corso del procedimento, IMG ha rappresentato di aver adottato un programma di *compliance* che prevede, fra l'altro, il coinvolgimento del *management* e dei soggetti a più alto rischio, l'identificazione del personale responsabile del programma, l'organizzazione di attività di *training*. Inoltre, tale programma è stato integrato con specifico riferimento alla partecipazione alle gare.

436. Alla luce delle predette considerazioni, tenuto conto del fatto che il citato programma di *compliance* risulta adottato e pienamente implementato solo successivamente all'apertura del procedimento e del tipo di illecito accertato, si ritiene di riconoscere al gruppo IMG l'attenuante prevista dal predetto paragrafo 23 delle *Linee Guida sui criteri di quantificazione delle sanzioni*, considerando congrua la misura di essa in una percentuale pari al 5%.

c) L'asserita situazione di difficoltà economica di MP Silva

437. MP Silva ha presentato un'istanza per incapacità contributiva ai sensi del punto 31 delle Linee Guida⁴⁹⁹.

⁴⁹⁷ [Cfr. docc. 95, 96, 100, 101 e 151, allegati alla domanda di clemenza.]

⁴⁹⁸ ["Riduzione delle sanzioni

4. *Le imprese che forniscono all'Autorità materiale probatorio in relazione ad una infrazione di cui al paragrafo 1 della presente comunicazione possono beneficiare di una riduzione, in misura di regola non superiore al 50%, delle sanzioni applicabili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90, per la violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90 e dell'articolo 101 del TFUE.*

A tale scopo, occorre che le evidenze prodotte rafforzino in misura significativa, in ragione della loro natura o del livello di dettaglio, l'impianto probatorio di cui l'Autorità già disponga, contribuendo in misura apprezzabile alla capacità dell'Autorità di fornire la prova dell'infrazione.

Occorre, inoltre, che siano soddisfatte le altre condizioni per l'accesso al trattamento favorevole, di cui al paragrafo 7 della presente comunicazione.

5. *Al fine di determinare la misura adeguata della riduzione della sanzione, l'Autorità prende in considerazione:*

a) *la tempestività della collaborazione prestata dall'impresa, in relazione sia alla fase cui è giunto il procedimento, sia al grado di collaborazione prestata dalle altre imprese;*

b) *la valenza probatoria del materiale prodotto.*

6. *In ogni caso, qualora tale materiale probatorio consenta all'Autorità di stabilire fatti nuovi e aggiuntivi che abbiano una rilevanza diretta ai fini del computo della sanzione, anche come circostanze aggravanti, tali fatti non saranno addebitati ai fini della determinazione della sanzione da applicarsi all'impresa che ha fornito questo materiale".]*

⁴⁹⁹ ["31. L'Autorità considera le condizioni economiche dell'impresa responsabile dell'infrazione, in base a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 689/81. Al riguardo, su motivata e circostanziata istanza di parte avanzata entro il termine di chiusura della fase di acquisizione degli elementi probatori, di cui all'articolo 14, comma 2, del DPR n. 217/98, l'Autorità può ridurre la sanzione per tener conto dell'effettiva limitata capacità contributiva della stessa. L'impresa che intende avanzare tale istanza deve produrre evidenze

438. Con riguardo a questo tipo di istanze, si osserva, in via preliminare, che le stesse sono meritevoli di accoglimento, conformemente alla prassi applicativa della Commissione europea, solo in circostanze eccezionali, in quanto è necessario preservare l'efficacia deterrente della sanzione. Pertanto, il riconoscimento di una riduzione e la sua quantificazione deve avere luogo soltanto nel caso in cui vi sia un concreto rischio di bancarotta o totale perdita di valore degli attivi che sia dovuto all'irrogazione della sanzione. Nell'ambito di tale valutazione può essere preso in considerazione, altresì, il contesto economico e sociale in cui l'impresa opera. Infine, indipendentemente dal fatto che agli stessi sia stata contestata l'infrazione, la valutazione della capacità contributiva tiene conto anche della situazione finanziaria dei soggetti che detengono partecipazioni nell'impresa interessata. Ciò vale, *in primis*, per le società madri e mira ad appurare la loro idoneità a supportare economicamente la figlia nel pagamento dell'eventuale sanzione. Ove necessario, la valutazione viene estesa anche agli azionisti di minoranza.

439. Ciò posto, alcuna rilevanza si ritiene di attribuire alle circostanze evidenziate da MP Silva su di una presunta situazione di difficoltà economica tale da determinare l'uscita dal mercato. Al riguardo si rileva che MP Silva ha documentato uno stato di liquidazione riconducibile soltanto ad una società del gruppo. Alcune delle società risulta soggetta a procedura concorsuale e pertanto non si ritiene sussistano i presupposti per ottenere una riduzione della sanzione finale per *inability to pay* in considerazione del fatto che è soltanto destinataria di azioni di recupero crediti senza che sia stata documentata una difficoltà nel pagare un'eventuale sanzione di tutte le società del gruppo.

d) L'atteggiamento tenuto da B4 Capital e BE4 Sarl/B4 Italia nel corso del procedimento

440. Ai sensi dei punti 20 e 21 delle Linee Guida sui criteri di quantificazione delle sanzioni in sede di determinazione della sanzione l'Autorità potrà valutare la sussistenza di circostanze aggravanti che "*includono, a titolo esemplificativo:[...] tenere condotte volte a impedire, ostacolare o comunque ritardare l'attività istruttoria dell'Autorità*".

441. Nel caso di specie, si ritiene che, contrariamente a quanto rappresentato nella Nuova Comunicazione delle Risultanze Istruttorie del 22 febbraio 2019, non vi siano sufficienti elementi per valutare la sussistenza di tale elemento nell'atteggiamento tenuto da B4 Capital e BE4 Sarl/B4 Italia nel corso dell'istruttoria.

e) Quantificazione finale della sanzione

442. Alla luce dei criteri e delle valutazioni svolte nelle precedenti lettere da a) a d) del presente paragrafo, le sanzioni vengono determinate nei termini sintetizzati nelle seguenti tabelle.

Per quanto concerne IMG, la sanzione tiene conto della riduzione pari al 40% per il contributo offerto in sede di presentazione della domanda di clemenza, oltre che del 5% per il programma di *compliance* presentato.

Tabella 6 - Riepilogo elementi costitutivi della sanzione.

	% Valore delle vendite	Entry fee	Aggravanti	Attenuanti	Sanzione
MP Silva	€ 196.633.373,00	15%	NO	NO	€ 63.997.849,90
IMG	€ 434.426,00	15%	NO	SI	€ 343.645,50
B4 Capital/BE4 Sarl/B4 Italia	€ 7.725.385,47	15%	NO	NO	€ 3.136.392,26

Tabella 7 - Sanzione finale irrogata a MP Silva, IMG e B4 Italia/B4 Capital/BE4 Sarl.

Parti	Sanzione irrogata
MP Silva	€ 63.997.849,90
IMG	€ 343.645,50
B4 Capital/BE4 Sarl/B4 Italia	€ 3.136.392,26

Tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA

a) che le condotte poste in essere da Media Partners & Silva Limited, MP Silva S.r.l. in liquidazione, MP & Silva Holding S.A., IMG Media UK Limited, IMG Worldwide LLC, B4 Capital SA, B4 Italia S.r.l. e BE4 Sarl, volte a coordinare la partecipazione alle gare, determinando il contenuto delle offerte economiche nelle procedure indette dalla Lega Serie A per l'assegnazione dei diritti TV per la visione delle competizioni di calcio nei territori diversi dall'Italia, di fatto

complete, attendibili e oggettive da cui risulti che l'imposizione di una sanzione, determinata secondo quanto delineato nelle presenti Linee Guida, ne pregiudicherebbe irrimediabilmente la redditività economica, potendo pertanto determinarne l'uscita dal mercato. L'Autorità non prenderà in considerazione istanze basate unicamente su perdite di bilancio negli ultimi esercizi o di crisi generalizzata del settore interessato".]

vanificando gli obiettivi sottesi allo svolgimento della procedura competitiva, costituiscono nei termini descritti in motivazione un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 101 del TFUE;

b) che Media Partners & Silva Limited, MP Silva S.r.l. in liquidazione, MP & Silva Holding S.A., IMG Media UK Limited, IMG Worldwide LLC, B4 Capital SA, B4 Italia S.r.l. e BE4 Sarl si astengano in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell'infrazione accertata al punto precedente;

c) che, in ragione di quanto indicato in motivazione, vengano applicate le sanzioni amministrative pecuniarie a:

Parti	Sanzione irrogata
MP Silva	€ 63.997.849,90
IMG	€ 343.645,50
B4 Capital/BE4 Sarl/B4 Italia	€ 3.136.392,26

Le sanzioni amministrative di cui alla precedente lettera c) devono essere pagate entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Degli avvenuti pagamenti deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'articolo 26 della medesima legge, le imprese che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere il pagamento rateale della sanzione.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE *f.f.*
Gabriella Muscolo